



**Le ali alle tue idee**

## **REGIONE TOSCANA**

***BANDO Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza  
epidemiologica COVID-19***

***POR FESR 2014-2020***

***Azione 3.1.1. sub-azione 3.1.1a3)***

**FAQ relative alle disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e  
relative modalità di rendicontazione**

\*\*\*\*\*

**VERSIONE 1.1 DEL 14.12.2020**



## Indice generale

1 TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.....	4
1.1 Avvio del progetto.....	4
1.2 Decorrenza dei termini.....	8
1.3 Ammissibilità degli impegni giuridicamente vincolanti.....	13
2 SPESE AMMISSIBILI.....	14
2.1 Immobili.....	14
2.1.1 Fattispecie di esclusione.....	22
2.2 Immobilizzazioni materiali.....	24
2.2.1 Fattispecie di esclusione.....	30
2.3 Immobilizzazioni immateriali.....	34
2.4 Tecnologie Digitali “Industria 4.0” .....	36
2.5 Leasing.....	37
2.5.1 Fattispecie di esclusione.....	41
2.6 Capitale Circolante.....	43
2.7 Capitale Circolante: fattispecie specifiche.....	47
2.7.1 Spese di costituzione.....	47
2.7.2 86 D. Contestualmente all’acquisto dell’immobile della nuova sede, la società ha realizzato un aumento di capitale. Le spese notarili possono in qualche modo essere legate eventualmente alla voce “di costituzione”?.....	47
2.7.3 Materiali di consumo.....	47
2.7.4 Canone per utilizzo di piattaforma informatica.....	48
2.7.5 Spese per il Revisore.....	49
2.8 Spese escluse.....	49
2.9 Cointeressenze tra soggetto fornitore e soggetto beneficiario.....	50
2.9.1 Imprese collegate.....	51
3 INTENSITÀ DELL’AGEVOLAZIONE.....	52
4 CUMULO.....	53
4.1 Cumulabilità con agevolazioni ex Legge Sabatini.....	53
4.2 Fattispecie specifiche.....	54
5 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE.....	58
5.1 Anticipo.....	58
5.2 SAL.....	60
5.3 Saldo.....	62
5.4 “Industria 4.0” .....	63
5.5 Revisore legale.....	65
5.6 Beni ammortizzabili.....	67
5.7 Domande ammesse e non finanziate.....	68
6 DOCUMENTAZIONE DA RENDICONTARE.....	69
6.1 Perizia Asseverata.....	74
7 ANNULLAMENTO DEI DOCUMENTI DI SPESA.....	76



# Le ali alle tue idee

7.1 Codice CUP.....	80
7.2 Costi da imputare.....	81
7.3 SAL o SALDO.....	82
7.4 Fattispecie specifiche.....	83
8 CONTABILITÀ E PAGAMENTI.....	86
8.1 Principio di contabilità separata.....	86
8.2 Pagamenti.....	88
8.2.1 Causale.....	88
8.2.2 Ri.Ba.....	89
8.2.3 Assegni.....	90
8.2.4 Pagamenti cumulativi.....	91
8.2.5 Fattispecie specifiche.....	93
9 MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE.....	95
9.1 Definizione di UL e metodo di calcolo.....	95
9.2 Periodo di riferimento.....	98
9.3 Contratti a termine.....	99
9.4 Errori di comunicazione.....	99
10 INCREMENTO OCCUPAZIONALE.....	101
11 ATTIVAZIONE TIROCINIO.....	105
12 OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DEGLI INVESTIMENTI.....	111
12.1 Obblighi di Informazione e Comunicazione.....	112
13 VARIANTI.....	113
13.1 Variazione sede.....	123
13.2 Variazioni societarie.....	126
14 REVOCA E RINUNCIA.....	129
15 RICHIESTE DI RIESAME IN AUTOTUTELA.....	129



## 1 TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### 1.1 Avvio del progetto

**1. D. Cosa si intende per avvio del progetto? È indispensabile l'emissione di una prima fattura di progetto per dimostrare l'avvio o è sufficiente una conferma d'ordine controfirmata o un contratto?**

**R.** L'avvio del progetto è disciplinato, nei dettagli, dal paragrafo 2.5.1 delle Linee guida approvate in allegato al Bando, in base al quale fa fede l'assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante riferita ad una spesa ammissibile (conferma d'ordine, sottoscrizione contratto, lettera di incarico e simili). Tale impegno, per i progetti già avviati alla data di ammissione a contributo, non può essere antecedente al 01/02/2020, pena la non ammissibilità della relativa spesa.

**2. D. Entro quale termine deve essere avviato il progetto? Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di ammissione è sufficiente il pagamento di un primo acconto? O una conferma d'ordine?**

**R.** Il progetto, qualora non sia stato già avviato nel periodo compreso tra il 01/02/2020 e la data della comunicazione PEC di ammissione a finanziamento, deve essere avviato entro trenta giorni dalla data della consegna della PEC; a tal fine farà fede l'assunzione della prima obbligazione formale finalizzata alla realizzazione del progetto ammesso (conferma d'ordine, sottoscrizione contratto, lettera di incarico e simili).

**2bis D. Nella comunicazione pec di notifica esito domanda è indicato, come stabilito nel bando al paragrafo 3.3, che i progetti d'investimento dovranno essere avviati entro i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione. Per avvio del progetto d'investimento si intende anche l'accettazione di un preventivo e/o il pagamento di un acconto?**

**R.** Si conferma che valgono come avvio formale del progetto eventuali lettere di incarico, conferme d'ordine, contratti sottoscritti nei termini richiesti dal Bando; a maggior ragione l'eventuale pagamento di un acconto, che deve però riferirsi a documentazione contrattuale non antecedente al 01/02/2020.

**3. D. La documentazione relativa all'avvio del progetto deve essere trasmessa contestualmente all'avvio e, nel caso, in che modo? Oppure si può inviare successivamente?**

**R.** L'avvio del progetto, da realizzare nei termini previsti dal bando, dovrà essere documentato al momento della rendicontazione di spesa. Non è necessaria alcuna comunicazione specifica.

**3bis D. In che modo deve essere dimostrato l'avvio del progetto? deve essere inviata dall'azienda una qualche comunicazione?**

**R.** L'avvio del progetto si dimostra attraverso una lettera di incarico, una conferma d'ordine, un contratto sottoscritti entro il termine previsto dal Bando; tale documentazione fa parte integrante della rendicontazione di spesa, nel corso della verifica della quale si provvede anche al controllo



## Le ali alle tue idee

del rispetto dei tempi di avvio; nessuna comunicazione specifica è richiesta alle imprese prima della rendicontazione.

**3ter D.** Per conferma d'ordine si intende l'emissione da parte del beneficiario di una formale lettera di conferma oppure può essere inteso in tal senso anche l'accettazione del preventivo, con apposizione di data, timbro e firma?

**R.** La "conferma d'ordine" può assumere una qualsiasi delle forme correntemente in uso nella prassi commerciale, purché la stessa sia idonea a perfezionare un impegno giuridico tra le parti; l'accettazione del preventivo, con apposizione di data, timbro e firma risponde sicuramente a tali finalità.

**4. D.** Nel caso in cui il beneficiario debba fare investimenti in più attrezzature, tutte indipendenti l'una dall'altra, al fine del vincolo di inizio investimento entro il termine di 30 giorni dall'atto di ammissione, è sufficiente che sia concluso un contratto per una sola delle attrezzature (considerando quindi il progetto di investimento nel suo complesso, che deve essere poi completato entro i 12 mesi successivi), oppure entro il termine di 30 giorni devono essere sottoscritti i contratti di tutte le attrezzature?

**R.** È sufficiente concludere un contratto per uno solo dei beni previsti nel progetto ammesso a contributo.

**4bis D.** Una azienda beneficiaria che ha presentato domanda per un progetto che include due "macrovoci", (ossia interventi su immobili e acquisto attrezzature), al fine dell'"avvio progetto" può limitarsi ad "avviare" solo uno degli interventi? Nel caso: solo l'ordine dell'attrezzatura, vista la maggior complessità dell'intervento edilizio?

**R.** Sì, certamente. L'avvio è realizzato con un primo impegno giuridico riferibile al progetto ed appartenente ad una qualsiasi delle voci di progetto.

**4ter** Nel caso il progetto consista di tre interventi diversi ed a se stanti, distribuiti nell'arco dei 12 mesi previsti dal bando, è necessario, entro i 30 giorni dal ricevimento della PEC, produrre per ognuno un documento attestante l'effettivo avvio a realizzazione (lettera di incarico, conferma d'ordine ecc) oppure può bastare anche solo la conferma d'ordine del primo intervento?

**R.** Il programma di spesa è considerato in modo unitario, per cui è sufficiente una sola conferma d'ordine al fine di adempiere all'obbligo di avvio del progetto, entro i trenta giorni dalla ricezione della PEC di ammissione.

**5. D.** Ai fini del rispetto del termine per l'inizio dell'investimento, fa fede la data di pagamento della prima fattura di progetto? Tale fattura può essere anche relativa alle spese del capitale circolante facenti parte del piano finanziario inserito in domanda o può essere esibita soltanto una fattura relativa a investimenti?

**R.** Ai fini della dimostrazione dell'avvio del progetto è sufficiente un impegno giuridico inerente al progetto (lettera di incarico, contratto, conferma d'ordine, ecc.), oppure un qualsiasi titolo di spesa (anche se non ancora quietanzato) riferibile al progetto approvato (anche riferito al pagamento di scorte); si richiama in ogni caso l'attenzione sul fatto che l'ammissibilità di una spesa è subordinata



## Le ali alle tue idee

all'assunzione del relativo impegno giuridico (contratto, lettera di incarico, ecc.) in data non antecedente al 01/02/2020, come indicato dalle Linee guida al paragrafo 2.5.1.

**6. D.** In riferimento al paragrafo 2.5.1 "*Termine iniziale e finale*" delle Linee guida, in cui si attesta che gli interventi dovranno essere avviati entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione di ammissione al finanziamento, la condizione suddetta si ritiene soddisfatta anche nel caso di sostenimento di spese relative al capitale circolante?

**R.** Sì; ai fini dell'avvio fa fede l'impegno (ordine di acquisto o simili) relativo ad ogni tipologia di acquisto previsto dal progetto.

**6bis D.** Se il beneficiario prevede di acquistare un mezzo mobile, dopo i 30 giorni dall'ammissione, può rispettare il termine di avvio del progetto acquistando le scorte? (anche se ovviamente non riferite a quel mezzo perché la fattura sarà successiva)

Se il beneficiario acquisterà il mezzo mobile successivamente ai 30 giorni perché, vista l'emergenza covid, attende di vedere se il lavoro riparte in primavera, può essere un giustificato motivo per "non rispettare" i 30 giorni?

**R.** L'avvio del progetto entro trenta giorni dalla comunicazione PEC di ammissione può essere realizzato con un qualsiasi impegno giuridico riferibile al progetto, quindi anche con un ordine di fornitura relativo a scorte;

- il richiamo all'emergenza COVID quale motivo per il mancato avvio nei termini dovrebbe essere giustificato con evidenze documentali (chiusura aziendale, fermo produzione, lavoratori in CIG in tutto o in parte rilevante, assenza di ordini, ecc.)

**7. D.** Nel caso di investimenti quali manutenzione straordinaria o ristrutturazione può andare bene anche la presentazione dell'apposita documentazione edilizia all'ente competente ai fini della dimostrazione dell'avvio del progetto?

**R.** La presentazione della pratica edilizia non è rilevante ai fini del Bando, in assenza di impegni giuridici assunti entro il termine di 30 giorni previsto dal Bando (lettera di incarico, contratto o simili).

**7bis D.** Per l'avvio del progetto, in caso di obbligo di SCIA, è sufficiente la dimostrazione della presentazione del progetto al protocollo del SUAP oppure è necessario l'inizio dei lavori?

**R.** NO, si richiede almeno un impegno giuridico riferito alle spese di progetto, datato non antecedentemente al 01/02/2020 ed entro i trenta giorni dalla PEC di ammissione per i progetti non ancora avviati; a tal fine può essere esibito un contratto di lavori o fornitura, una lettera di incarico ad un professionista, una conferma d'ordine o simili.

**7ter D.** In merito agli impegni giuridici, un ordine firmato dal beneficiario prima del 01/02/2020 ed accettato dal fornitore successivamente al 01/02/2020 può rientrare nel contributo?

**R.** Come indicato nelle Linee guida, ai fini della rilevanza giuridica dell'impegno si considera la conferma d'ordine, per cui è la data di quest'ultima a far fede per il rispetto del termine di decorrenza degli impegni (01/02/2020). Nel caso specifico, pertanto, la conferma del fornitore successiva al 01/02/2020 rende ammissibile la spesa.



## Le ali alle tue idee

**7quater D.** Nel caso non ci siano impegni giuridici, ovvero ci siano soltanto ordini telefonici o verbali diretti con rappresentanti e che, pertanto, si proceda ad immediata fattura, si può considerare la data della fattura come data di avvio?

**R.** Come indicato nelle Linee guida (paragrafo 2.5.1), l'ammissibilità di una spesa richiede l'esibizione degli impegni giuridici alla base della stessa. Eventuali situazioni eccezionali, debitamente motivate, possono essere prese in esame e valutate soltanto in presenza di una rendicontazione di spesa effettiva e nel contesto dello specifico progetto.

**7quinqies D.** In caso ci siano fatture/ordini pregressi alla data di comunicazione di ammissione via PEC, si chiede conferma che, quale data di "esecuzione investimenti" del cronoprogramma sul sistema SIUF, si debba inserire la data di primo impegno giuridico sostenuto dopo la comunicazione di ammissione via pec (ed entro 30 giorni dalla stessa) con riferimento alla parte di spese ancora da sostenere.

**R.** La data da indicare nel cronoprogramma è la data di avvio effettiva del progetto (complessivamente inteso), riferita al primo impegno giuridico assunto (non antecedentemente al 01/02/2020) per la sua realizzazione. Se ci sono spese antecedenti l'ammissione a contributo, si deve far riferimento agli impegni giuridici di queste ultime.

**7sexies D.** In caso di interventi sugli immobili, si chiede se l'affidamento dell'incarico al tecnico (di cui si renderanno le spese) sia sufficiente al rispetto dei 30 giorni per l'avvio dell'investimento.

**R.** In caso di interventi sugli immobili è sufficiente l'affidamento dell'incarico al tecnico (lettera di incarico o contratto)

**7septies D.** Possono essere ammesse fatture datate dopo il 01/02/2020 che hanno ad oggetto contratti /accordi presi prima di tale data ? Nel caso specifico, la consegna dei beni ed i pagamenti sono tutti successivi al 01/02/2020.

**R.** Come indicato nelle Linee Guida in allegato al Bando (paragrafo 2.5.1, quinto capoverso, punto 1), gli impegni giuridicamente vincolanti (contratti, conferme d'ordine, lettere di incarico e simili) relativi alle spese oggetto di intervento devono essere formalizzati a partire dal 01/02/2020, pena la non ammissibilità dei relativi costi.

**7octies D.** Nel caso in cui una società abbia accettato il preventivo per l'acquisto di un bene strumentale nel 2019, abbia pagato un acconto del preventivo a gennaio 2019 e nel corso del 2021 termini l'investimento con il ricevimento della fattura del bene, pagando il saldo, tale spesa rientra per intero (acconto + saldo) nelle spese ammissibili o solo per la parte relativa al saldo?

**R.** Ai fini del rispetto dei termini temporali di ammissibilità della spesa, gli impegni giuridici (lettere di incarico, contratti e simili) devono essere formalizzati in data non antecedente al 01/02/2020. Nell'ipotesi prospettata l'intera spesa non è ammissibile, come indicato espressamente al paragrafo 2.5.1 delle Linee guida approvate in allegato al Bando.

**7novies D.** In vista del termine per l'avvio del progetto, nei 30 giorni dalla ricezione della PEC, nel caso specifico entro il 14/01/2021, è possibile ottenere una proroga, in virtù del periodo di chiusura natalizio e, comunque, della situazione emergenziale nazionale?



## Le ali alle tue idee

**R.** Premesso che il termine per l'avvio del progetto è ordinatorio e non perentorio, si ricorda che non è prevista dal bando la concessione di proroghe per l'avvio a realizzazione.

D'altra parte, la verifica circa il rispetto effettivo del termine sarà effettuata soltanto in fase di esame della rendicontazione di spesa (al più presto in occasione del rendiconto a SAL qualora l'impresa intenda avvalersi di tale facoltà), non essendo prevista alcuna comunicazione formale in occasione dell'avvio.

Ciò detto, nel caso in cui si incorra effettivamente in un ritardo rispetto al termine previsto dal Bando, fermo restando il massimo impegno che i soggetti beneficiari devono adottare per l'avvio a realizzazione entro i termini, si dovranno evidenziare e documentare nella relazione di progetto, che accompagna la rendicontazione, i motivi del ritardo e l'estraneità di questi rispetto alla volontà del soggetto beneficiario; a titolo esemplificativo, periodi di chiusura dell'azienda beneficiaria e dei fornitori a ridosso della PEC di ammissione e disposizioni nazionali straordinarie (se confermate), che limitino oggettivamente la mobilità sul territorio, costituiscono valido motivo per giustificare un ritardo di alcune settimane nell'avvio a realizzazione.

### 1.2 Decorrenza dei termini

**8. D.** In merito all'avvio dei progetti approvati, occorre attendere l'invio della PEC di ammissione a finanziamento per poter avviare il progetto? Se sì, entro che termini quest'ultima verrà inviata?

**R.** Come previsto al paragrafo 3.4 del Bando ("*Possono essere riconosciute ammissibili le spese sostenute a partire dalla data del 01/02/2020*"), non è necessario attendere la comunicazione a mezzo PEC di ammissione a finanziamento per poter sostenere le spese. La ricezione della comunicazione a mezzo PEC rileva soltanto – nel caso di progetti non ancora realizzati – ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per l'avvio del progetto.

La comunicazione PEC viene trasmessa nei giorni immediatamente successivi alla data di adozione della Disposizione dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana con la quale si ammettono a finanziamento i progetti. La pubblicazione della Disposizione sul sito web istituzionale di Sviluppo Toscana vale quale formale ammissione a finanziamento, dalla quale decorre l'obbligo per i soggetti beneficiari di rispettare le disposizioni di attuazione previste dal Bando e dalle Linee guida (quale, ad esempio, l'obbligo di annullamento delle fatture di progetto secondo le indicazioni fornite al paragrafo 2.2 delle Linee guida).

**9. D.** La decorrenza del termine di 30 gg per l'avvio del progetto parte dalla pubblicazione della graduatoria sul sito oppure dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione a mezzo PEC?

**R.** La certezza della concessione è formalizzata con la pubblicazione *on line* dell'elenco delle imprese finanziate, approvato con Disposizione dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana; da tale pubblicazione decorre l'obbligo di attenersi alle disposizioni del bando, tra cui quelle relative alle modalità di sostenimento delle spese e di annullamento dei relativi giustificativi.

La comunicazione a mezzo PEC determina la decorrenza dei trenta giorni per l'avvio a realizzazione del progetto.

**9bis D.** L'avvio dell'intervento dovrà partire entro 30 gg dalla data di comunicazione ammissione. Si intende la data di arrivo della PEC?





## Le ali alle tue idee

**R.** Sì, fa fede la data di consegna della pec risultante dalla ricevuta informatica di "avvenuta consegna"

**10. D.** Le imprese i cui progetti sono finanziabili devono ricevere una comunicazione tramite PEC, è da questo invio che iniziano a decorrere i 12 mesi del progetto?

**R.** Sì, i tempi di attuazione dei progetti decorrono dalla data di consegna della comunicazione a mezzo PEC (come espressamente indicato al paragrafo 3.3 del Bando).

**11 D.** Il punto 3.3 del bando recita che il progetto, se non già terminato, dovrà essere avviato entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione di ammissione a contributo. Questa data è tassativa? Nel senso che il progetto non può iniziare successivamente purché terminato nei 12 mesi?

**R.** Il termine di avvio di cui al punto 3.3 del bando deve intendersi come ordinatorio.

**11bis D.** Cosa si intende per avvio dell'intervento entro 30 giorni successivi alla data di comunicazione di ammissione al finanziamento? Se devo comprare un'attrezzatura, questo deve avvenire entro i 30 giorni e se avviene dopo non può godere del contributo?

**R.** L'avvio dell'intervento si concretizza mediante assunzione di un'obbligazione giuridica finalizzata alla realizzazione del progetto (sottoscrizione contratto, lettera di incarico, conferma d'ordine) entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione (PEC) di ammissione a finanziamento; si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio.

**12 D.** Se il progetto non inizia entro i 30 giorni il progetto incorre in revoca? [REV 29.12.2020]

**R.** No, il mancato rispetto del termine (ordinatorio) non determina la revoca.

Si ritiene comunque che, nel caso di ritardo, questo debba essere evidenziato e motivato nella relazione finale di progetto.

**13 D.** La data di inizio investimenti, indicata in domanda, è indicativa e non vincolante? Nello specifico, qualora un'azienda abbia indicato quale inizio dell'investimento il 01/10/2020 (quindi successivo alla presentazione della domanda), può comunque rendicontare investimenti effettuati in data antecedente purché successivi alla data del 01/02/2020?

**R.** La data eventualmente indicata in domanda non risulta vincolante ai fini dell'effettiva rendicontazione dei costi sostenuti. L'impresa beneficiaria dovrà aggiornare il cronoprogramma effettivo di attuazione all'atto del primo accesso alla piattaforma di rendicontazione (<https://siuf.sviluppo.toscana.it/>).

**13bis D.** In fase di presentazione della domanda di ammissione al bando dovevano essere indicate la "Data prevista inizio progetto" e la "Data prevista fine progetto", tali date sono indicative o tassative ai fini delle bando?

Ovvero se la società avesse delle spese sostenute anche in un periodo antecedente o successivo a tali date possono essere comunque considerate?

Qualora non fosse possibile deve essere presentata una variante alla domanda inizialmente presentata?



## Le ali alle tue idee

Inoltre nel bando è indicato che “la rendicontazione di spesa dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine di 30 giorni successivi al termine finale per la realizzazione del progetto”, si chiede se per “termine finale per la realizzazione del progetto” si intende la data delle fatture o la data di pagamento delle fatture stesse.

**R.** Le date indicate in domanda non sono tassative; sarà però opportuno indicare correttamente sulla piattaforma di rendicontazione il cronoprogramma effettivo del progetto, come richiesto preliminarmente al caricamento della documentazione di spesa.

Il "termine finale" cui fa riferimento la disposizione citata è il termine massimo di attuazione dei progetti previsto dal Bando (dodici mesi decorrenti dalla data della PEC di ammissione a finanziamento, salvo proroga a norma di bando). Entro tale termine devono essere sostenute tutte le spese di progetto (emissione dei relativi giustificativi, fatture o equipollenti), mentre il pagamento relativo può avvenire entro il termine di invio della rendicontazione di spesa (trenta giorni successivi all'ultimazione). Si tenga presente, al riguardo, che la documentazione di pagamento deve essere caricata sulla piattaforma on line prima della chiusura telematica della procedura di rendicontazione.

**13ter D.** È possibile posticipare la data d’inizio progetto, comunicata in fase di domanda nella “scheda tecnica dell’intervento”? Analogamente, qualora l’azienda avesse già iniziato il progetto nel 2020, è possibile comunicare la posticipazione dell’inizio progetto, rispetto alla data indicata nella “scheda tecnica dell’intervento”?

A quale email e/o Pec è possibile indicare tali comunicazioni di posticipazione?

**R.** Le date effettive di avvio a realizzazione possono (devono) essere comunicate all'atto del primo accesso alla piattaforma di rendicontazione; prima di qualsiasi richiesta di erogazione, infatti, è richiesto di aggiornare il cronoprogramma di attuazione e gli indicatori di realizzazione.

**13quater D.** Su SIUF si deve compilare per prima cosa il "cronoprogramma di avvio", ma cosa si intende con:

- ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO
- ESECUZIONE INVESTIMENTO

che date devono essere caricate come date di inizio e fine prevista?

**R.** Per quanto riguarda l'attribuzione del finanziamento si può indicare in entrambi i campi la data della disposizione di ST (23/10 o 04/12/2020), mentre per l'esecuzione dell'investimento si dovrebbe indicare la data del primo impegno giuridico riferito alle spese di progetto (primo ordine, lettera di incarico, contratto o simile) e la data prevista o effettiva di emissione dell'ultima fattura di progetto.

**14 D.** Possono essere finanziate le spese sostenute a partire dall’01/02/2020 e fino a quale data? Sono compresi anche interventi futuri, quali, ad esempio, investimenti fino a febbraio 2021?

**R.** Le spese finanziabili possono essere sostenute nel periodo intercorrente tra il 01/02/2020 ed i dodici mesi successivi all'eventuale comunicazione di ammissione a finanziamento, salvo proroga concessa a norma del paragrafo 7.2.C del Bando.



## Le ali alle tue idee

**14bis D.** Avendo indicato in domanda la data di inizio progetto al 01/02/2020 e ricevuto la comunicazione pec di assegnazione il 15/12/2020 si chiede conferma che il termine ultimo di fine progetto sia fissato al 14/12/2021.

**R.** Si conferma che il termine di ultimazione del progetto (data di emissione dell'ultimo titolo di spesa riferito al progetto) cade dodici mesi dopo la consegna della PEC di ammissione (15/12/2021 nel caso specifico).

**15 D.** Su questo bando è possibile effettuare una proroga? [REV 29.12.2020]

**R.** la proroga è disciplinata dal paragrafo 7.2 C del Bando (due mesi); per i progetti avviati dopo la presentazione della domanda ed entro il 31/01/2021 è possibile richiedere in via straordinaria tre mesi di proroga ai sensi della Deliberazione GRT n. 1243 del 15/09/2020, da motivarsi facendo riferimento alla situazione di emergenza nazionale (periodi di chiusura aziendale forzata, personale in cassa integrazione COVID-19, personale non in presenza con rallentamento delle attività, difficoltà attuative legate alla minore reperibilità di fornitori a causa dell'emergenza sanitaria, ecc.).

**15bis D.** Una azienda nella scheda tecnica di intervento aveva indicato quale termine per la conclusione del progetto il 20 gennaio 2021; considerato che per imprevisti in fase di realizzazione delle opere edili, con sospensione disposta dal Direttore dei Lavori, la conclusione del progetto dovrà slittare di 2 mesi, è necessario presentare richiesta di proroga anche se il bando, al punto 3.3, prevede che il progetto dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione?

**R.** Si conferma che i termini a disposizione per l'ultimazione e la rendicontazione dei progetti sono gli stessi per tutti i beneficiari (dodici mesi dalla ricezione della PEC di ammissione), indipendentemente dall'indicazione inserita nel cronoprogramma. Al riguardo si invita, comunque, ad inserire il cronoprogramma aggiornato sul sistema informativo SIUF.

La proroga deve essere richiesta soltanto per ultimazioni previste oltre i dodici mesi ordinari.

**15ter D.** A seguito delle attuali chiusure delle attività è prevista una proroga della data del 1° febbraio 2021 (data di termine dell'investimento)? Ovvero per le attività soggette a chiusura è possibile chiedere una ulteriore proroga?

**R.** Attualmente il Bando prevede la possibilità di una proroga dei termini di ultimazione pari a due mesi (paragrafo 7.2 C del Bando), per la quale possono essere sicuramente invocati a supporto eventuali mesi di chiusura dell'attività oggetto di finanziamento.

Inoltre, esclusivamente per i progetti che non fossero già avviati alla data di presentazione della domanda di finanziamento, si applica l'ulteriore proroga di tre mesi, in deroga alle previsioni del Bando, prevista dalla Deliberazione n. 1243 del 15/09/2020 in combinato disposto con il D.L. n. 125 07/10/2020 (proroga dello stato di emergenza).

Tale disposizione vale per tutti i progetti avviati a partire dalla data di presentazione della domanda e fino al 31/01/2021 (salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza).

**15quater D.** Nel caso di durata del progetto prevista nella domanda di aiuto in 6 mesi, per ragioni di liquidità, è possibile sfruttare tutti e 12 i mesi previsti dal bando (adeguando il cronoprogramma sul portale SIUF) oppure dobbiamo mantenere 6 mesi e sfruttare le proroghe?



## Le ali alle tue idee

**R.** I termini di realizzazione del progetto sono, in ogni caso, quelli massimi previsti dal Bando (dodici mesi dalla consegna della PEC) salvo proroghe ordinarie (due mesi) o straordinarie (ulteriori tre mesi ex Deliberazione GRT n. 1243 del 15/09/2020).

**16 D.** Il Bando dispone che *“I progetti già avviati alla data di ammissione a finanziamento, ma non ancora ultimati, dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento. In tali casi non si applica la sospensione dei termini di cui alla Deliberazione GRT n. 421/2020, né le successive relative disposizioni attuative straordinarie adottate dagli uffici regionali competenti.”* Che cosa comporta tale disposizione e a cosa fa riferimento?

**R.** La disposizione esclude l'applicazione, ai progetti beneficiari del Bando, delle sospensioni dei termini, introdotte nella primavera 2020, per agevolare i beneficiari di bandi già in attuazione al momento dell'adozione dei provvedimenti da parte della Giunta regionale finalizzati a contrastare lo stato di emergenza.

**16bis D.** Il bando prevede il finanziamento anche delle spese sostenute dal 1° febbraio 2020. Il progetto, con i relativi investimenti, può essere concluso anche prima della ricezione della PEC? Oppure deve necessariamente concludersi successivamente alla ricezione della PEC?

**R.** Il progetto può essere concluso anche prima dell'ammissione formale a contributo, ma potrà essere rendicontato solo successivamente all'adozione dell'atto di finanziamento ed alla conseguente profilazione sul sistema informativo destinato alla rendicontazione.

**16ter D.** Si pone il caso di una società che, avendo presentato domanda sul Bando Fondo Investimenti, risulta assegnataria del finanziamento ed è presente nell'allegato A della Disposizione AU n° 91 del 4.12.2020 – scorrimento graduatoria. Tuttavia non ha ancora ricevuto altra informazione, né la comunicazione a mezzo PEC come previsto dal bando stesso.

**R.** L'allegato A alla disposizione n. 91 del 04/12/2020 contiene le imprese effettivamente finanziate con lo scorrimento di graduatoria, dopo che con il Decreto n. 17945 del 06/11/2020 la Regione Toscana ha provveduto a reperire ulteriori risorse da destinare al Bando Fondo investimenti per euro 107.906.757,00.

Ai sensi del punto 5. della sopraccitata disposizione ed in applicazione del paragrafo 5.6 del “Bando Fondo Investimenti – Aiuti agli investimenti,” entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, verranno effettuati i controlli su un campione pari almeno all'80%, ai sensi della DGR n. 868 del 13/07/2020, a pena di decadenza, in relazione ai requisiti autocertificati/autodichiarati e dichiarati a valere sulle domande presentate, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda”.

Dalla consegna della PEC decorrerà il termine di trenta giorni per l'avvio degli investimenti (qualora non già realizzati, in tutto o in parte). Dalla data della disposizione n. 91, invece, (04/12/2020) decorre l'obbligo per le imprese finanziate di applicare le disposizioni del bando, tra cui quelle relative all'annullamento dei giustificativi di spesa.

A seguito della profilazione sulla piattaforma di rendicontazione, sarà richiesto, all'atto del primo accesso, di aggiornare il cronoprogramma ed il valore degli indicatori di monitoraggio; dopodiché sarà possibile procedere con le richieste di erogazione (a titolo di anticipazione o SAL/SALDO a seconda dello stato di realizzazione dei progetti).



## Le ali alle tue idee

### 1.3 Ammissibilità degli impegni giuridicamente vincolanti

**17 D.** Per le spese sostenute dallo 01/02/2020 fa fede la data di pagamento o la data di emissione fattura/contratto?

**R.** Anche gli impegni giuridicamente vincolanti a supporto della spesa (contratti, lettere di incarico, conferme d'ordine) devono essere datati a partire dal 01/02/2020, pena la non ammissibilità della relativa spesa,.

**18 D.** L'ordine di acquisto di un macchinario può essere antecedente alla data del 01/02/2020 (quindi antecedente alla data di inizio del progetto) fermo restando la data fattura all'interno del periodo di ammissibilità?

**R.** No, l'ordine di acquisto di un macchinario non può essere antecedente al 01/02/2020, pena la non ammissione a contributo.

**19 D.** Se il contratto col fornitore ed il primo acconto riportano una data anteriore al 01.02.2020, mentre gli altri pagamenti (oltre il 50%) sono avvenuti nel periodo successivo al 01.02.2020, questo è causa di non ammissione totale dell'investimento o può essere ammesso almeno il costo sostenuto dopo il 01.02.20?

Nel caso non fosse ammissibile, l'azienda può presentare una variante da comunicare entro i 12 mesi dalla pec di ammissione o dopo cioè nel mese di rendicontazione?

**R.** Come indicato nelle Linee guida, gli impegni giuridici inerenti alle spese di progetto devono avere una data non antecedente al 01/02/2020, pena la non ammissione dei relativi giustificativi di spesa.

La variante può essere presentata entro la data di ultimazione del progetto (cfr. paragrafo 6.1 delle Linee guida), come eventualmente prorogata. Ogni eventuale esigenza in tale senso deve essere formalizzata, tramite la PEC dell'impresa richiedente, alla PEC:

[asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)

con oggetto "*istanza di variante - riapertura piattaforma*", chiedendo la riapertura della piattaforma di domanda.

Per quanto riguarda le variazioni del piano finanziario, la relativa istanza può essere presentata una sola volta entro la data di scadenza del progetto (paragrafo 7.2.A del Bando).

**20 D.** Si chiede se sia ammissibile la spesa per un macchinario fatturata in data 13.02.2020, ma con un documento di trasporto datato 12.12.2019

**R.** Per quanto riguarda l'ammissibilità dei costi dal 01/02/2020 è richiesto che anche le obbligazioni relative alle spese non siano antecedenti a tale data (lettere di incarico, contratti, conferme d'ordine); pertanto, un macchinario consegnato in data 12.12.2019 – ed evidentemente ordinato prima di tale data – non può essere ammesso a contributo non essendo coerente con le finalità del Bando (favorire la ripresa degli investimenti in risposta all'emergenza epidemiologica).

**21 D.** Se, una volta ottenuto il finanziamento, si dovesse cambiare fornitore (fermo restando l'importo), il finanziamento decadrebbe?

**R.** Non sono previsti vincoli sul fornitore.



## 2 SPESE AMMISSIBILI

**22 D.** Quali sono i vincoli percentuali gravanti sulla composizione del costo totale dell'intervento?

**R.** Si conferma che, fatto 100 l'importo totale ammissibile dell'intervento, le spese per capitale circolante ammesse possono rappresentare al massimo il 30%, mentre non sussistono vincoli per le altre tipologie di spesa (fatta salva la progettazione e D.L. che può risultare al massimo pari al 10% delle spese per opere edilizie)

**22bis D.** Rispetto al concetto di pertinenza, cosa si intende per "attività previste dal progetto", considerato che molti progetti prevedono il solo acquisto di un bene e che le domande non erano articolate in attività da svolgere? E per congruità?

**R.** il principio di pertinenza della spesa è espressamente previsto per tutte le agevolazioni, in particolare dall'art. 2 del DPR n. 22 del 05/02/2018 che disciplina l'ammissibilità delle spese per i fondi SIE. Nel caso specifico del Bando Fondo Investimenti Toscana si fa riferimento alla pertinenza con l'attività principale del soggetto beneficiario oggetto di finanziamento ed al legame con la sede di progetto indicata in domanda di finanziamento.

La congruità fa riferimento all'entità del costo oggetto di rendicontazione, che non deve essere manifestamente sproporzionato rispetto al tipo di bene o servizio cui si riferisce.

### 2.1 Immobili

**23 D.** L'immobile deve essere di proprietà del soggetto beneficiario o può essere anche in affitto?

**R.** L'immobile oggetto di intervento deve essere nella disponibilità del soggetto beneficiario; le spese edilizie devono, in ogni caso, essere iscritte tra i cespiti ammortizzabili (anche, eventualmente, come "intervento su beni di terzi").

**23bis D.** Qualora un'azienda volesse effettuare un investimento per sostituire gli infissi, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza energetica degli uffici, è necessario che la sede oggetto di investimento sia di proprietà dell'azienda beneficiaria? O sono ammissibili costi di investimenti anche presso sedi in affitto?

**R.** Gli interventi su beni di terzi, regolarmente iscritti tra le immobilizzazioni di bilancio (se ricorre il caso) e previo assenso del proprietario, se dovuto, sono ammissibili. Si tenga però presente il vincolo di destinazione (otto anni) gravante sui beni oggetti di contributo a decorrere dall'erogazione del saldo ai sensi del paragrafo 6.1, punto 14 del Bando.

**23ter D.** Nel caso di un complesso turistico (resort) con sede in Toscana dato in gestione, con regolare contratto di affitto di attività, ad una società con sede anch'essa in Toscana, (con codice



## Le ali alle tue idee

ATECO rientrante nella lista autorizzata), la richiesta di finanziamento può essere richiesta anche da quest'ultima?

**R.** Il titolare di una delle attività con codice ATECO ammissibile può presentare domanda anche per realizzare interventi su beni di terzi condotti in base a idoneo titolo di disponibilità.

**24 D.** Nella rendicontazione delle spese relative agli immobili, tra la documentazione da produrre vi sono: contratto o documento equipollente stipulato con l'impresa affidataria dei lavori edili; Che cosa si intende per documento equipollente? Va bene un preventivo lavori controfirmato?

**R.** Il preventivo controfirmato può essere un documento idoneo.

**24bis D.** Se si devono eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, si deve presentare un titolo abilitativo al Comune entro 30gg dalla data di ricevimento della PEC anche se tali lavori rientrano in interventi di edilizia libera e comunque non saranno eseguiti nell'immediato?

**R.** La realizzazione delle opere edilizie di progetto deve rispettare le procedure previste dalla vigente legislazione edilizia ed urbanistica, senza alcun aggravio per l'ottenimento del contributo. In caso di edilizia libera non sono richiesti titoli abilitativi, ma farà fede l'attestazione di conformità delle opere e di agibilità rilasciata dall'esecutore e/o dal tecnico incaricato della direzione lavori.

Ai fini dell'avvio a realizzazione entro i termini previsti dal Bando, occorre assumere un obbligo giuridico riferibile al progetto (lettera di incarico, conferma d'ordine, contratto, o simili) entro trenta giorni dalla comunicazione (PEC) di formale ammissione a contributo.

**24ter D.** In caso di interventi di 'Manutenzione straordinaria' è opportuno presentare al SUAP la SCIA edilizia?

**R.** Per quanto riguarda gli interventi edili, gli adempimenti formali devono attenersi alla vigente legislazione edilizia ed ai regolamenti edilizi locali.

**25 D.** Una impresa che ha aperto un punto vendita a fine febbraio ha effettuato, oltre che spese di arredo/impianti, anche interventi di messa in opera del PVC e spese di imbiancatura; queste ultime due spese in quale macrovoce vanno inserite? Si tratta di investimenti di manutenzione straordinaria, che dovrebbero rientrare nella tipologia "Interventi su Immobili". Se è corretta tale classificazione, quali documenti oltre a fatture, contratti, bonifici occorre produrre?

**R.** Premesso che si tratta di spese ammissibili in generale, si tratta di verificare qual è il trattamento contabile che l'impresa, conoscendo il contesto specifico in cui si inseriscono tali costi, ha riservato a tali spese: potrebbe considerarle manutenzioni ordinarie e gestirle come costi di esercizio (imputazione al 100% a conto economico) ed in tal caso sarebbero afferenti alla voce "capitale circolante"; oppure potrebbe imputarle alla voce "fabbricati", se considerate spese di intervento straordinario sugli immobili sede dell'attività di impresa; in questo secondo caso, si dovrà allegare alla rendicontazione anche la relativa pratica edilizia, se prevista dalle vigenti norme in materia, al fine di attestare la regolarità procedurale dei lavori effettuati ed il rispetto delle disposizioni in tema di agibilità degli ambienti; si ricordi che, in ogni caso, deve esserci coerenza fra trattamento contabile civilistico e imputazione dei costi sul Bando, in quanto si tratta di un aspetto oggetto di verifica.



## Le ali alle tue idee

**26 D.** Risulta ammissibile la spesa per un tecnico che riprogetta gli spazi interni degli uffici, ai sensi dei nuovi protocolli Covid, tra le spese di progettazione e direzione lavori nel limite, ovviamente, del 10% dell'investimento ammesso?

**R.** La tipologia di prestazione professionale ipotizzata appare coerente con le finalità del Bando e le disposizioni in tema di ammissibilità delle spese, fermo restando che l'effettiva ammissibilità non può prescindere dall'inserimento della stessa in un contesto progettuale ben preciso rispetto al quale devono essere rispettati i principi generali di cui al paragrafo 2.1 delle Linee guida (pertinenza al progetto in particolare).

Si ricorda, inoltre, che le spese di progettazione e direzione lavori possono essere ammesse esclusivamente in rapporto a spese relative ad "interventi sugli immobili", come codificati al paragrafo 3.4 del Bando.

**26bis D.** In fase di predisposizione della domanda è stata indicata come sede del progetto solo la Sede legale, ma in realtà alcuni lavori oggetto del Bando sono stati eseguiti nell'unità locale ad un altro indirizzo. Possono essere comunque ammesse tali spese? Si deve produrre il titolo che attesta la proprietà di entrambe le Unità?

**R.** La sede di realizzazione dell'intervento può essere una soltanto e corrispondente al codice ATECO comunicato in sede di presentazione della domanda di finanziamento. Si può presentare istanza di variazione della localizzazione del progetto, formalizzando un richiesta ufficiale di variazione anagrafica, ma sostituendo la sede iniziale di intervento con l'unità locale.

A tal fine, l'impresa interessata deve comunicare a mezzo PEC la variazione della sede legale ed operativa su cui verrà effettuato il progetto, allegando visura camerale aggiornata dalla quale si evinca tale sede. Presso tale sede dovrà svolgersi un'attività economica, identificata come primaria, identificata da un codice ATECO presente tra quelli ammissibili ai sensi del bando.

La comunicazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo:

[asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)

indicando nell'oggetto "*variazione se legale ed operativa Bando Fondo Investimenti CUP\_\_*".

Si rammenta che se la nuova sede operativa avesse un codice primario diverso da quello della sede indicata e prevista nella Domanda presentata, ciò potrebbe comportare lo spostamento del progetto da un settore ad un altro e la non finanziabilità del progetto stesso.

**27 D.** Possono essere fatti i lavori di ristrutturazione su un immobile che alla data della domanda non è di proprietà dell'azienda, ma lo diverrà sicuramente nell'arco dei 12 mesi di progetto?

**R.** Sì, la titolarità ai sensi del bando deve essere dimostrata in sede di rendicontazione.

**27bis D.** nel caso in cui l'impresa beneficiaria si stia ampliando, affittando ulteriori spazi (fondo attiguo) dello stesso immobile attualmente posseduto, è necessario verificare la categoria catastale con cui sono censiti i nuovi spazi oppure è sufficiente essere certi che siano destinati ad attività produttiva/commerciale?

**R.** La destinazione d'uso di un immobile è prevista dalle disposizioni urbanistiche e può essere desunta da un certificato di agibilità o da una visura catastale. Ai fini della rendicontazione dei costi dei locali di cui trattasi nell'ambito del Bando, è richiesto che ci sia compatibilità tra la destinazione d'uso dei locali e l'attività oggetto di finanziamento.





## Le ali alle tue idee

Per quanto desumibile dal quesito proposto, si potrebbe ritenere che la destinazione d'uso dei locali in esame debba essere "servizi" o "commerciale". In caso di destinazione d'uso difforme, dovrebbe essere attivata un'apposita istanza di modifica della destinazione d'uso, previa verifica della compatibilità della variazione con le disposizioni urbanistiche in essere e con le specifiche caratteristiche delle condizioni dell'immobile (il regolamento condominiale in cui ha sede l'immobile potrebbe vietare certe destinazioni d'uso, pur se previste in astratto dalle disposizioni comunali, oppure l'immobile potrebbe non possedere i requisiti minimi in termini di superfici degli ambienti o di rapporti aeroilluminanti prescritti per certe destinazioni).

**28 D.** Sono state imputate in domanda spese relative ad una specifica unità locale, per cui, in base al contratto di affitto, sono stati sostenuti degli investimenti (spese di ristrutturazione) in data antecedente alla data di apertura in Camera di Commercio, ma sempre dopo il 01/02/2020, come da bando; questa temporalizzazione era necessaria in quanto non si poteva attivare in Camera di Commercio la sede operativa prima della ristrutturazione, essendo inagibile; si chiede se siano ammissibili le spese di ristrutturazione sostenute prima dell'attivazione della unità locale, ma dopo la data della stipula del contratto.

**R.** Fermo restando che l'effettiva ammissibilità non può prescindere dall'inserimento della stessa in un contesto progettuale ben preciso rispetto al quale devono essere rispettati i principi generali di cui al paragrafo 2.1 delle Linee guida (pertinenza al progetto in particolare), la ricostruzione temporale degli eventi come prospettata non sembra porre criticità.

Sembra corretto che la sede di progetto sia stata attivata formalmente, presso il Registro delle Imprese, soltanto a seguito del perfezionamento degli adempimenti connessi con l'agibilità dei locali (requisito peraltro da documentare ed oggetto di verifica specifica - al pari della disponibilità dei locali - in sede di controllo della rendicontazione di spesa nel caso di costi inerenti ad opere edilizie).

Pertanto, i costi sostenuti dopo l'attivazione del contratto di affitto (e successivamente al 01/02/2020), anche se antecedenti alla data di attivazione formale della sede operativa, presso il Registro delle imprese, sono da considerarsi ammissibili, purché, ovviamente, tale sede sia attiva al momento della rendicontazione di spesa e risulti come localizzazione del progetto negli atti di ammissione a finanziamento; a tal fine dovrà essere esibito anche un contratto di lavori o una conferma d'ordine nei confronti della ditta esecutrice dei lavori edili avente data non antecedente al 01/02/2020, come previsto dalle Linee guida approvate in allegato al bando.

**29 D.** Nel caso in cui i lavori o i beni acquistati siano sostenuti per una porzione di fabbricato oggetto di locazione da parte di una impresa terza, possono essere ammissibili?

**R.** Gli interventi su beni di terzi sono ammissibili; in sede di rendicontazione dovrà essere allegata la relativa documentazione (assenso specifico del proprietario o autorizzazione ex ante contenuta nel contratto di locazione, pratica edilizia ai sensi della vigente disciplina edilizia e urbanistica).

**29bis D.** Nel caso in cui un'azienda affitti parte dei propri spazi ad un'altra attività ed effettui lavori sul tutto l'immobile compresi gli spazi affittati, è possibile rendicontare tutte le spese oppure occorre fare una distinzione? Nel caso di distinzione è sufficiente nel corpo della fattura specificare gli interventi sugli spazi utilizzati dall'impresa beneficiaria e gli spazi affittati? Ad esempio



## Le ali alle tue idee

installazione di impianto fotovoltaico, impianto idraulico e lavori edili di efficientamento energetico.

**R.** Le spese di progetto, ai fini di ammissione a contributo, devono essere pertinenti all'attività finanziata, cioè direttamente e funzionalmente collegate in via esclusiva alla sede di progetto nella quale si svolge l'attività principale del soggetto beneficiario oggetto di finanziamento e riferita al codice ATECO dichiarato in domanda di finanziamento.

In caso di possibile promiscuità delle spese con attività estranee al progetto e riferibili addirittura ad un soggetto terzo, occorre fornire adeguata documentazione tecnica che permetta di evidenziare, in modo chiaro ed inequivocabile, quali siano le spese riferite ai lavori di pertinenza esclusiva dell'attività finanziata (tavole di progetto, computi metrici specifici, relazioni tecniche); la fatturazione dovrà risultare coerente con tale documentazione tecnica.

Considerato che i lavori in esame sono riferiti all'intero immobile sarà anche opportuno evidenziare, nella suddetta documentazione, l'intervento complessivo ed enucleare quindi la porzione specifica oggetto di contributo.

**30 D.** Relativamente agli interventi sugli immobili, quali tipologie di interventi sono considerati ammissibili e quali no? In particolare, il rifacimento della pavimentazione, l'imbiancatura, la sostituzione delle porte, la manutenzione degli ascensori, possono rientrare nel "mantenimento conservativo"?

**R.** Come indicato espressamente dal Bando (paragrafo 3.4) "*ai fini di qualificazione degli interventi edilizi ammissibili si applicano le disposizioni previste dalla vigente legislazione edilizia*", in particolare l'art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi) del DPR n. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.ii., con esclusione delle nuove edificazioni. I costi di cui trattasi sono oggetto di contabilizzazione tra i beni ammortizzabili, condizione oggetto di verifica in sede di controllo della rendicontazione di spesa.

Si ricorda che le eventuali manutenzioni ordinarie (ad es. imbiancatura), che ragionevolmente sono contabilizzate come costi di esercizio, possono essere imputate alla categoria "spese per capitale circolante", nei limiti del 30% del costo totale ammissibile del progetto.

**31 D.** Riguardo la "Realizzazione di interventi sugli immobili", vi sono alcune tipologie di lavori, tra quelli espressamente previsti dal bando, come l'eliminazione di barriere architettoniche (che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio) o l'installazione di pompe di calore aria-aria (che possono rientrare tra i lavori di incremento dell'efficienza energetica), per i quali non serve alcun permesso né alcuna comunicazione; tali lavori sono in regola con la vigente disciplina edilizia e urbanistica, ma mancano di qualsiasi documentazione edilizia trasmessa ad un ente territorialmente competente. In tali casi, per il paragrafo 3.1 - punto 5 della "documentazione da trasmettere", è sufficiente l'attestazione della regolarità edilizia ed urbanistica dei lavori rilasciata dalla ditta affidataria dei lavori o da un direttore dei lavori?

**R.** Nel far riferimento alla conformità con la vigente disciplina edilizia ed urbanistica si intendono recepire anche gli ultimi interventi normativi volti ad integrare il Testo Unico per l'edilizia con la codifica della cosiddetta "attività edilizia libera" (Decreto MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2 marzo 2018 in GU n.81 del 07/04/2018).



## Le ali alle tue idee

In tali casi sarà sufficiente esibire la documentazione attestante la regolarità dell'esecuzione o installazione rilasciata dall'esecutore o dal tecnico incaricato della direzione lavori.

**31bis D.** Si può far rientrare nel progetto una ristrutturazione la cui pratica edilizia sia stata avviata prima di febbraio 2020, ma i cui costi siano sostenuti dopo tale data?

Sì, purché il contratto dei lavori sia stato stipulato dopo il 01/02/2020.

**32 D.** Con riferimento alla “manutenzione di immobili”, si richiedono le seguenti delucidazioni:

a) sono ammesse le spese sostenute (fatturate) dal 01/02/2020 nel caso di autorizzazione Comunale ed inizio attività che decorre da data antecedente al 01/02/2020?

b) sono ammesse le spese sostenute dal 01/02/2020, per manutenzione ordinaria di immobili su beni di terzi non oggetto di richiesta autorizzativa preventiva al Comune (esempio: imbiancatura locali interni /piccolo lavoro in cartongesso a soffitto/ ecc...)?

c) è corretto che le spese di manutenzione su immobili di proprietà di terzi (Leasing/affitto) siano inserite fra le voci di Bilancio della società che sostiene le spese fra le Immobilizzazioni Immateriali, come da Principi Contabili OIC?

d) sono ammesse le spese sostenute dal 01/02/2020 per la sostituzione di impianti?

**R.** a) Sì; si ricorda, al riguardo, che per tutte le categorie di costo anche la data di sottoscrizione di contratti, di conferme d'ordine o, in mancanza, di emissione delle fatture, deve essere pari o successiva al 01/02/2020, pena la NON ammissione a contributo;

b) le spese per realizzazione di interventi su beni immobili devono essere direttamente connesse al progetto ammesso a finanziamento e risultare direttamente funzionali all'attività ordinaria e tipica dell'impresa beneficiaria; ai fini dell'ammissione a contributo le relative opere devono essere in regola con la vigente disciplina edilizia ed urbanistica, come risultante da idonea documentazione amministrativa. Sono effettivamente finanziabili in questa categoria (non soggetta ad alcun limite percentuale rispetto all'entità del progetto) gli interventi qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento ai sensi della vigente legislazione edilizia ed urbanistica; sono, altresì, ammissibili gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di adozione di misure antisismiche come definiti dalla specifica legislazione di settore; l'effettiva ammissione a contributo è poi subordinata alla registrazione dei suddetti costi nel libro dei beni ammortizzabili, ai sensi della vigente disciplina civilistica e dei principi contabili OIC.

Eventuali interventi di manutenzione sugli immobili non riconducibili ad alcuna delle categorie di intervento edilizio sopra richiamate o non soggette a contabilizzazione tra le immobilizzazioni di bilancio, potrebbero eventualmente essere ricondotti nell'ambito delle spese per capitale circolante (categoria soggetta al limite del 30% del costo totale di progetto);

c) Sì, si applicano i punti A.22 e A.23 dell'Appendice A al principio contabile OIC n. 24.

d) Sì, fermi restando i principi generali di ammissibilità (pertinenza della spesa, ovvero diretto e funzionale collegamento con le attività previste dal progetto e congruità rispetto ad esse).

**32bis D.** Tra le spese relative agli interventi sugli immobili possono essere inclusi i rifacimenti di impianti elettrici oppure le nuove realizzazioni di impianti elettrici ?



## Le ali alle tue idee

R. Sì, le spese edilizie comprendono anche le spese relative agli impianti considerati parte integrante dell'immobile (elettrico, idrico, gas e simili, cosiddette opere assimilate alle opere edilizie).

**33 D.** L'impianto elettrico, di condizionamento a pompa di calore e l'impianto di allarme possono essere inseriti nella categoria "impianti e macchinari" ed essere poi rendicontati come tali o è necessario inserirli nella sezione manutenzione straordinaria dell'immobile?

R. Di norma la categoria "impianti e macchinari" fa riferimento agli impianti di produzione; gli impianti oggetto di esemplificazione nel quesito (cosiddetti "impianti generici") sono connessi alla funzionalità degli edifici e dovrebbero, a rigore, essere inseriti in tale categoria di spesa. La relativa classificazione, comunque, può seguire le regole di contabilizzazione ritenute più appropriate anche in base alla specifica prassi e situazione aziendale, senza inficiare per questo l'ammissione a contributo; ai fini del riconoscimento quale costo ammissibile è rilevante, piuttosto, la pertinenza delle spese di cui trattasi al progetto e la connessione con l'attività caratteristica dell'impresa proponente, da relazionare opportunamente anche in sede di rendicontazione di spesa.

**34 D.** Per quanto riguarda l'intervento sugli immobili, è ammissibile la spesa per fare il "cappotto" dell'immobile aziendale?

R. Sì, nel rispetto dei criteri generali di ammissibilità (paragrafo 2.1 delle Linee guida) e dei requisiti specifici indicati al paragrafo 3.1; l'intervento deve essere funzionale allo svolgimento dell'attività tipica dell'impresa e riferito ad immobili localizzati presso la sede o unità locale dell'impresa beneficiaria

**35 D.** Il rifacimento del tetto può essere incluso nelle spese ammissibili degli interventi sugli immobili?

R. Premesso che l'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti degli atti di ammissione a finanziamento, la spesa relativa al rifacimento del tetto dei locali aziendali può rientrare tra le spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei criteri generali di ammissibilità di cui al paragrafo 2.1 delle Linee guida in tema di pertinenza e congruità della spesa.

**35bis D.** Nel caso di impresa che ha previsto interventi di rifacimento del tetto a copertura dell'immobile, sono ammissibili anche le voci di smontaggio e conferimento a discarica eseguiti dal fornitore per la sostituzione e ripristino della nuova copertura?

R. Per quanto riguarda l'intervento ipotizzato, l'imputazione dei costi accessori al progetto agevolato è legata al trattamento contabile degli stessi, in applicazione dei vigenti principi contabili OIC: se tali voci saranno imputate ad incremento del costo dell'immobile, potranno confluire nella categoria "interventi sugli immobili", diversamente dovranno essere imputate al "capitale circolante" (soggetto al limite del 30%).

**36 D.** Sono spese ammissibili lo smaltimento e rifacimento di un tetto in amianto?

R. Fermo restando che l'effettiva ammissibilità non può prescindere dall'inserimento della stessa in un contesto progettuale ben preciso rispetto al quale devono essere rispettati i principi generali di



## Le ali alle tue idee

cui al paragrafo 2.1 delle Linee guida (pertinenza al progetto in particolare), il costo proposto potrebbe ritenersi ammissibile. In sede di rendicontazione potrà essere richiesta specifica documentazione inerente gli specifici obblighi di legge previsti per il censimento e lo smaltimento di parti in amianto presenti negli immobili aziendali.

**37 D.** Le spese di ripavimentazione di un piazzale facente parte dell'unità locale di un'azienda sono ammissibili? l'azienda ha l'unità locale in comodato d'uso; è ammissibile come l'affitto?

**R.** L'effettiva ammissibilità di un costo non può prescindere dall'inserimento dello stesso in un contesto progettuale ben preciso rispetto al quale devono essere rispettati i principi generali di cui al paragrafo 2.1 delle Linee guida approvate in allegato al Bando; tra questi si richiama, in particolare, la pertinenza al progetto, ossia il legame diretto e funzionale con il progetto proposto a finanziamento, e la congruità rispetto ad esso; in base, inoltre, al paragrafo 3.1 del Bando, si ricorda che le spese di natura edilizia sono ammissibili a condizione che siano direttamente funzionali all'attività ordinaria e tipica dell'impresa beneficiaria, come risultante dalla relazione tecnica e dalla ulteriore documentazione a corredo della rendicontazione di spesa.

Il comodato è, di norma, a titolo gratuito, per cui si tratta di capire a quale costo si faccia riferimento; in generale, comunque, le spese connesse alla disponibilità dei locali aziendali, nei quali si realizza l'attività tipica o caratteristica, sono ammissibili.

**38 D.** Fra gli interventi sugli immobili sono ammissibili quelli effettuati ai fini dell'adozione delle misure antincendio? nel caso specifico, si tratta di manodopera muratura/idraulica/elettrica per parete antincendio e di realizzazione di pannelli di copertura di lana minerale e di cartongesso. La spesa è infatti direttamente funzionale allo svolgimento in sicurezza, nei locali dell'azienda, dell'attività produttiva.

**R.** Le tipologie di intervento edilizio indicate al paragrafo 3 delle Linee Guida fanno riferimento alla nomenclatura degli interventi edilizi prevista nella specifica legislazione di settore. L'intervento ipotizzato rientra probabilmente nella categoria "manutenzione straordinaria". Si fa salvo, in ogni caso, l'apprezzamento professionale del tecnico incaricato della pratica edilizia.

**38bis D.** Si chiede un chiarimento sulle spese ammissibili rientranti nella categoria di costo "ristrutturazione edilizia".

In particolare, sono ammissibili spese di tipo grafico (ad esempio installazione di insegne e decorazioni murarie) poste all'esterno e all'interno dello stabilimento aziendale?

Nel caso specifico di un gruppo aziendale la cui capogruppo, beneficiaria del contributo, ha sostenuto le spese di cui sopra nello stabilimento aziendale in cui sono presenti anche le altre due società, è possibile ammettere tali spese posto che il costo verrà sostenuto interamente dalla capogruppo?

**R.** Le definizioni di intervento edilizio utilizzate nel Bando sono quelle del Testo Unico per l'Edilizia (DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.).

L'installazione di un'insegna non rientra tra gli interventi di natura edilizia; di norma il costo di realizzazione di un'insegna da apporre sui locali aziendali è riferito alla categoria "altri beni" delle immobilizzazioni materiali; come tale può rientrare nella categoria corrispondente di costo ammissibile prevista dal Bando.

Ai fini di ammissione a contributo, però, il suddetto costo deve rispondere ai seguenti requisiti:



## Le ali alle tue idee

- sostenimento diretto da parte del soggetto beneficiario (fattura e pagamento);
- avere un rapporto di funzionalità diretta con il progetto ammesso e destinazione esclusiva rispetto all'attività dell'impresa beneficiaria; se si tratta di un bene promiscuo (la cui utilità, come sembra di capire, si estende ad altri soggetti, diversi dall'impresa beneficiaria), non può essere ammesso a contributo.

Per quanto riguarda, invece, le decorazioni murarie potrebbero essere riferite alla categoria "capitale circolante" (manutenzioni); si tratta di capire, nello specifico, quale sia il trattamento contabile adottato per questi costi (incremento di valore degli immobili aziendali? costi operativi imputati interamente a conto economico nell'esercizio?)

### 2.1.1 Fattispecie di esclusione

**39 D.** Per quanto riguarda la realizzazione di interventi sugli immobili in termini di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo è considerata ammissibile a contributo la spesa sostenuta in quota parte, dove la fattura relativa all'intervento risulta intestata direttamente al condominio e viene pagata in quota parte mediante versamento sul C/C intestato al condominio? In questo caso la fattura non risulta intestata al beneficiario del contributo ed il versamento della quota di sua spettanza avverrebbe sul C/C intestato al condominio, sarà poi l'amministratore a pagare la fatture del fornitore dell'intervento di manutenzione straordinaria disponendo il bonifico dal C/C intestato al condominio.

**R.** Le fatture di progetto devono essere intestate direttamente al soggetto beneficiario, pena la non ammissione a valere sui fondi FESR.

**40 D.** I canoni di affitto sono ammissibili se la proprietà è di una società immobiliare i cui soci sono gli stessi dell'azienda beneficiaria?

**R.** NO, si veda la sezione costi esclusi delle Linee Guida (paragrafo 4).

**41 D.** Sono ammissibili progetti che prevedono l'ampliamento (opere murarie ed impiantistica) dell'immobile aziendale A acquisendo l'immobile attiguo B?

Si precisa che al momento della domanda l'azienda svolge l'attività nell'immobile A, che è dunque unità operativa; mentre l'immobile B, oggetto di ampliamento, non è unità aziendale in quanto la società non detiene ancora la disponibilità del bene. Alla fine del progetto l'immobile B verrà accatastato come unica unità assieme all'immobile A.

In caso di ammissibilità del suddetto progetto, è corretto indicare come indirizzo di ubicazione del progetto quello relativo all'immobile A?

**R.** l'acquisto di immobili e le nuove edificazioni non costituiscono un costo ammissibile (cfr. paragrafo 3.1 delle Linee Guida).

**41bis D.** In riferimento all'ampliamento, considerato che non sono ammesse nuove edificazioni, si chiedono maggiori informazioni in merito alla delimitazione del concetto di ampliamento come previsto dal bando e il tipo di valutazione che verrà fatta. Ad esempio, si presenta il caso di un'impresa che nel proprio immobile in cui svolge l'attività ha una pertinenza (di fatto un piccolo cortile) adiacente ad esso e che per estendere la propria produzione con inserimento di nuovi macchinari intende parzialmente edificare tramite la costruzione di un vano, connesso



## Le ali alle tue idee

all'immobile, e il relativo adeguamento impiantistico. Si specifica che in base alla normativa l'intervento non richiede permesso di costruire ma solo una SCIA.

Si chiede tale fattispecie possa rientrare nel concetto di ampliamento o trattasi di nuova edificazione.

**R.** Le categorie edilizie utilizzate fanno riferimento, come indicato espressamente nel Bando e nelle linee guida, alle definizioni contenute nell'art. 3 del DPR n.380/2001 e ss.mm.ii. (Testo unico dell'edilizia); a tal fine farà fede la qualificazione dell'intervento utilizzata dal tecnico incaricato per la presentazione della pratica edilizia (SCIA) all'ente competente; ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.6 del T.U. sopraccitato, non costituiscono nuova edificazione "*gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume NON superiore al 20% del volume dell'edificio principale*"; sono, invece, da considerarsi esclusi dal bando, in quanto "nuove edificazioni", tutte le categorie edilizie comprese nell'art. 3, comma 1, lettera e, del DPR n. 380/2001 ("interventi di nuova costruzione");

**41ter D.** Si pone il caso di un albergo che voglia acquistare un terreno strettamente adiacente alla propria struttura che sarà utilizzato per ampliare il parcheggio e altre piccole opere non di nuova edificazione (soprattutto giardino e orto); tale acquisto può rientrare tra le spese finanziabili?

**R.** L'acquisto di terreni non rientra tra le spese ammissibili previste dal paragrafo 3.4 del bando.

**42 D.** nel caso in cui una società immobiliare, con sede legale in Toscana, gestisca un immobile di proprietà oggetto degli investimenti sito anch'esso in Toscana, ma ad un diverso indirizzo ed in CCIAA non sia stata aperta nessuna unità locale legata all'immobile oggetto di investimento, in quanto l'immobile viene gestito, ma in esso la società immobiliare non ha nessun ufficio, le spese realizzate in tale immobile sono ammissibili?

**R.** Gli immobili oggetto di intervento devono riguardare una unità operativa presso la quale il soggetto beneficiario ha (o avrà al momento della realizzazione del progetto) la sede o una unità locale.

Le spese sostenute (paragrafo 2.2, secondo capoverso, punto 2 del Bando) devono in ogni caso riferirsi in via esclusiva alla sede o unità locale destinataria dell'intervento e localizzata sul territorio regionale.

Eventuali spese sostenute su immobili che, all'atto della realizzazione dell'intervento e di sostenimento dei relativi costi, non siano formalmente identificate (visura CCIAA) come sede o unità locale sul territorio regionale dell'impresa beneficiaria, non sono ammissibili ai contributi del Bando in esame.

**43 D.** Un'azienda ha chiesto parte del contributo per lavori di ristrutturazione straordinaria da eseguire sull'immobile di sua proprietà dove svolge l'attività produttiva. La stessa azienda vorrebbe alienare questo immobile ad un terzo, continuando però la propria attività e pagando il canone di affitto al nuovo proprietario; da proprietaria dell'immobile diventerebbe, quindi, locataria. È ammissibile tale ipotesi? come deve essere considerata dal momento che non si avrebbe una variazione del beneficiario? Rientra in un'ipotesi di alienazione prevista nel punto 14.a del paragrafo 6 sugli obblighi del beneficiario?

**R.** Le spese per opere murarie devono essere iscritte tra i beni ammortizzabili ai fini dell'ammissione a contributo; pertanto, nel caso di realizzazione di lavori di ristrutturazione su un



## Le ali alle tue idee

immobile che poi viene ceduto a terzi, viene meno la condizione di ammissibilità; diversamente è ammissibile il sostenimento di costi per lavori su beni di terzi.

Se i lavori sono eseguiti sull'immobile di cui trattasi PRIMA della cessione a terzi, con relativa stipula del contratto di locazione, non potranno essere ammessi a contributo i relativi costi, dato che il valore dei lavori iscritto a cespiti sarà trasferito unitamente all'immobile.

Ai fini dell'ammissione a contributo, i costi dei lavori di manutenzione devono essere sostenuti dal soggetto beneficiario DOPO la sottoscrizione del contratto di locazione.

Non rileva in modo sostanziale ciò che è stato indicato in domanda, essendo comunque rinviata alla fase di rendicontazione la verifica puntuale in merito all'ammissibilità dei costi.

### 2.2 Immobilizzazioni materiali

**44 D.** Ai fini della rendicontazione dei progetti finanziati a valere sul bando investimenti, in quale categoria di spesa devono essere inserite le seguenti spese:

- Impianto relativo alla rete aziendale internet e intranet;
- Impianto di condizionamento;
- Impianto di allarme.

**R.** La rendicontazione deve seguire l'impostazione della domanda di finanziamento iniziale, nell'ambito della quale tali spese sono state previste. Salva diversa valutazione contabile del soggetto beneficiario alla luce dello specifico contesto di impresa in cui tali spese sono sostenute, si ritiene che si tratti di "immobilizzazioni materiali", salvo che per la natura degli interventi non sia più appropriata la classificazione come "intervento sugli immobili".

**44bis D.** Si pone il caso di *"portone di magazzino con porta pedonale con serratura, chiudi porta aereo, soglia ribassata, microinterruttore, motorizzazione a uomo montato su albero con quadro elettrico cablato e pulsantire sali/scendi e stop"*, difficile da inserire tra le sottovoci della macro categoria di immobilizzazioni materiali. Nel piano originario presentato la voce di spesa individuata per suddetto bene è stata "macchinari e attrezzature", si può mantenere a rendiconto quell'inquadramento o si deve inserire in altra voce?

**R.** L'imputazione di una spesa ad una delle categorie ammissibili previste dal bando segue il trattamento contabile civilistico; pertanto, se i beni di cui trattasi sono iscritti nel libro dei beni ammortizzabili tra i macchinari ed attrezzature, questa sarà anche la categoria di spesa da utilizzare ai fini di rendicontazione (immobilizzazioni materiali).

**45 D.** Le opere relative ad una struttura leggera, come pergolati o *dehor*, sostituzione della copertura in telo e chiusura mobile a mezzo vetri, possono essere considerati come manutenzione straordinaria o semplicemente come costruzioni leggere e quindi rientranti nella voce mobili, arredi e altri beni funzionali all'attività d'impresa?

**R.** La natura dei costi, in relazione alla specifica realtà di impresa, deve essere identificata, in sede di contabilizzazione degli stessi, dai responsabili della contabilità aziendale e nel rispetto dei vigenti principi civilistici e contabili; l'imputazione a valere sul Bando in una specifica categoria discende dal trattamento contabile suddetto, la cui coerenza con la contabilità aziendale può essere oggetto di verifica, in sede di controllo in loco a campione dei progetti finanziati.





## Le ali alle tue idee

**46 D.** L'efficientamento energetico relativo a strutture leggere può essere ammissibile? Può essere costituito solo dal cambiamento degli infissi?

**R.** Pure in presenza di un formale ammissibilità di un costo in base alla natura qualitativa del bene o servizio acquisito, l'effettiva ammissibilità a contributo non può essere definita ex ante in modo generale ed astraendo dalla specifica ed effettiva rendicontazione di spesa. Si richiamano, al riguardo, i criteri generali di ammissibilità della spesa di cui al paragrafo 2.1 delle Linee guida, con particolare riguardo alla pertinenza del singolo costo al progetto ammesso ed al legame diretto e funzionale all'attività ordinaria e tipica dell'impresa beneficiaria.

**47 D.** Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di Impianti tipo Videosorveglianza/Controllo Accessi, Impianto illuminazione e Domotica, Sistema Antintrusione, impianto fotovoltaico ecc...

**R.** In via preliminare occorre precisare che la specifica ed effettiva ammissibilità di un costo (o di un insieme di costi) può essere valutata compiutamente soltanto a fronte di una effettiva rendicontazione di spesa e nel contesto dello specifico progetto ed attività di impresa oggetto di agevolazione. In termini generali si ritiene che la tipologia di impianti esemplificata possa rientrare tra i costi ammissibili previsti dal bando Fondo investimenti Toscana (immobilizzazioni materiali - macchinari e impianti).

Nello specifico, dovrà essere verificato il rispetto dei requisiti generali di ammissibilità di cui al paragrafo 2.1 delle Linee Guida, con particolare riferimento alla pertinenza (connessione diretta e funzionale) delle spese rispetto all'attività tipica dell'impresa beneficiaria.

**48 D.** Si presenta il caso di acquisto di stampi che non rappresentano una mera sostituzione, ma permettono di ampliare la funzionalità di un macchinario esistente, non oggetto di finanziamento; si richiede se possa essere interpretato alla stregua di quanto previsto per la normativa Sabatini da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che esclude:

*"1. i beni che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità;"*

considerando che gli stampi aggiungono possibilità di nuovi prodotti ad un macchinario esistente, si richiede se possano ritenersi ammissibili.

**R.** Premesso che l'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti degli atti di ammissione a finanziamento, si può ritenere sicuramente applicabile al Bando l'esemplificazione ministeriale del concetto di "autonomia funzionale" di un'attrezzatura finanziabile

**48bis D.** Se un'azienda aggiunge ad un macchinario già esistente (e non oggetto naturalmente del progetto) dei robot che ne ampliano le funzionalità e che rispettano il principio di autonomia funzionale, cioè sono dei pezzi che vanno ad aggiungere valore e funzionalità al bene, ma hanno autonomia funzionale, sono ammissibili?

**R.** Ferma restando la necessaria valutazione di ammissibilità puntuale riferita allo specifico rendiconto, per quanto desumibile dal quesito l'acquisto dei robot sembra riconducibile ai requisiti di ammissibilità richiesti dal bando.



## Le ali alle tue idee

**49 D.** Si pone il caso specifico in cui un beneficiario intende acquistare delle telecamere e relative attrezzature *hardware*. Queste sono immobilizzazioni materiali di proprietà dell'azienda, registrate a libro cespiti e consegnate presso l'unità operativa; tuttavia, gli apparati saranno successivamente installati presso i clienti, in quanto funzionali a fornire il servizio oggetto dell'attività economica del beneficiario. I costi per queste attrezzature sono ammissibili anche se non installati presso l'unità operativa del beneficiario? [REV 11.12.2020]

**R.** Premesso che l'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti degli atti di ammissione a finanziamento, la peculiarità del processo produttivo, sinteticamente esemplificata, potrebbe portare a considerare ammissibili i costi sostenuti per acquistare dei beni ammortizzabili che, al fine di poter assolvere alla funzione precipua cui sono destinati nel ciclo produttivo tipico dell'azienda, devono essere installati presso i clienti della stessa. **In altri termini, potrebbero essere considerati ammissibili eventuali beni installati presso terzi, laddove l'espletamento dell'attività produttiva principale oggetto di finanziamento possa essere svolta esclusivamente con tali modalità, per cui in assenza di tali attrezzature non sussiste l'attività d'impresa di cui trattasi.**

Rinviando quindi il giudizio finale all'esame dell'eventuale rendiconto di spesa, si suggerisce di relazionare adeguatamente la stretta e diretta connessione dei beni suddetti con il ciclo produttivo e la necessità, ai fini del relativo ed effettivo impiego nell'attività tipica dell'impresa, di installarli presso le imprese clienti.

**49bis D.** Si pone il caso di un'azienda beneficiaria, operante nel settore della distribuzione del vino, che intende mettere in atto degli investimenti per l'automazione della vendite.

Nello specifico, l'azienda intende acquistare e installare dei distributori automatici, da installarsi in spazi non afferenti alla sede operativa di svolgimento dell'ordinaria attività economica.

I costi per queste attrezzature sono ammissibili anche se non installati presso l'unità operativa del beneficiario?

**R.** Gli investimenti devono essere localizzati presso la sede produttiva indicata nella domanda di finanziamento, anche ai fini di eventuali successivi controlli in loco.

**50 D.** L'acquisto di parti componentistiche da assemblare, per realizzare internamente con mano d'opera aziendale una macchina necessaria allo svolgimento dell'attività aziendale, è ammissibile?

**R.** Premesso che l'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti degli atti di ammissione a finanziamento, la spesa prospettata può essere, in astratto, ammissibile, se riconducibile ad una delle categorie di costo previste dal Bando (immobilizzazioni materiali, ad esempio, se i costi sono capitalizzati come "costruzioni in economia", o costi correnti, a seconda dei casi) e se rispondente ai criteri generali di pertinenza e congruità.

**50bis D.** In caso di lavori in economia è ammissibile solo la parte di materiali acquistati esternamente?

**R.** Sì certo, la manodopera interna non è ammissibile.

**51 D.** l'acquisto di computer e *notebook*, *switch*, stampanti è ammissibile?



## Le ali alle tue idee

**R.** Premesso che l'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti degli atti di ammissione a finanziamento, la spesa prospettata può essere, in astratto, ammissibile, se riconducibile ad una delle categorie di costo previste dal Bando (immobilizzazioni materiali) e se rispondente ai criteri generali di pertinenza e congruità.

**51bis D.** Tra le spese ammissibili è possibile includere come attrezzature gli hardware?

**R.** Sì, le spese per HW fanno parte a pieno titolo della categoria "attrezzature".

**51ter D.** sono ammissibili le spese per i cellulari (utilizzati come *router* per la linea internet all'esterno dei dipendenti), indicandoli quali beni strumentali all'attività d'impresa?

**R.** Il telefono cellulare è, di per sé, un bene che si presta ad utilizzo promiscuo e, quindi, difficilmente imputabile in modo esclusivo ad un progetto cofinanziato dal FESR.

In considerazione delle finalità del Bando, però, e fermo restando la necessità di inquadrare la specifica spesa di cui trattasi nell'ambito di uno specifico rendiconto e progetto, si potrebbe ritenere in linea di principio ammissibile tra le spese di capitale circolante il costo mensile dell'eventuale SIM attivata per solo traffico dati ed intestata all'azienda beneficiaria per il periodo di ricorso a forme di telelavoro straordinario connesse con l'emergenza sanitaria.

Diversamente, se l'assegnazione di una connessione internet ai dipendenti è legata a diverse motivazioni, magari connesse con la specificità del particolare processo produttivo, si dovrà adeguatamente motivare e documentare tale specificità in sede di rendicontazione finale del progetto.

Rimane ferma la non ammissibilità di spese del genere se non è adeguatamente motivata e documentata l'esclusività dell'utilizzo del traffico dati per finalità connesse alle attività aziendali.

**51quater D.** Per un acquisto futuro (entro il 31.12.2020) di attrezzature da ufficio viene presentata la domanda di ammissione al bando, preventivando le spese e poi successivamente all'atto di acquisto saranno fornite le fatture ed i pagamenti relativi a quelle spese?

**R.** Per acquisti futuri di attrezzature, in domanda si inserisce una stima dei costi previsti, che saranno poi valutati in sede di rendicontazione nel loro importo ammissibile effettivo (nei limiti massimi di quanto indicato in domanda ed approvato).

**52 D.** Una società beneficiaria, che ha già acquistato il macchinario oggetto di contributo, sta pagando il macchinario con finanziamento in 5 anni, ottenuto tramite la finanziaria della casa costruttrice; per richiedere il contributo deve estinguere anticipatamente il finanziamento o può bastare una dichiarazione del fornitore di essere stato saldato dalla finanziaria?

**R.** Ai fini dell'ammissione a contributo il costo deve essere sostenuto effettivamente dall'impresa beneficiaria, come rilevabile da documentazione di pagamento riconducibile direttamente alla stessa.

**53 D.** Il beneficiario può acquistare direttamente il materiale relativo al progetto presentato e farlo poi installare da un tecnico (che emette fattura per la relativa installazione) oppure dai propri dipendenti manutentori in economia?



## Le ali alle tue idee

**R.** Premesso che specifici giudizi di ammissibilità possono essere formulati soltanto a fronte dell'esame puntuale della rendicontazione di spesa nella sua completezza ed in relazione alla specifica domanda di finanziamento ammessa, l'acquisto di materiale per finalità compatibili con gli interventi previsti dal Bando e la relativa installazione a cura di un tecnico abilitato può rientrare tra i costi ammissibili. Non è previsto il finanziamento di lavori in economia.

**53bis D.** Per costi accessori sono da intendersi anche elementi del macchinario e/o dell'attrezzatura che da preventivo fornitore sono quotati separatamente dal bene stesso seppur necessari per il suo funzionamento? Nello specifico si fa riferimento a cavi di alimentazione, basi di supporto, adattatori di tensione, etc. tutti elementi accessori, ma in realtà necessari per il funzionamento del macchinario/attrezzatura ed il cui importo, essendo inferiore ai 512 €, non li rende iscrivibili nel libro cespiti; quindi il macchinario/attrezzatura per tipologia e valore sarà iscritto nel libro cespiti, tutti gli altri elementi necessari per il funzionamento dello stesso non lo saranno.

**R.** L'ammissione dei costi di cui trattasi nell'ambito della categoria "immobilizzazioni materiali" è subordinata all'iscrizione tra i costi ammortizzabili; diversamente dovranno essere rendicontati, vista comunque la loro funzionalità e pertinenza al progetto, nella voce "capitale circolante".

**53ter D.** Si chiedono chiarimenti in merito all'ammissibilità delle seguenti spese:

- spese di trasporto, doganali e assicurative connesse all'acquisto di un macchinario dalla Cina, funzionale all'attività dell'impresa (nell'ambito della categoria di spesa "costi accessori delle immobilizzazioni materiali").

**R.** Le spese accessorie sono ammissibili se imputate ad incremento del valore del bene ammortizzabile, secondo le previsioni del principio contabile OIC n. 16.

**53quater D.** Nel caso un impianto industriale complesso, non sempre è possibile intervenire con la sostituzione integrale mediante l'implementazione di uno nuovo, ma può convenire ricorrere al "revamping" dell'impianto (si veda la definizione sotto riportata): non configurandosi come acquisto di beni usati (l'intervento comporta l'acquisto e l'implementazione di moduli e componentistica nuovi di fabbrica), si chiede conferma che la spesa risulti ammissibile.

*"Il Revamping è un'operazione di ristrutturazione e rifacimento di impianti industriali anche complessi al fine di allungare il loro ciclo di vita all'interno del processo produttivo.*

*Nel dettaglio, un intervento di revamping va a sostituire il cuore tecnologico di un macchinario industriale aggiornandolo con soluzioni attuali e all'avanguardia che consentono all'impianto di guadagnare efficienza e qualità, pur mantenendo la struttura di partenza.*

*Grazie al revamping è quindi possibile ripristinare i processi tecnologici obsoleti sostituendoli con tecnologie moderne che permettono all'impianto di iniziare una nuova "vita" produttiva, ottenendo, di riflesso, un incremento della produttività, del risparmio energetico e della sicurezza."*

**R.** Si ritiene che l'intervento di revamping possa essere assimilato alla ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un immobile e che, in quanto tale, il relativo costo, se contabilizzato di conseguenza tra le immobilizzazioni materiali (quale incremento di valore dell'impianto esistente), possa ritenersi, in linea generale, ammissibile alle agevolazioni di cui trattasi. Laddove, invece, per la natura dell'intervento di rinnovamento, le spese da sostenere fossero trattate contabilmente come costi di esercizio, ferma restando l'ammissibilità al Bando in



## Le ali alle tue idee

linea di principio, le stesse dovrebbero essere imputate alla categoria "spese per capitale circolante".

Ovviamente l'effettiva valutazione di ammissibilità di tale costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti degli atti di ammissione a finanziamento, sulla base dell'esame della documentazione specifica e del necessario approfondimento in merito alla specificità dell'attività di impresa in esame.

**53quinquies D.** Si chiede conferma della rendicontabilità di alcuni mezzi utilizzati, con riferimento alla locuzione del paragrafo 3.4 bando: (spese ammissibili) ... acquisto di mezzi mobili, strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto, immatricolati come autocarri ...", per un'impresa di impiantistica idraulica, civile ed industriale e assistenza manutenzione caldaie, la cui attività ovviamente viene svolta presso terzi, siano essi cantieri privati o aziende; si ritiene che nel ciclo di produzione rientri l'utilizzo di furgoni (autocarri) utilizzati per gli spostamenti del personale, delle attrezzature e dei materiali sui cantieri dove vengono effettuate le lavorazioni; Nel caso di prestazioni di servizi come quella di cui all'azienda in argomento, ma anche ad esempio per un'azienda di servizio di autospurgo, possono essere rendicontati tra le spese correnti i consumi di carburante per autotrazione?

**R.** Gli automezzi finanziabili sono esclusivamente quelli individuati al paragrafo 3.4 del Bando e 3.6 delle Linee guida, immatricolati come "autocarri" e con un rapporto tra potenza del motore espressa in kw e portata del veicolo espressa in tonnellate non superiore a 180, come verificabile attraverso copia del libretto di circolazione da allegare alla rendicontazione di spesa. Laddove gli automezzi ipotizzati nel quesito rispondano alle suddette caratteristiche e siano strettamente necessari al ciclo di produzione, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto produttivo oggetto di intervento, possono considerarsi ammissibili a contributo, nel rispetto delle disposizioni del Bando e delle Linee guida sugli aspetti contabili e amministrativi della rendicontazione di spesa.

La spesa per carburante da autotrazione può ritenersi ammissibile nell'ambito della categoria "capitale circolante" tra le spese generali (materiali di consumo). A tale proposito, si ricorda che dovrà essere precisato in modo puntuale, nella relazione di progetto da allegare alla rendicontazione di spesa, l'elenco dei mezzi ai quali si riferisce l'acquisto del carburante, evidenziandone l'utilizzo a servizio esclusivo dell'impianto identificato dal codice ATECO ammesso a contributo e le finalità di impiego rispetto all'attività produttiva principale oggetto di finanziamento.

**53sexies D.** Per un'impresa di noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile (escavatori, piattaforme aeree semoventi, ecc.), tali macchinari sono beni strumentali all'attività; sono ammissibili nella categoria "Immobilizzazioni materiali"?

È ammesso l'acquisto di muletti nella categoria "Immobilizzazioni materiali"?

**R.** Per quanto riguarda le cosiddette macchine operatrici e simili (i c.d. mezzi di cantiere) diverse dagli autocarri, queste sono da ritenersi ammissibili al contributo, a condizione che non siano abilitate al transito su strada (perché in tal caso sono soggette ad immatricolazione e, di norma, non sono qualificate come autocarri); analoga considerazione vale per i muletti.



## Le ali alle tue idee

**53septies D.** Si richiede la possibile ammissibilità delle spese sostenute per un acquisto di una gru su autocarro con questo ordine temporale:

- il contratto di acquisto risulta datato il 06/11/2019;
- la fattura di acconto pari al 20% è datata dicembre del 2020 così come il pagamento della stessa;
- il restante 80% dell'importo è stato fatturato ad aprile 2020 e pagato successivamente.

In fase di presentazione della domanda è stato richiesto il contributo solo per l'80% dell'importo risulta pagato ad aprile 2020.

Il mezzo di lavoro oggetto della richiesta risulta iscritto nel libro dei beni ammortizzabili.

Nel caso in cui l'investimento così come descritto non sia ammissibile, chiedo informazioni sulla procedura e le tempistiche per cambiare progetto.

**R.** Il Bando di riferimento è finanziato nell'ambito del cosiddetto Temporary Framework approvato dalla Commissione europea nello scorso mese di marzo e, essendo finalizzato a favorire la ripresa degli investimenti in risposta all'emergenza epidemiologica, richiede che gli impegni giuridici relativi alle spese siano assunti a partire dal 01/02/2020, pena la non ammissione a contributo dei relativi costi.

Le variazioni del programma possono essere di due tipi:

- variazioni nell'ambito della stessa macrocategoria di spesa (si veda la tabella con le categorie di spesa al paragrafo 3 delle Linee Guida): in tal caso si dovranno soltanto descrivere e motivare le variazioni intervenute nell'ambito della relazione finale di progetto in sede di rendicontazione delle spese;
- variazioni con sostituzione di spese tra una macrocategoria e l'altra: ogni eventuale esigenza in tale senso deve essere formalizzata, tramite la PEC dell'impresa richiedente, alla PEC [asaregimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asaregimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it) con oggetto "istanza di variante - riapertura piattaforma", chiedendo la riapertura della piattaforma di domanda. Tali variazioni possono essere richieste una sola volta, entro la data di scadenza del progetto (paragrafo 7.2.A del Bando). Prima di poter erogare un contributo (anche a SAL) relativo a spese originariamente non previste, è necessario che il nuovo piano finanziario sia stato approvato.

### 2.2.1 Fattispecie di esclusione

**54 D.** La voce "progettazione interni" riferita alla progettazione degli spazi e degli arredi, è corretta come dicitura e può rientrare nella categoria "arredi"?

**R.** le spese per "progettazione e direzione lavori" sono previste esclusivamente in relazione ad interventi sugli immobili.

**54bis D.** Nelle disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione, paragrafo 3.3. "immobilizzazioni materiali", viene previsto che non siano ritenute ammissibili spese per modifiche ad attrezzature già possedute dal beneficiario prima della presentazione della domanda di finanziamento.

In caso di impianto installato o attrezzatura acquistata successivamente alla data del 1 febbraio 2020, per i quali la spesa sarebbe ammissibile come importo finanziabile, si chiede se eventuali spese per migliorie e/o modifiche eseguite su questi ultimi siano ammissibili o meno ancorchè eseguite dopo la presentazione della domanda.



## Le ali alle tue idee

**R.** La disposizione fa riferimento a tutte le attrezzature già possedute PRIMA della domanda di finanziamento, pertanto la risposta è negativa; un'attrezzatura acquisita dopo il 01/02/2020 (ed il cui impegno giuridico non sia antecedente a tale data) può essere finanziata dal Bando.

**55 D.** Un'agenzia turistica vuole acquistare un "pulmino" 8 posti; tale spesa può essere ammessa come autoveicolo strettamente necessario al ciclo di produzione? È ammissibile l'acquisto di un bene strumentale quale un'autovettura adibita a taxi?

**R.** Gli automezzi finanziabili sono esclusivamente quelli immatricolati come "autocarri" e con un rapporto tra potenza del motore e portata del veicolo non superiore a 180 kW/ton.

**55bis D.** Un Tour Operator fra le spese previste ha inserito l'acquisto come mezzo mobile di un'autovettura da utilizzare per organizzare escursioni, trasferimenti e tour partendo dalla propria sede. Si chiede conferma che l'acquisto di un mezzo, per esempio di un furgone (immatricolato come autovettura) sia ammissibile.

**R.** Come indicato espressamente dal Bando (paragrafo 3.4) e dalle Linee guida, gli unici mezzi mobili ammissibili sono quelli immatricolati come "autocarri" e con un rapporto tra potenza e portata non superiore a 180 kw/ton.

**55ter D.** Per un'impresa di autonoleggi, per la quale le automobili non sono autoveicoli, ma beni strumentali all'attività, regolarmente annotati come tali sul registro dei cespiti ammortizzabili, è ammissibile al bando l'acquisto nella categoria "Immobilizzazioni materiali"?

**R.** Ai fini del bando gli autoveicoli sono comunque mezzi mobili diversi dagli autocarri; la disposizione del bando è rigida e non lascia spazio ad interpretazioni. Quanto alla modalità di ammortamento di questi beni, la natura di "bene strumentale" riconosciuta agli autoveicoli adibiti a noleggio da parte di un'impresa di autonoleggi qualifica tali autoveicoli (o motoveicoli a seconda dei casi) dal punto di vista fiscale, consentendone l'integrale deducibilità dal reddito di impresa (in quote annuali pari al 25%) rispetto agli autoveicoli a deducibilità parziale (perché non indispensabili per lo svolgimento dell'attività di impresa); tra i veicoli strumentali per natura sono compresi anche gli autocarri. Quanto sopra non muta, però, la natura di tali mezzi mobili, che sono comunque qualificati come "autoveicoli" sul libro dei beni ammortizzabili (cfr. D.M. 31/12/1988, gruppo XVIII specie 6,7,8,9).

**55quater D.** La voce di spesa inerente l'acquisto dei "mezzi mobili", strettamente necessari al ciclo di produzione, prevede che tali mezzi debbano essere immatricolati come autocarri, con un rapporto tra potenza del motore espressa in KW e portata del veicolo espressa in tonnellate non superiore a 180. Tali caratteristiche impediscono di utilizzare questa opportunità alle MPMI dei settori turismo e commercio. La specificazione della categoria e del tonnellaggio, impedisce di inserire nel progetto van per il trasporto persone, richiesti da agenzie di viaggio. È possibile interpretare il requisito includendo almeno le tipologie citate? Si tratta ovviamente di mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione delle imprese in questione.

**R.** Purtroppo la disposizione del Bando, derivante dalle direttive fornite con la Deliberazione GRT n. 1153 del 03/08/2020, è molto specifica e la relativa applicazione non permette una discrezionalità tecnica da parte degli uffici adibiti al controllo della rendicontazione di spesa.



## Le ali alle tue idee

**55quinquies D.** Si chiede un chiarimento sull'ammissibilità della spesa, nella categoria immobilizzazioni materiali, per una "macchina operatrice impiegata nell'area di cantiere" con targa gialla.

**R.** Si precisa che, in base alle disposizioni del Bando (gli automezzi finanziabili sono esclusivamente quelli individuati al paragrafo 3.4 del Bando e 3.6 delle Linee guida, immatricolati come "autocarri" e con un rapporto tra potenza del motore espressa in kw e portata del veicolo espressa in tonnellate non superiore a 180, come verificabile attraverso copia del libretto di circolazione), le macchine operatrici e simili diverse dagli autocarri sono da ritenersi ammissibili al contributo, a condizione che non siano abilitate al transito su strada (perché in tal caso sono soggette ad immatricolazione e, di norma, non sono qualificate come autocarri).

**55sexies D.** Si chiede, se è ammissibile, ed a quali condizioni, l'acquisto di un autocarro "Km0" (in luogo dell'acquisto di un autocarro "nuovo da immatricolare").

Recenti orientamenti in merito, relativi all'applicazione di forme agevolate di ammortamento anche sui mezzi "Km0", sembrano condurre ad una risposta positiva.

**R.** L'iscrizione nel libro dei beni ammortizzabili costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini dell'ammissione a contributo dei "mezzi mobili"; l'ulteriore condizione è che si tratti di beni allo stato "nuovi di fabbrica"; in calce al paragrafo 3.6 delle "Linee guida" approvate in allegato al Bando, infatti, è indicato espressamente che "non è ammissibile l'acquisto di beni usati". I mezzi "a km zero" sono veicoli già intestati alla concessionaria e, quindi, l'eventuale acquirente di un mezzo di questo tipo figurerà necessariamente come secondo intestatario dello stesso sul libretto di circolazione e non come "primo acquirente", portando a qualificare inevitabilmente il mezzo come "usato", per quanto caratterizzato da un utilizzo di norma inferiore ai cento chilometri.

**56 D.** Una società operante nel turismo nautico, vuole acquistare un catamarano, strumentale all'attività di charter, mediante leasing del valore di euro 450.000,00.

È possibile imputare al progetto il valore dei canoni dei primi 12 mesi (dal 15/11/2020 al 15/11/2021) per un valore di euro 200.000,00? [REV 29.12.2020]

[Si evidenzia che, nel caso di un'attività di *charter* nautico, il catamarano o altra imbarcazione non è assimilabile a un automezzo ma al principale strumento per l'erogazione del proprio servizio e di norma contabilizzato come "impianti"]

Dalla lettura del regolamento si evince che quanto precisato dalla Regione sia riferito ad un mezzo accessorio rispetto al ciclo produttivo, posto a monte o a valle dello stesso. Infatti il regolamento parla di mezzi dimensionati alla effettiva produzione ed a servizio esclusivo (a monte o a valle) dell'impianto. Nel caso in questione, il bene catamarano non è a servizio dell'impianto ma è per sua destinazione l'impianto di produzione vero e proprio. Il ciclo produttivo dell'impresa è infatti posto in essere grazie ad esso, e senza di esso non esisterebbe. In questo caso non può essere quindi assimilato ad un mezzo di trasporto a monte o a valle a servizio dell'impianto e quindi sottoposto alle limitazioni previste dal regolamento.

Le imbarcazioni di una società di charter vanno correttamente contabilizzate nella voce di bilancio BII 2) "impianti e macchinari". Il principio contabile OIC 16 al punto 15 prevede che tra gli "impianti specifici" nella voce BII2, vadano inseriti "gli impianti legati alle tipiche attività della società" e in tale voce vengono classificate le imbarcazioni delle società di charter.





## Le ali alle tue idee

Per il catamarano, sembrerebbe inoltre non pertinente la qualifica di mezzo mobile, in quanto il bene è definito come unità da diporto dal Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm.ii., normativa di riferimento per il settore della nautica da diporto.

Concludendo, il bene oggetto della richiesta non è a servizio dell'impianto di produzione ma è l'impianto di produzione. Inoltre non può essere chiamato mezzo mobile perché la stessa legge lo definisce unità da diporto. Pertanto non può essere assoggettato alle limitazioni previste da regolamento.

A supporto dell'interpretazione estensiva sopra descritta si richiama anche una risposta favorevole ad interpello relativo a ammissibilità di imbarcazioni destinate al charter al credito imposta sud, che prevede l'ammissibilità dei soli beni classificati BII2 "impianti e macchinari" e la assoluta esclusione dei beni classificati nella voce BII4 tra cui appunto i mezzi mobili. Altre misure agevolative incluse le misure della regione toscana LR 27/93, i finanziamenti a tasso zero FURP della regione toscana per il settore turismo del 2015 e la Sabatini considerano ammissibili investimenti in imbarcazioni a charter]

**R. L'unico mezzo ammissibile è l'autocarro con le specifiche previste dal Bando.**

Rispetto alle specifiche considerazioni effettuate nell'articolato quesito, si ricorda che il catamarano è sicuramente, sotto il profilo giuridico, un "mezzo mobile" (e nel caso specifico, probabilmente, un bene mobile registrato presso il Registro delle Imbarcazioni da Diporto previsto dalla vigente disciplina di settore richiamata nel quesito).

Si fa notare, incidentalmente, che la contabilizzazione come "impianto" per un mezzo mobile (probabilmente registrato) è da ritenersi impropria. Per la contabilizzazione ed il calcolo dell'ammortamento si dovrebbe far riferimento, piuttosto, in prima battuta, alla categoria "*altre attività*" della tabella allegata al D.M. 31/12/88; dato che, però, qui non è previsto un coefficiente di ammortamento specifico per le imbarcazioni, ai sensi delle risoluzioni del Ministero delle Finanze 74/1980 e 1285/1985 è prevista la possibilità di applicare i coefficienti stabiliti per beni appartenenti ad altri settori produttivi, che presentino le stesse caratteristiche. Quindi, in definitiva, si dovrebbe fare ricorso alla tabella XVIII (industrie di trasporto) che prevede aliquote specifiche per le "navi passeggeri", che sicuramente impianti non sono.

Al di là di tali riflessioni, il tema oggetto di analisi non è l'ammissibilità o l'inammissibilità in assoluto delle imbarcazioni che si tratta, ma l'ammissibilità relativa di questa tipologia di beni ai sensi del Bando (*lex specialis*); si deve considerare a tale riguardo, come la non ammissibilità di una imbarcazione in tal senso derivi direttamente dalla Delibera di Giunta n. 1153 del 03/08/2020, che fornisce gli indirizzi per la redazione del Bando stesso, la quale indica gli autocarri con certe caratteristiche quali unici mezzi mobili ammissibili (peraltro a certe condizioni tecniche). E, sul fatto che una unità da diporto sia un mezzo mobile dal punto di vista giuridico, non possono sussistere dubbi. Basti ricordare, richiamando la disciplina di settore citata nel quesito, che le imbarcazioni sono "*beni mobili registrati*" (presso il Registro delle imbarcazioni da diporto tenuto a cura degli Uffici marittimi competenti) ed i natanti "*beni mobili NON registrati*"; e basti citare, ancora, l'art. 245 del codice della navigazione ("*In quanto non sia diversamente stabilito, le navi sono soggette alle norme sui beni mobili.*") in base al quale addirittura le navi sono equiparate ai beni mobili, in assenza di eventuale disposizioni diverse del codice stesso.

In aggiunta a quanto sopra e anche ipotizzando, per mera completezza di ragionamento, che le imbarcazioni (o natanti) di cui trattasi possano essere inclusi nella categoria degli "impianti e macchinari", si deve ricordare che per loro natura tali unità sono adibite alla navigazione – almeno



## Le ali alle tue idee

per parte del loro impiego – al di fuori del territorio dell’Unione, caratteristica da cui discende il notorio trattamento agevolato in materia di imponibilità IVA dei servizi di noleggio e locazione, anche finanziaria, aventi ad oggetto unità da diporto (si veda al riguardo il recente Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate – in vigore dal 30/10/2020 – a seguito della specifica procedura di infrazione aperta dalla UE contro l’Italia). Se l’utilizzo, anche soltanto in parte, avviene al di fuori del territorio dell’Unione si configura una situazione di bene ad uso promiscuo (ammissibile e non ammissibile) per il quale viene meno la destinazione esclusiva all’area del programma di cui all’art. 70 del Reg. UE n. 1303/2013 (per i beni ammessi ai fondi FESR del POR Toscana vige il vincolo di ubicazione all’interno del territorio regionale), presupposto essenziale di ammissibilità ai contributi del Bando di cui trattasi.

### 2.3 Immobilizzazioni immateriali

**57 D.** In merito alla categoria di costo “immobilizzazioni immateriali” prevista dal bando ed in particolare all’acquisto di software, è possibile ricomprendere tra le spese ammissibili anche le licenze per l’utilizzo di un software?

**R.** Sì, è possibile, a condizione che siano rispettati i requisiti di ammissibilità della spesa indicati nel bando e nel paragrafo 2 delle Linee guida. Il software in questione deve essere strettamente funzionale all’attività di impresa oggetto di finanziamento, come desumibile dalla relazione da presentare a supporto della rendicontazione di spesa.

**58 D.** Le licenze per l’utilizzo di software in quale categoria di costo del piano finanziario devono essere inserite? In particolare, devono seguire la classificazione del bene attraverso cui la licenza viene utilizzata?

**R.** Premesso che l’imputazione di un costo, ad una delle categorie di costo ammissibile previste dal Bando, segue il trattamento contabile dello stesso, ai sensi dei vigenti principi contabili e civilistici una licenza è, di norma, inserita tra le “immobilizzazioni immateriali”.

Più in generale, richiamando anche il principio OIC n. 24, si può dire che, ad esempio, un software per il controllo computerizzato di una macchina utensile, che non può operare senza quello specifico software costituisce una parte integrante dell’hardware cui è collegato, per cui lo stesso è trattato come un elemento di immobili, impianti e macchinari; lo stesso principio si applica per il software di base di un computer, essendo strettamente correlato all’hardware.

Quando, invece, il software non è parte integrante dell’hardware cui è collegato, il software viene trattato come un’attività immateriale.

**58bis D.** Se nell’investimento è compreso l’acquisto di un software, i canoni di licenza rendicontabili sono inerenti tutti i mesi della durata del progetto? O dalla data di approvazione della domanda, fino alla rendicontazione?

**R.** Se nell’investimento è compreso l’acquisto di un software, i canoni di licenza rendicontabili sono quelli fatturati a partire dal 01/02/2020 (per contratti stipulati in data non antecedente al 01/02/2020) e fino alla data di ultimazione del progetto (dodici mesi dalla PEC di ammissione salvo proroga).

**59 D.** In merito alla seguente voce di spesa:



## Le ali alle tue idee

*“Software gestionale ed industriale in applicazione alla progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che valutano i flussi dei materiali, i cicli di lavorazione e le relative informazioni tecniche”* si chiede se possono essere ricomprese, come spese ammissibili, anche le ore che sono state fatturate dalla software house, per la modifica ed integrazione del gestionale con le caratteristiche di cui sopra.

**R.** l'effettiva ammissibilità di una voce di spesa particolare, quale quella ipotizzata, può essere valutata compiutamente soltanto nell'ambito di una rendicontazione effettiva ed alla luce delle caratteristiche della documentazione complessiva inerente al progetto; rispetto al costo delle ore di "assistenza informatica" gli approfondimenti riguarderebbero la reale natura della prestazione: manutenzione al sistema informatico esistente (per cui il costo dovrebbe essere imputato alla categoria "spese per capitale circolante" in quanto costo di esercizio) o realizzazione di software (per cui il costo dovrebbe essere imputato alla categoria "immobilizzazioni immateriali" ed essere trattato contabilmente come tale mediante iscrizione a cespiti)

**59bis D.** Nella fatturazione per l'acquisto di un software sono ammesse spese relative all'installazione ed al supporto del fornitore?

**R.** Laddove le spese accessorie di cui trattasi siano, nel rispetto dei pertinenti principi contabili OIC, imputate al bene ammortizzabile (software in questo caso), possono essere considerate quale parte integrante della voce di costo afferente alle immobilizzazioni immateriali e, quindi, ammesse a contributo in tale categoria.

Diversamente, qualora il trattamento contabile ritenuto più idoneo preveda l'iscrizione tra i costi di esercizio (servizi), le spese in questione possono essere oggetto di rendicontazione nell'ambito della voce "capitale circolante" (soggetta al vincolo del 30%).

**60 D.** Nel bando in oggetto sono ammissibili spese relative a ore di installazione del programma per lo *smartworking*?

**R.** La finalità del costo appare compatibile con la ratio del Bando; se però si fa riferimento a costi di personale interno per attività di installazione, queste non sono previste tra i costi ammissibili; eventuali materiali o servizi acquistati a tal fine possono confluire nella categoria "capitale circolante", oppure, se l'installazione di cui trattasi è stata fatta da un fornitore esterno di servizi informatici, la relativa fattura può essere imputata alla voce "immobilizzazioni immateriali" unitamente all'eventuale costo del software (se questo corrisponde al trattamento contabile appropriato per il costo di cui trattasi).

**61 D.** la spesa per una piattaforma e-commerce o una piattaforma per la formazione a distanza è ammissibile?

**R.** Premesso che l'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti degli atti di ammissione a finanziamento, la spesa prospettata può essere, in astratto, ammissibile, se riconducibile ad una delle categorie di costo previste dal Bando (immobilizzazioni immateriali, ad esempio, o costi correnti, a seconda dei casi) e purché giustificata in termini di pertinenza al progetto proposto ed all'attività tipica del soggetto beneficiario

**62 D.** Nell'elenco delle spese ammissibili, rientrano anche quelle per la realizzazione di siti web?



## Le ali alle tue idee

**R.** Premesso che l'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti degli atti di ammissione a finanziamento, una spesa per realizzare siti web può ritenersi in via generale ammissibile, fermo restando il rispetto dei criteri generali di ammissibilità di cui al paragrafo 2.1 delle Linee guida.

**62bis D.** Si pone il caso della digitalizzazione attraverso l'acquisto di un software specifico di intelligenza artificiale, che necessita una consulenza per lo sviluppo della "knowledge base". La consulenza, vista la specificità dell'assistenza svolta all'interno di quel sistema software da acquisire attraverso un canone d'uso, può rientrare nelle spese di "digitalizzazione"?

**R.** L'eventuale ammissibilità della consulenza di cui trattasi tra le spese di digitalizzazione può essere accettata soltanto se, nel rispetto delle pertinenti regole e principi contabili, tale costo possa essere inserito tra le immobilizzazioni immateriali quale parte integrante del costo di realizzazione del software.

**Ci sono specifiche caratteristiche da rispettare nella scelta dei fornitori?**

**R.** Non ci sono vincoli nella scelta dei fornitori.

**62ter D.** Si pone il caso di un progetto per la creazione di un laboratorio di progettazione e realizzazione di un prototipo di impianto industriale; sulla base delle indicazioni del bando il laboratorio e sala prove deve essere realizzato sul territorio regionale, il prototipo, realizzato in laboratorio, dovrebbe poi essere installato presso un cliente per testarne sul campo l'effettiva operatività; a livello di contributo quest'ultima operazione cosa comporta?

**R.** Le spese di progetto devono essere realizzate sul territorio regionale, presso la sede operativa indicata nella domanda di finanziamento, salvo che, in relazione alla natura dello specifico processo produttivo, risulti essenziale l'utilizzo presso la clientela delle attrezzature acquistate. Quanto alla realizzazione del prototipo, si evidenzia che, ai sensi dei principi contabili OIC, le spese di realizzazione di un prototipo rientrano tra i "costi di sviluppo", che sono parte delle immobilizzazioni immateriali; mentre il Bando considera ammissibili tra le "immobilizzazioni immateriali" soltanto le spese per l'acquisto di software funzionali all'attività finanziata. Pertanto i costi di cui trattasi, per le informazioni a disposizione, sembrerebbero non ammissibili.

**63 D.** L'azienda ha acquistato due software in *cloud* per poter gestire anche da remoto i lavori; si possono inserire, tra le spese, con i relativi costi da febbraio 2020? Inoltre è possibile inserire un server sempre in *cloud*?

**R.** Come indicato al paragrafo 3.4 delle Linee guida approvate in allegato al Bando, i costi per acquisizione di software in modalità *cloud* sono ammissibili.

### 2.4 Tecnologie Digitali "Industria 4.0"

**63bis D.** Si pone un quesito relativo alla premialità per investimenti in tecnologie digitali "Industria 4.0"; cosa succede nel caso un beneficiario richieda un contributo incrementato del 10% per investimenti in tecnologie digitali ma, in sede di valutazione/rendicontazione, tali beni non vengano valutati in linea con la normativa di riferimento? Ne consegue un'inammissibilità del progetto? Oppure una decurtazione del contributo, pari al 10% aggiuntivo richiesto?



## Le ali alle tue idee

**R.** Trattandosi di premialità, laddove sia accertata a posteriori la mancanza dei presupposti previsti dal Bando, si procede con la rettifica dell'intensità di aiuto spettante (se i beni possono essere riclassificati in una categoria di beni ammissibili "ordinaria", non soggetta a premialità) e/o la decurtazione dei costi di cui trattasi dall'investimento ammissibile (se i beni in questione non rientrano in alcuna categoria ammissibile); in questa seconda ipotesi la revoca totale del contributo potrebbe verificarsi soltanto se, per effetto della rettifica del costo ammesso, l'investimento ammesso a saldo a contributo non rispettasse i limiti previsti dal Bando.

### 2.5 Leasing

**64 D.** È possibile procedere alle pratiche di leasing finanziario e lungo noleggio per l'acquisizione dei beni?

**R.** Il Leasing, come indicato espressamente nelle Linee guida approvate in allegato al Bando (si veda anche la pagina [https://www.sviluppo.toscana.it/fondo\\_investimenti\\_rend](https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend) con relativa sezione "Allegati"), costituisce una modalità di acquisizione dei beni ammissibile; si consideri che in tal caso saranno ammissibili soltanto i canoni pagati nell'arco temporale di realizzazione del progetto e relativi a contratti stipulati a far data dal 01/02/2020 (con eccezione degli eventuali canoni riferiti all'immobile sede di progetto, il cui contratto può essere stipulato anche antecedentemente al 01/02/2020); sono inoltre esclusi eventuali macro-canoni iniziali o finali e tutti i costi contrattuali diversi dalla quota capitale del canone.

**64bis D.** Se la durata del leasing va oltre i 12 mesi previsti dal bando, è comunque ammissibile?

Nel caso specifico, la fattura di acquisto è successiva al 01/02/2020 ed il leasing ha la durata di tre anni.

**R.** Nel caso di acquisti in leasing la spesa ammessa è data dal valore (solo quota capitale) dei canoni fatturati e pagati nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal Bando, con esclusione di maxicanoni ed ogni costo accessorio (interessi, tasse, oneri assicurativi e simili).

**64ter D. 1.** Tra gli investimenti ammissibili rientrano anche quelli effettuati tramite leasing?

2. Il valore finanziato ai fini del bando risulta il valore del bene inserito nel contratto di leasing o solo l'anticipo contrattuale e le rate fatturate da parte del leasing entro i 12 mesi dal provvedimento di concessione del contributo (scadenza termine rendicontazione investimento)?

3. Quali obblighi in termini di rendicontazione vi sono: ad esempio, nella documentazione leasing e nelle varie fatture occorrerà la dicitura specifica di rendicontazione spese?

**R.** I beni costituenti immobilizzazioni materiali (paragrafo 3.3 delle Linee guida), immateriali (paragrafo 3.4) o mezzi mobili (paragrafo 3.6) possono essere acquisiti tramite leasing, come espressamente previsto dalle Linee guida e dal paragrafo 3.4 del Bando.

In caso di acquisizione tramite leasing, in aderenza alle disposizioni del DPR n. 22 del 05/02/2018, art. 19, sono ammissibili soltanto i costi riferibili alla quota capitale dei canoni periodici, con esclusione di tutti gli altri costi accessori al contratto e del maxicanone iniziale e finale; i contratti ammissibili sono soltanto quelli stipulati a partire dal 01/02/2020 ed i canoni possono essere imputati al progetto fino al dodicesimo mese successivo alla comunicazione PEC di ammissione a finanziamento, salvo proroga a norma di bando (due mesi).



## Le ali alle tue idee

La documentazione da trasmettere ai fini di rendicontazione è indicata espressamente nelle specifiche sezioni delle Linee guida sopra richiamate (contratto, fatture relative ai canoni, pagamenti corredati di estratto conto bancario, piano di ammortamento, relazione attestante la convenienza rispetto all'acquisto diretto); le fatture relative ai canoni sono soggette all'obbligo di annullamento come la restante documentazione di spesa.

**65 D.** Nel bando sono ammessi i costi del leasing dei macchinari; se è stato strutturato il piano finanziario considerando anche quote di leasing pagate a partire dal 01/02/2020, per un massimo di 12 rate, ma per contratti originati precedentemente, tali quote saranno ammissibili?

Ove non lo fossero e ove si scendesse sotto il 60% dei costi rendicontabili per tale motivo, sarà possibile chiedere una riparametrazione del piano finanziario in modo da non perdere il finanziamento?

**R.** Il Bando include tra le spese ammissibili l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi anche mediante ricorso a noleggio o leasing. La precisazione riferita al leasing in tale contesto è comprensibilmente riferita ad una modalità di acquisto alternativa all'acquisto diretto (che da bando deve avvenire a partire dal 01/02/2020), che, in quanto tale, non può intendersi in senso contrario alla disposizione relativa alla massima retroattività delle spese di progetto consentita dal Bando.

Le Linee guida (che peraltro contengono una precisazione preliminare al paragrafo 1 – Premessa circa la prevalenza, in caso di accidentale contrasto con il Bando, delle disposizioni del Bando stesso) contengono anche, al paragrafo 2.1, alcune fondamentali disposizioni generali circa l'ammissibilità della spesa. Tra queste si richiama la necessaria pertinenza dei costi alle attività del progetto oggetto di domanda di finanziamento: appare, quindi, pacifico che un progetto avviato non prima del 01/02/2020 non possa includere acquisti di beni materiali avvenuti in data antecedente.

L'unica eccezione è costituita dalle spese per capitale circolante, che possono comprendere - come espressamente indicato - anche canoni di locazione riferiti ad immobili aziendali oggetto di intervento nell'ambito del progetto finanziato.

Le modifiche o rimodulazioni del piano finanziario sono consentite così come previsto dal Bando. Il rispetto del vincolo del 60% di realizzazione minima del progetto è verificato nei termini indicati al paragrafo 6.1.1 del Bando (sulla base dell'ultimo piano finanziario approvato), per cui una eventuale rimodulazione in corso d'opera del piano consente di superare il problema della percentuale di realizzazione minima.

**65bis D.** Nel Bando si dice che i macchinari possono essere acquisiti anche in noleggio o Leasing. Per indicare che si intende acquisire il macchinario in noleggio si deve inviare modifica della domanda iniziale? Come viene computato il costo agevolabile in caso di noleggio? L'erogazione del contributo in caso di noleggio viene erogato comunque in unica soluzione o segue il pagamento dei canoni di noleggio? Ed in caso di leasing?

**R.** Le modalità di acquisizione dei beni risulteranno dalla rendicontazione di spesa, senza alcuna necessità di variazioni formali; in caso di noleggio il costo ammissibile è pari al canone, al netto di eventuali interessi e costi accessori; le erogazioni avvengono a titolo di anticipo (con fidejussione), SAL o SALDO (esibendo fatture quietanzate) secondo le indicazioni e le procedure descritte nel Bando e nelle Linee guida.



## Le ali alle tue idee

Quanto sopra vale anche per il leasing.

**66 D.** È corretto realizzare l'investimento prevedendo rate del leasing in 12 mesi (tempo di durata del progetto) anziché definire rate pluriennali?

In questo caso si rispetterebbero i criteri di acquisizione dei beni mediante ricorso al leasing, in quanto il costo imputabile al Progetto sarà costituito dalla sola quota capitale dei canoni effettivamente versati (corrispondente all'investimento previsto); gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non saranno inseriti, così come sarà escluso il maxicanone iniziale e finale.

**R.** Il periodo di ammissibilità delle spese di progetto, ivi inclusi gli eventuali canoni di leasing, è compreso tra il 01/02/2020 ed i dodici mesi successivi alla comunicazione (PEC) di ammissione a finanziamento, salvo proroga di due mesi ai sensi del paragrafo 7.2 C) del bando.

L'effettiva ammissibilità di un costo potrà essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti degli atti di ammissione a finanziamento, sulla base dei criteri di ammissibilità generali (paragrafo 2.1 delle Linee guida) e specifici (paragrafo 3 delle Linee guida) previsti dal Bando.

Nel caso specifico del leasing la componente di costo ammissibile sarà verificata, tra le altre cose, rispetto ai contenuti del contratto di leasing e del relativo piano di ammortamento, da allegare alla restante documentazione di spesa e pagamento in sede di rendicontazione.

**66bis D.** Possono rientrare nel bando anche canoni leasing con scadenza successiva al 01/02/2021 che vengono pagati anticipatamente a seguito di riscatto anticipato del leasing (senza ovviamente far rientrare il riscatto finale ma solo i canoni periodici)?

**R.** La rimodulazione del piano di ammortamento del contratto di leasing dovrebbe essere formalizzata, adeguando il piano di ammortamento originario di conseguenza, costituendo questo un documento da allegare alla rendicontazione di spesa.

**67 D.** Il bando indica come ammissibile il leasing o il noleggio, ma non riporta il finanziamento. In caso di acquisto di autocarro tramite finanziamento da parte di società finanziaria, la concessionaria emette fattura all'azienda beneficiaria del bando e questa paga mensilmente le rate alla società finanziaria; le rate mensili sono ammissibili anche in questo caso, analogamente a quanto previsto per il leasing?

**R.** Le fatture riferite a costi di progetto ai fini di ammissione a contributo devono essere integralmente quietanzate e pagate dal soggetto beneficiario; ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, infatti, le spese ammissibili ai fondi FESR devono essere sostenute e pagate dai soggetti beneficiari del contributo.

Laddove il soggetto beneficiario sia in grado di documentare il pagamento della fattura di acquisto del mezzo di cui trattasi, il costo di acquisto può ritenersi, in linea di principio, ammissibile, fatte salve le dovute verifiche sulla rendicontazione di spesa effettiva. L'ammissibilità del leasing quale modalità di acquisizione dei beni è prevista espressamente dall'art. 19 del D.P.R. n. 22 del 05/02/2018.

**67bis D.** Un beneficiario è interessato all'acquisto di un autocarro tramite leasing; il leasing in questione avrà durata 2020-2025. L'importo di spesa ammissibile dal bando è il valore dell'intero



## Le ali alle tue idee

autocarro? Come è possibile fornire il giustificativo di spesa, se la fattura viene rilasciata al pagamento di ogni canone mensile?

**R.** L'importo ammissibile in caso di acquisto a mezzo leasing è dato dal valore (solo quota capitale) dei canoni pagati nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal Bando, con esclusione di maxicanoni ed ogni costo accessorio (interessi, tasse, oneri assicurativi e simili).

**67ter D.** Un'azienda beneficiaria vorrebbe utilizzare un muletto tramite un noleggio a lungo termine; dunque in fase di rendicontazione deve inserire le 12 rate relative al periodo coincidente con il progetto, come per l'acquisto in leasing?

**R.** Sì, esattamente; le spese finanziabili corrispondono ai canoni di noleggio fatturati nell'arco temporale di realizzazione del progetto (dodici mesi dalla consegna della PEC di ammissione, salvo proroghe - due mesi - previste dal bando o - tre mesi ulteriori rispetto alla proroga ordinaria - da disposizioni straordinarie legate all'emergenza in atto DGRT n. 1243 del 15/09/2020).

**67quater D.** è possibile inserire tra gli investimenti il noleggio a lungo termine, con riscatto finale, per un carrello elevatore se la durata è di sei mesi o è troppo breve?

**R.** Nel caso di attrezzatura a noleggio, in analogia a quanto previsto per il leasing, sono ammessi soltanto in canoni di noleggio, con esclusione del riscatto finale.

La durata di sei mesi non è un problema da questo punto di vista, ma, se l'intenzione è quella di acquistare il bene, l'unica soluzione praticabile per l'ottenimento del contributo sul prezzo totale del bene consiste nel ricorrere all'acquisto diretto con pagamento dilazionato nell'arco dei sei mesi ipotizzati (o dei dodici di progetto); ovviamente in tal caso potranno essere rendicontati soltanto i costi effettivamente quietanzati una volta che il programma agevolato abbia raggiunto almeno il 50% di avanzamento.

**68 D.** In caso di leasing/noleggio o, se ammissibile, finanziamento, se l'acquisto viene fatto all'atto della ricezione della PEC, è possibile portare a costo solo i 12 mesi di durata di progetto, o anche i mesi della proroga?

I canoni di leasing o noleggio che si possono rendicontare a valere sul Bando sono quelli pagati a partire dal 01/02/2020 fino al termine di realizzazione del progetto, come eventualmente prorogato ai sensi del bando, purché riferiti a contratti stipulati a partire dal 01/02/2020.

**69 D.** Tra le spese di capitale circolante è possibile inserire anche i canoni di leasing pagati per l'immobile? In generale si parla di "locazione dei locali aziendali", ma è ammissibile anche la formula del leasing, dato che è ammissibile per l'acquisto di beni strumentali? Che cosa sarà necessario per la rendicontazione di tale tipologia di costi?

**R.** Sì, i canoni di leasing relativi all'utilizzo di un immobile per l'attività di impresa principale possono essere imputati alla voce "capitale circolante", al pari di un'eventuale locazione; nel caso degli immobili (ma non dei macchinari o delle attrezzature presenti nel progetto finanziato) il contratto di leasing (come peraltro quello di locazione) può essere stipulato anche antecedentemente al 01/02/2020; in aggiunta alle fatture quietanzate (con le modalità previste per tutte le altre spese) relative ai canoni di leasing, si dovranno inviare il contratto di leasing ed il relativo piano di ammortamento.





## Le ali alle tue idee

**70 D.** In caso di leasing sono imputabili sempre e comunque 12 mesi oppure anche 20 mesi, se, ad esempio, il piano di leasing fosse iniziato a febbraio 2020? Un leasing attivato nel 2019, ma in fase di pagamento anche nel 2020/2021, può essere inserito nel piano economico?

**R.** Fatta eccezione per gli immobili sede dell'attività principale di impresa, ai fini dell'ammissione a contributo dei canoni di leasing, i relativi contratti devono essere stipulati non prima del 01/02/2020; il numero massimo di mensilità imputabili al progetto pertanto, decorre dal 01/02/2020 fino al termine ultimo previsto dal paragrafo 3.3 del Bando, salvo proroga di due mesi.

**71 D.** Le fatture del Leasing da inserire devono essere post-ammissione (dalla data ricevimento PEC) oppure vengono considerate anche le fatture con data emissione dal 01 febbraio?

**R.** Le fatture relative a canoni di leasing, se relative ad immobili sede di progetto possono essere inserite sin dal 01/02/2020; mentre se si riferiscono a macchinari o attrezzature è necessario che anche il relativo contratto sia stipulato non prima del 01/02/2020.

**72 D.** Il leasing è applicabile anche al caso dei mezzi?

**R.** Le condizioni di ammissibilità dei costi relativi ad acquisizione di mezzi mobili mediante noleggio o leasing sono le medesime indicate ai paragrafi 3.3 e 3.4 delle Linee guida, derivando tali condizioni dal DPR n.22/2018, art. 19.

**73 D.** Riguardo i beni mobili: per il noleggio o il leasing è ammissibile la quota capitale dei canoni versati ed escluso il maxicanone iniziale e finale?

**R.** Sì

**73bis D.** Si chiede conferma che, nel caso di leasing di mezzi (autocarri) portati in progetto solo un forma parziale, ovvero visto il leasing di durata 5 anni solo circa 10/12 mesi sono stati stimati ai fini del progetto, poiché in fase di rendicontazione detti mezzi non saranno presenti nel libro dei beni ammortizzabili (visto che il contratto di leasing non si è concluso ed il bene alla data delle rendicontazione non sarà ancora nelle disponibilità dell'azienda), le quote capitali degli stessi saranno da considerare nelle "spese per capitale circolante" e non in "acquisto di mezzi mobili".

**R.** L'acquisizione degli autocarri a mezzo leasing deve essere imputata, ai fini della quantificazione del piano dei costi, tra i mezzi mobili, come desumibile dal paragrafo 3.6 delle Linee guida approvate in allegato al Bando; come indicato dalle linee guida, in tal caso non è richiesto il libro dei beni ammortizzabili, ma il piano di ammortamento del leasing (si veda la specifica sezione "riepilogo della documentazione da trasmettere per la giustificazione delle spese" del paragrafo 3.6 sopraccitato).

### 2.5.1 Fattispecie di esclusione

**74 D.** È ammissibile un macchinario acquistato dal leasing e non dal costruttore?

**R.** Come indicato espressamente nelle Linee Guida in calce ad ogni sezione (tra cui la sezione 3.3 riferita all'acquisto, anche mediante leasing, di immobilizzazioni materiali), non è ammissibile l'acquisto di beni usati; nel caso di acquisto di un macchinario dalla società di leasing, anziché dal costruttore, il bene in questione si configura come "bene usato" e, pertanto, non può essere oggetto di agevolazione.



## Le ali alle tue idee

**75 D.** Un'azienda vorrebbe acquistare un macchinario tramite una società di leasing, dato che il bando prevede tale possibilità, portando a rendiconto la quota capitale dei canoni, ma in tal caso, vista la durata di 5 anni del contratto, non arriverebbe alla quota minima di spesa da sostenere pari al 60% dell'investimento. Si chiede se è possibile procedere con l'acquisto del macchinario tramite la società di leasing, per poi effettuare il riscatto e procedere col pagamento della quota restante nell'arco dei 12 mesi alla società di leasing stessa, che a quel punto detiene la proprietà del bene. Il riscatto può essere considerato ammissibile? In tal caso il bene viene considerato usato anche se l'utilizzatore non cambia?

**R.** L'acquisto del bene mediato tramite la società di leasing si configura come acquisto di bene usato, non essendo acquistato direttamente dal produttore, e, pertanto, non costituisce spesa ammissibile.

**76 D.** Un'azienda ha presentato la domanda al Bando Fondo Investimenti per l'acquisto di un macchinario; l'investimento è già stato avviato ad agosto 2020 tramite Leasing; nella domanda di agevolazione è stato richiesto il contributo per l'intero costo del macchinario ed è stato segnalato che l'investimento è stato avviato con un Leasing. L'azienda vorrebbe riscattare il bene, nei termini di realizzazione del progetto dettati dal Bando e presentare a rendicontazione l'intero costo dell'investimento; lo stesso sarebbe ammissibile o ci sono impedimenti al riscatto del bene ed alla rendicontazione della relativa fattura e delle rate pagate con il leasing?

**R.** Nel caso di acquisti in leasing si applica l'art. 19, comma 1, lettera b) del DPR 5 febbraio 2018, n. 22, che regola l'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei, in base al quale la spesa ammissibile è costituita dai canoni pagati dall'utilizzatore al soggetto concedente, con esclusione delle spese accessorie, fino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.

Nel caso specifico del Bando Fondo investimenti, pertanto, sono ammessi esclusivamente i canoni, relativi a contratti stipulati a far data dal 01/02/2020, per tutte le mensilità comprese nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 01/02/2020 fino al dodicesimo mese successivo alla comunicazione PEC di ammissione a finanziamento, salvo proroga ai sensi del Bando), ma non i costi di riscatto. In ogni caso, l'acquisto dalla società di leasing si configura come acquisto di bene usato, perché non effettuato dal produttore, ed i beni usati non costituiscono costo ammissibile nell'ambito del Bando "Fondo investimenti Toscana", come espressamente indicato in calce ad ogni sezione del paragrafo 3 delle Linee guida.

**76bis D.** Si vuole acquistare un macchinario entro il 1 febbraio 2021, riscattando anticipatamente un macchinario già in azienda con un contratto di leasing; tale contratto di leasing è iniziato prima del 1 febbraio 2020, l'investimento non riguarda la richiesta dei canoni leasing, ma l'acquisto del macchinario anticipatamente rispetto alla data di riscatto; questo macchinario può rientrare nell'investimento di cui al bando fondo investimenti e può beneficiare della quota a fondo perduto?

**R.** Le disposizioni del bando in merito all'ammissibilità di alcuni costi connessi agli acquisti in leasing (quota capitale dei canoni, con esclusione del prezzo di riscatto) traggono origine dalle disposizioni nazionali in tema di ammissibilità dei costi nell'ambito dei fondi strutturali europei (DPR n. 22 del 05/02/2018, art. 19). In ogni caso, come indicato al paragrafo 2.2 delle Linee guida



## Le ali alle tue idee

sull'ammissibilità delle spese approvate in allegato al Bando, le spese di progetto devono riferirsi ad impegni giuridici (contratti e simili) assunti in data non antecedente al 01/02/2020.

Si ricorda, per completezza, che ai sensi del paragrafo 7.2 A del bando è possibile presentare una istanza di variante del piano finanziario originario, entro la data prevista per l'ultimazione del progetto.

**77 D.** Se i lavori di ristrutturazione avvengono con un contratto di Leasing a step è possibile richiedere il contributo? In particolare, con la società di leasing è stato aperto un plafond di spesa per i lavori di ristrutturazione in corso da giugno 2020 su un immobile comprato all'asta lo scorso anno con la stessa società leasing; i fornitori a stato di avanzamento lavori emettono le fatture al soggetto beneficiario che poi le rifattura alla società di Leasing; quest'ultima paga direttamente il fornitore.

Come si può giustificare il pagamento, visto che poi sarà direttamente la società di Leasing a pagare il fornitore? In alternativa, se il beneficiario paga direttamente il fornitore e poi gira i costi alla società di Leasing, va bene come procedura per richiedere il contributo?

**R.** Il Bando prevede la possibilità di finanziare spese sostenute mediante il ricorso a contratti di leasing, nel senso che i relativi canoni sostenuti nell'ambito del periodo di ammissibilità della spesa (e limitatamente alla quota capitale) sono ammissibili.

Nel caso in esame, in cui il bene non sembra essere ancora in funzione (e quindi il relativo contratto di leasing in corso), può essere ammessa a contributo unicamente la spesa sostenuta direttamente dal soggetto titolare della domanda di finanziamento (senza successiva rifatturazione, in quanto verrebbe meno il requisito dell'iscrizione a bilancio, richiesto dal Bando ai fini di ammissione a contributo per le spese relative ad interventi su immobili, nonché il principio di effettività della spesa prevista dalle disposizioni comunitarie).

In tal caso la spesa in questione assumerebbe la natura di "intervento su beni di terzi", da iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali.

## 2.6 Capitale Circolante

**78 D.** Le spese per capitale circolante devono essere coerenti con la finalità generale e l'obiettivo operativo?

**R.** Sì, certamente. Il criterio generale di pertinenza e congruenza vale per tutte le spese di progetto (cfr. paragrafo 2.1 delle Linee Guida in allegato al Bando)

**78bis D.** Nel bando si fa riferimento alla possibilità di considerare fino ad un massimo del 30% in denaro circolante, per denaro circolante s'intende qualsiasi acquisto di materiale, macchine, software o hardware?

**R.** Gli acquisti di capitale circolante sono chiariti al paragrafo 3.7 delle Linee guida e non comprendono beni ammortizzabili (macchine/software/hardware).

**78ter D.** In riferimento alle "Spese per capitale circolante" ammesse per un massimo del 30% del costo totale ammissibile dell'intervento, si chiede conferma che tale 30% non vada considerato solo sulla macrocategoria "Investimenti materiali ed immateriali", ma tenga conto anche della stessa macrocategoria "Spese per capitale circolante".



## Le ali alle tue idee

**R.** Si conferma che il vincolo percentuale si applica, come avviene usualmente per le leggi di agevolazione, al totale del costo ammissibile (comprensivo della stessa macrocategoria soggetta a vincolo).

**79 D.** L'affitto del magazzino presso il quale l'azienda effettua l'attività produttiva è compreso fra le spese correnti in ogni caso, oppure è necessario aver effettuato delle opere di innovazione/ristrutturazione sullo stabilimento per poter aggiungere il costo dell'affitto all'interno del progetto?

**R.** Premesso che l'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti degli atti di ammissione a finanziamento, un canone di locazione può ritenersi spesa ammissibile tra le spese correnti, senza necessità di interventi edilizi, fermi restando i requisiti generali di ammissibilità previsti dal Bando (pertinenza e congruenza, si veda il punto 2.1 delle Linee guida).

**80 D.** Per quale periodo si intendono i canoni di affitto ammessi a contributo, visto lo sgravio durante il periodo di ristrutturazione?

**R.** I canoni ammessi a contributo sono quelli fatturati e pagati nel periodo compreso tra il 01/02/2020 ed i dodici mesi successivi alla comunicazione di ammissione a finanziamento.

**80bis D.** In domanda è previsto, tra le voci di spesa, un determinato importo come attivo circolante; si possono includere in tale voce le seguenti spese:

- la spesa sostenuta per il canone d'affitto del fabbricato;
- l'acquisto per rulli e altri componenti che vengono sostituiti con regolarità, in quanto sono materiali consumabili, a seguito delle lavorazioni svolte dal beneficiario?

Si possono considerare anche le spese sostenute per le lavorazioni svolte, per conto del beneficiario, da soggetti esterni specificamente incaricati?

**R.** Il giudizio di ammissibilità di un costo può essere espresso in modo compiuto soltanto in sede di esame complessivo di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti degli atti di ammissione a finanziamento.

In termini generali le spese per locazione di immobili destinati all'attività di impresa principale, i costi per manutenzione dei macchinari utilizzati per il processo produttivo caratteristico e l'acquisto di semilavorati o prestazioni di servizi (lavorazioni in conto terzi, ad esempio), finalizzate allo svolgimento dell'attività produttiva principale, sono da ritenersi ammissibili al contributo del Fondo investimenti.

In sede di rendicontazione dovrà essere chiarita, anche attraverso la relazione di accompagnamento, la natura dei costi di esercizio imputati al progetto e la loro pertinenza rispetto al processo produttivo tipico dell'impresa beneficiaria. Si ricorda che le fatture oggetto di rendicontazione dovranno essere caricate sul sistema informativo on line in formato xml.

**81 D.** L'azienda ha acquistato un nuovo immobile e sta facendo lavori di ordinaria manutenzione (senza quindi necessità di autorizzazioni Comunali), ad esempio tinteggiatura, interventi idraulici ed elettrici; tali spese rientrerebbero in questo caso nella voce capitale circolante?



## Le ali alle tue idee

**R.** Premesso che la registrazione contabile dei costi deve seguire i corretti principi contabili, per quanto desumibile dal quesito si può concordare che i costi ipotizzati afferiscano ad attività di manutenzione ordinaria, da imputare a costi di esercizio (capitale circolante)

**82 D.** In caso di trasferimento in corso, le spese da febbraio ad oggi, ad esempio della connessione, riferite al vecchio ufficio potrebbero essere riconosciute?

**R.** Tutte le spese oggetto di rendicontazione devono fare riferimento alla sede di progetto espressamente indicata nella domanda di contributo

**83 D.** Il fornitore degli arredi sta seguendo anche i lavori di ordinaria manutenzione, fatturerà quindi anche questa parte di lavoro (che come indicato dovrebbe rientrare nel 30% del capitale circolante). Ci sono dei limiti?

**R.** I limiti sono quelli previsti dal Bando per le tipologie di spesa; non ci sono limiti riferiti al singolo fornitore.

**84 D.** In merito alla voce spese correnti, che cosa si intende per scorte? inoltre quali altre spese si possono rendicontare nella voce "altro"?

**R.** Come indicato al paragrafo 3.7 delle Linee guida, il termine "scorte" fa riferimento alla corrente terminologia aziendalistica (prodotti finiti, semilavorati, materie prime). I costi ammissibili sono quelli riferiti ad acquisti effettuati a partire dal 01/02/2020 e documentati con ordini o contratti di fornitura non antecedenti a tale data.

Le spese generali sono quelle connesse ai locali aziendali oggetto di intervento ed indicati nella domanda di finanziamento.

**84bis D.** In riferimento alla rendicontazione delle "scorte", si vorrebbe conoscere nel dettaglio la documentazione da fornire a supporto della giustificazione di tale tipologia di spese.

Inoltre, nel caso di un bene acquistato con leasing, nelle fatture relative ai canoni rientranti nel progetto, deve essere inserita la dicitura prevista dal bando? La stessa cosa vale anche per il pagamento? Ma se il bene era già stato acquistato?

**R.** La documentazione da fornire per le scorte è indicata al paragrafo 3.7 delle Linee guida approvate in allegato al Bando.

Analogamente alle altre spese, si tratta di caricare sul sistema informativo la documentazione contabile (fatture in formato xml debitamente annullate come da indicazioni fornite nel Bando; si veda anche la pagina informativa [https://www.sviluppo.toscana.it/fondo\\_investimenti\\_rend](https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend)) e di pagamento. Dovranno, inoltre, essere caricati sul sistema gli impegni giuridici relativi alle spese (contratti di fornitura, conferme d'ordine e simili), che dovranno avere una data non antecedente al 01/02/2020.

Per quanto riguarda il caso di un bene acquistato con leasing, nelle fatture relative ai canoni rientranti nel progetto deve essere inserita la dicitura prevista dal bando, come in tutte le fatture di progetto. Il pagamento deve essere chiaramente ed univocamente riconducibile alle fatture di progetto (si veda il paragrafo 2.3 delle Linee guida).

Per le fatture già emesse alla data dell'ammissione a contributo si fa riferimento alle indicazioni contenute al paragrafo 2.2 delle Linee guida.



## Le ali alle tue idee

**84ter D.** Nel bando Fondo investimenti nella voce spese di capitale corrente “altro” possono essere inserite:

- le spese che una azienda sostiene per pagare canoni e licenze software, server;
- le spese di promozione online;
- le spese contabili e amministrative, assicurative correnti?

**R.** Le spese ipotizzate afferiscono ragionevolmente alla categoria delle "spese generali". Tali spese dovranno, in ogni caso, riferirsi alla sede aziendale oggetto di intervento ed essere connesse all'attività principale dell'impresa beneficiaria, come desumibile dalla documentazione contabile esibita in sede di rendicontazione ed adeguatamente descritto nella relazione di progetto di supporto alla rendicontazione di spesa. A titolo esemplificativo, gli eventuali costi assicurativi ammissibili potranno riferirsi alla sede aziendale in cui si esercita l'attività principale ed oggetto di intervento, ma non ad altre eventuali sedi operative diverse da quella indicata in domanda di finanziamento. A tal fine, la spesa sostenuta dovrà essere accompagnata anche dai relativi documenti di polizza, da cui si possa evincere con chiarezza l'oggetto dell'assicurazione.

**84quater D.** Le spese sostenute per la promozione online sui social media rientrano tra le spese ammissibili?

**R.** Le spese promozionali (quali, ad esempio, canoni ed abbonamenti per l'accesso a banche dati, per servizi software, servizi informativi, servizi di posizionamento sui motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne promozionali on line, eventuali ulteriori strumenti di comunicazione) possono essere ricondotte alla categoria delle spese di capitale circolante.

**85 D.** In caso di errore di inserimento delle spese all'interno del piano finanziario - nello specifico invece che in "scorte" sono state inserite nel rigo "affitto" - si può procedere alla comunicazione in fase di rendicontazione o è necessaria una variante?

**R.** Sia le scorte che i canoni di locazione appartengono alla medesima categoria di costo ammissibile (capitale circolante), per cui non è necessaria alcuna variante formale, ma semplicemente una precisazione nella relazione di accompagnamento alla rendicontazione di spesa.

**85bis D.** Nel caso in cui una struttura ricettiva possieda diversi appartamenti con numeri civici diversi, tale per cui questa azienda riceve per le utenze diverse fatture tutte imputate ai diversi numeri civici; in questo caso non coincidendo i numeri civici con quello indicato nel progetto come sede principale e legale, si possono tali fatture mettere a rendicontazione? Si può fare una richiesta di variante specificando meglio questa situazione?

**R.** Sulla base delle informazioni a disposizione, si precisa che le uniche spese per utenze ammissibili sono quelle riferite alla sede aziendale, corrispondenti alla sede indicata nella domanda di finanziamento.



## Le ali alle tue idee

### 2.7 Capitale Circolante: fattispecie specifiche

#### 2.7.1 Spese di costituzione

**2.7.2 86 D.** Contestualmente all'acquisto dell'immobile della nuova sede, la società ha realizzato un aumento di capitale. Le spese notarili possono in qualche modo essere legate eventualmente alla voce "di costituzione"?

**R.** le "spese di costituzione" fanno riferimento ai "costi di impianto e di ampliamento" di cui al principio OIC n. 24; nel rispetto di tale principio le spese notarili di cui sopra possono ritenersi ammissibili

**86bis D.** Tra le spese ammesse vi sono anche le spese inerenti alla costituzione, tra le quali anche la notula del notaio per la costituzione stessa; il pagamento di questa notula viene fatto contestualmente alla stipula dell'atto, quando ancora l'impresa non ha una partita IVA ed allo stesso tempo un conto corrente intestato, tale pagamento viene in genere fatto da un socio o in quota parte da tutti i soci.

Un'impresa che ha partecipato al bando tra le spese rendicontabili ha la notula del notaio, che tuttavia è stata pagata dal legale rappresentante mediante assegno bancario non trasferibile. Si può mettere in rendicontazione? con l'assegno del rappresentante legale?

**R.** I costi finanziabili con i fondi FESR devono essere sostenuti (fattura) e pagati (quietanza) dal soggetto beneficiario del contributo, oltre ad essere regolarmente contabilizzati a fini fiscali e civilistici da parte dell'impresa beneficiaria.

Nel caso prospettato tali requisiti non sembrano sussistere, per cui la spesa per la parcella notarile (di norma ammissibile) non può essere finanziata.

#### 2.7.3 Materiali di consumo

**87 D.** Per un'impresa del settore della ristorazione:

Il materiale monouso utilizzato per il servizio di trasporto a domicilio causa covid (vaschette alluminio, borse termiche, sacchetti di carta) può essere inserito tra le spese ammissibili? In quale categoria? Spese per capitale circolante o altro?

**R.** Le spese generali di cui al paragrafo 3.7 delle Linee guida comprendono, tra i costi ammissibili, anche i materiali di consumo.

**88 D.** Nella voce scorte possono essere inserite le materie prime utilizzate per l'esercizio dell'attività (es. generi alimentari...)?

**R.** L'acquisto di scorte e materie prime è espressamente previsto tra i costi ammissibili della categoria "capitale circolante".

**89 D.** Si richiedono chiarimenti circa la corretta rendicontazione di alcune voci di spesa:

1. detergente pulitore igienizzante ambienti/superfici, utilizzato da personale interno per sanificare gli ambienti, è corretto inserirlo nella voce "interventi di sanificazione ambienti e strumenti" Importo investimento COVID?



## Le ali alle tue idee

- R. È corretto inserirlo nella voce "interventi di sanificazione ambienti e strumenti";  
2. mascherine FFP2 e KN95, guanti in nitrile, è corretto inserirli in acquisto dispositivi di protezione individuale Importo investimento COVID?  
R. È corretto inserirli in "acquisto dispositivi di protezione individuale";  
3. gel detergente mani alcolico, utilizzato da personale interno ed esterno (uffici, magazzino, entrata / uscita azienda) è corretto inserirlo in "acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute degli utenti" Importo investimento COVID?  
R. È corretto inserirli in "acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute degli utenti";  
4. Nel caso in cui un unico fornitore abbia emesso una unica fattura con le tre diverse tipologie di prodotti è necessario a rendinconto procedere allo scorporo degli importi per ogni singola voce?  
R. La stessa fattura dovrà essere imputata pro-quota alle diverse voci di spesa, scorporando opportunamente gli importi di ogni singola voce.

**89bis D.** In merito al Fondo investimenti, in particolare in relazione alle spese per la messa in sicurezza dei locali, le linee guida di rendicontazione ammettono i costi di sanificazione di ambienti e strumenti aziendali, l'acquisto di DPI e altri dispositivi per la sicurezza dei lavoratori, nonché ogni altro intervento analogo e direttamente connesso all'emergenza Covid19.

Si chiede, in particolare, se in tale ultima definizione rientrano anche:

- 1) le spese sostenute nei confronti del medico competente per l'esecuzione di tamponi presso la sede aziendale;
- 2) le spese sostenute nei confronti di una società medica per l'acquisto di test per l'effettuazione di tamponi rapidi ai dipendenti

R. Le spese indicate, avendo chiara attinenza con le finalità del Bando, possono ritenersi ammissibili nell'ambito della categoria "spese di capitale circolante".

### 2.7.4 Canone per utilizzo di piattaforma informatica

**90 D.** Si chiede se siano ammissibili le spese per canoni di utilizzo di piattaforme informatiche, strettamente legate all'attività d'impresa.

Si chiede, inoltre, se tali spese sarebbero ammesse anche nel caso in cui i fornitori abbiano sede in paesi extraeuropei, nello specifico Regno Unito e Canada.

R. Premesso che l'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti degli atti di ammissione a finanziamento, le spese per canoni di utilizzo di piattaforme informatiche possono costituire spesa ammissibile, indipendentemente dalla nazionalità del fornitore.

A seconda della specifica natura del servizio oggetto dei canoni, da inquadrare opportunamente (con specifica relazione di supporto alla rendicontazione di spesa) nell'ambito del ciclo produttivo tipico dell'impresa beneficiaria, il costo suddetto potrebbe configurarsi come assimilato ad immobilizzazione materiale/immateriale (se sostitutivo dell'acquisto di HW e/o SW) o come spesa per capitale circolante (se riconducibile a servizi di tipo generale connessi con l'operatività dell'impresa).





## Le ali alle tue idee

### 2.7.5 Spese per il Revisore

**90bis D.** Il costo del revisore può essere inserito nella rendicontazione finale delle spese ?

R. Sì, certamente, tra le spese per capitale circolante (cfr. punto 3.7 delle Linee guida).

### 2.8 Spese escluse

**91 D.** Alcune fatture oltre al costo degli investimenti riportano in misura marginale (in genere 1 euro) le spese di incasso. Sono ammissibili a rendicontazione? In questo caso come si imputa la fattura? Al netto di queste spese?

R. Si imputa al progetto soltanto la quota di imponibile effettivamente relativo a costi ammissibili (senza i costi accessori).

**91bis D.** I costi di trasporto inseriti in fattura sono ammissibili?

R. I costi di trasporto evidenziati in fattura non sono ammissibili, facendo riferimento ad una tipologia di spesa diversa dal costo ammissibile oggetto di fatturazione.

**92 D.** È possibile rendicontare come primo importo quello delle spese afferenti la presentazione della pratica (visure camerali, acquisto marche da bollo, ecc.)?

R. I costi relativi all'assistenza per la presentazione delle pratiche non costituiscono costo ammissibile, fatta eccezione per i costi del revisore dei conti relativi alla perizia asseverata, da presentare in sede di rendicontazione.

**93 D.** L'importo delle spese per la gestione, richiesta di eventuale finanziamento e rendicontazione del progetto costituiscono spesa ammissibile?

R. Le spese per la gestione, richiesta di eventuale finanziamento e rendicontazione del progetto non costituiscono spesa ammissibile, fatto salvo il compenso per la redazione della perizia asseverata prevista in sede di rendicontazione.

**94 D.** Rientrano nelle spese ammissibili anche quelle relative all'acquisto di beni e macchinari usati o sono compresi solo macchinari e beni nuovi?

R. Come espressamente previsto dalla Linee guida NON è ammissibile il costo relativo all'acquisto di beni usati.

**95 D.** Un'azienda ha acquistato un autocarro per un valore di circa euro 100.000,00 + IVA, ha altresì venduto il vecchio autocarro alla stessa concessionaria per un valore di euro 11.000,00 + IVA; il pagamento del nuovo autocarro sarà ovviamente dato dalla differenza tra 100.000,00 + IVA ed 11.000 + IVA. In sede di rendicontazione cosa accade, visto che il pagamento non sarà corrispondente al totale fattura?

R. Come espressamente indicato al paragrafo 4 - "Spese escluse" delle Linee guida, non sono ammessi pagamenti attraverso cessione di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore; in casi quali quello prospettato, previa verifica dell'effettiva quietanza integrale del bene oggetto di rendicontazione, potrà essere giudicata ammissibile a contributo



## Le ali alle tue idee

soltanto la quota di costo effettivamente sostenuta dal beneficiario mediante effettiva transazione finanziaria;

### 96 D. Sono ammesse permutate nei pagamenti?

R. I pagamenti non effettuati in denaro non sono ammessi.

## 2.9 Cointeressenze tra soggetto fornitore e soggetto beneficiario

**97 D.** Nelle linee guida si trova scritto: "*Se, invece, i costi sono fatturati da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa fornitrice degli altri soci.*" Quindi nel caso di una società immobiliare che fattura l'affitto alla società beneficiaria, se il socio di maggioranza della beneficiaria è socio unico della società immobiliare, la spesa non può essere rendicontata?

R. Con riferimento al tema delle possibili cointeressenze tra soggetto fornitore e soggetto beneficiario, ai fini dell'eventuale ammissione di costi nell'ambito del Bando Fondo Investimenti Toscana, si richiama la disposizione di cui al paragrafo 4 - "Spese escluse" delle Linee Guida approvate in allegato al Bando, in base alla quale "*In nessun caso possono essere ammesse a contributo: [...] - le spese per l'acquisto di beni o servizi, ivi inclusi gli interventi edilizi, le locazioni ed i noleggi, tra soggetti caratterizzati da situazioni di cointeressenza, sia per il tramite di persone fisiche che per il tramite di partecipazioni di capitale; in caso di cointeressenze le spese sono ammesse parzialmente in proporzione alla eventuale quota non interessata dalla cointeressenza, come indicato per ciascuna categoria di spesa nello specifico paragrafo delle presenti Linee guida; la limitazione si applica sia alle immobilizzazioni (materiali ed immateriali) che alle spese correnti;*". Pertanto, nel caso esemplificato (impresa beneficiaria XXX il cui capitale è detenuto in via maggioritaria dal socio Alfa che possiede il 100% del capitale del soggetto fornitore YYY), potrà essere ammesso il canone di locazione per la quota minoritaria posseduta da soci diversi da Alfa, in quanto quota del servizio esente da cointeressenze (purché, ovviamente, tali soci siano "terzi" rispetto ad Alfa, come rilevabile dalla specifica dichiarazione ALL4 in allegato alle Linee Guida).

### 98 D. È ammissibile un fornitore che abbia rapporti di cointeressenza col beneficiario?

R. Circa l'eventuale ammissibilità di un fornitore che abbia rapporti di cointeressenza con un beneficiario del Fondo investimenti, si richiama la disposizione di cui al paragrafo 4 - Spese escluse delle Linee Guida approvate in allegato al Bando, in base alla quale:

"*In nessun caso possono essere ammesse a contributo:*

*[...]*

*- le spese per l'acquisto di beni o servizi, ivi inclusi gli interventi edilizi, le locazioni ed i noleggi, tra soggetti caratterizzati da situazioni di cointeressenza, sia per il tramite persone fisiche che per il tramite di partecipazioni di capitale; in caso di cointeressenze le spese sono ammesse parzialmente in proporzione alla eventuale quota non interessata dalla cointeressenza, come indicato per ciascuna categoria di spesa nello specifico paragrafo delle presenti Linee guida; la limitazione si applica sia alle immobilizzazioni (materiali ed immateriali) che alle spese correnti;*".

Pertanto, nel caso di partecipazione dell'impresa XXX nel capitale del soggetto fornitore FFF e nel capitale dell'impresa beneficiaria BBB, sia in forma diretta che mediata tramite una ulteriore



## Le ali alle tue idee

società AAA, non sono ammissibili i costi relativi a beni o servizi ceduti all'impresa beneficiaria BBB da parte dell'impresa FFF per la quota di capitale interessata dalla cointeressenza.

In dettaglio:

- se la società XXX controlla, direttamente o indirettamente, sia la società BBB che la società FFF, i costi sostenuti da BBB per l'acquisto di beni o servizi da FFF non sono ammissibili;
- se la società XXX controlla, direttamente o indirettamente, la società BBB o la società FFF, ed ha una partecipazione non di controllo in FFF o BBB, rispettivamente, i costi sostenuti da BBB per l'acquisto di beni o servizi da FFF sono ammissibili per la percentuale di capitale di FFF o BBB, rispettivamente, non riconducibile ad XXX;
- se la società XXX detiene una partecipazione non di controllo, direttamente o indirettamente, sia in BBB che in FFF, si applica il seguente calcolo per neutralizzare la cointeressenza:  
$$\text{COSTO} \times \text{quota di capitale di BBB riconducibile (direttamente o indirettamente) ad XXX} \times \text{quota di capitale di FFF riconducibile ad XXX (direttamente o indirettamente)} = \text{COSTO NON AMMISSIBILE.}$$

### 2.9.1 Imprese collegate

**99 D.** Possono presentare domanda di finanziamento singola, società fra loro collegate o associate? una società collegata o associata può inserire fra le spese correnti l'affitto pagato alla collegata o associata?

**R.** Con riferimento alla possibilità di ammissione di spese correnti intercorrenti tra imprese caratterizzate da rapporti di associazione e collegamento, si ricorda che il paragrafo 4 del Bando (spese escluse) dispone espressamente la NON ammissibilità delle spese per acquisto di beni e servizi tra soggetti caratterizzati da situazioni di cointeressenza, sia per il tramite di persone fisiche che per il tramite di partecipazioni di capitale; come indicato espressamente, tale limitazione si applica sia alle immobilizzazioni che alle spese correnti; laddove la cointeressenza sia parziale, le spese sono ammesse in proporzione alla eventuale quota non interessata dalla cointeressenza, ossia per la quota di costo relativa ad un rapporto commerciale tra soggetti sostanzialmente (e non solo formalmente) terzi.

**99bis D.** In una rete di imprese con soggettività giuridica, avente lo scopo di commercializzare prodotti biologici provenienti dai propri retisti (anche se non in modo esclusivo), i conferimenti in materie prime che le imprese retiste periodicamente effettuano possono essere messi a rendicontazione del bando fondo investimenti? oppure vale anche per le reti di impresa la non ammissibilità dei costi fatturati da soci, amministratori, parenti e affini entro II grado. Le reti nascono proprio per mettere in comune attività/prodotti.

**R.** Se la rete soggetto è il soggetto beneficiario del bando, come sembra di intuire dal quesito, le transazioni commerciali tra uno dei soci e la rete sono regolate dalle disposizioni del bando che escludono l'ammissibilità dei costi in presenza di eventuali cointeressenze, fatta salva l'eventuale quota non interessata dalla cointeressenza. Si veda il paragrafo 4-*Spese escluse* delle Linee guida ed i paragrafi dedicati alle singole categorie di spesa ammissibile.



**Le ali alle tue idee**

### 3 INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

**100 D.** come si arriva all'80%? nel bando si parla di agevolazione nella misura minima del 40% che può essere incrementata, ma si arriverebbe al 65%

**R.** Si tratta di un limite massimo potenziale.

**101 D.** Se l'importo finale risulta minore di quello preventivato, il finanziamento decadrebbe?

**R.** In base al paragrafo 6. punto 1 del Bando, i soggetti beneficiari sono obbligati a realizzare il progetto in misura non inferiore al 60% dell'investimento ammesso e garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti.

**101bis D. 6.** In caso di domande in cui siano stati erroneamente inseriti nel piano finanziario degli importi più bassi rispetto a quelli reali, è possibile chiedere una rettifica del piano finanziario e quindi anche una modifica del contributo?

**R.** Il contributo risultante dalla graduatoria approvata non può essere modificato, se non al ribasso, fatte salve eventuali richieste di riesame da presentare nei termini previsti dalle regole sul procedimento amministrativo e laddove ne sussistano i presupposti.



## 4 CUMULO

### 4.1 Cumulabilità con agevolazioni ex Legge Sabatini

**102 D.** È stato chiarito che un bene acquisito mediante la Legge Sabatini, che prevede un aiuto di stato mediamente del 7%/10%, possa anche cumularsi con il contributo del Bando, pur nel limite del totale della spesa e di quanto previsto dalle norme del Regolamento (UE) n. 651/2014 (art. 17, comma 6) per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, ossia:

- il 20 % dei costi ammissibili, nel caso delle micro e piccole imprese;
- il 10 % dei costi ammissibili, nel caso delle medie imprese.>

Essendo di norma il contributo del bando investimenti non inferiore al 40%, di fatto la cumulabilità non è possibile neanche per le micro/piccole imprese?

**R.** Secondo quanto previsto dalla Circolare MISE 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., le agevolazioni della Legge Sabatini sono concesse ai sensi dell'art. 17 del Regolamento GBER ed alle condizioni di cui al comma 6 del medesimo.

Il combinato disposto di tale norma con la disposizione di cui al paragrafo 3.6 del Bando Fondo investimenti ("l'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato [...] fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014") fa sì che, nel caso in cui si faccia riferimento agli stessi costi ammissibili individuabili, l'intensità massima di aiuto non possa eccedere il 20% (piccole imprese) o il 10% (medie imprese) dei costi ammissibili per i soggetti operanti in settori diversi da agricoltura e pesca.

L'effettiva esistenza di un margine per il cumulo dei due strumenti di agevolazione di cui trattasi dovrà essere approfondita caso per caso, in funzione dell'entità del costo del macchinario agevolato con la Legge Sabatini.

**102bis D.** L'impresa ha acquistato un macchinario al costo di € 116.000 ed ha avuto un contributo di € 58.000,00 sul Fondo Investimenti; può richiedere la Sabatini sulla restante parte di € 58.000,00?

**R.** Secondo quanto previsto dalla Circolare MISE 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., le agevolazioni della Legge Sabatini sono concesse ai sensi dell'art. 17 del Regolamento GBER ed alle condizioni di cui al comma 6 del medesimo.

Il combinato disposto di tale norma con la disposizione di cui al paragrafo 3.6 del Bando Fondo Investimenti ("l'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato [...] fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014") fa sì che, nel caso in cui si faccia riferimento agli stessi costi ammissibili individuabili, l'intensità massima di aiuto non possa eccedere il 20% (piccole imprese) o il 10% (medie imprese) dei costi ammissibili per i soggetti operanti in settori diversi da agricoltura e pesca.

L'effettiva esistenza di un margine per il cumulo dei due strumenti di agevolazione di cui trattasi dovrà essere approfondita caso per caso, in funzione dell'entità del costo del macchinario agevolato con la legge Sabatini. Nel caso specifico, essendo il contributo del Bando già al 50% del costo ammissibile, non residuano margini per un intervento della Legge Sabatini (che, ai sensi dello specifico regime di agevolazione di riferimento, può intervenire con un'intensità di aiuto massima del 10 o 20% dei costi ammissibili a seconda della dimensione di impresa).



## Le ali alle tue idee

**103 D.** È possibile usufruire dell'agevolazione Legge Sabatini su un macchinario agevolato dal bando? Oppure le due agevolazioni non sono cumulabili?

**R.** Le due agevolazioni sono cumulabili, essendo il cumulo espressamente ammesso da entrambi i regimi di agevolazione. La cumulabilità può avvenire nel limite massimo delle intensità di aiuto previste dall'art. 17 del GBER (art. 17, comma 6 di riferimento per la Legge Sabatini), come indicato al paragrafo 3.6 del Bando Fondo Investimenti.

**104 D.** Il Bando investimenti è cumulabile con la Legge Sabatini? Nel caso specifico su un bene presentato nel Bando Investimenti rientrante tra i beni dell'allegato A si può chiedere la Sabatini? In che misura è cumulabile per l'altro 50%, avendo chiesto per il bando investimenti un contributo del 50%?

**R.** La cumulabilità tra il Bando Fondo investimenti Toscana e la Legge Sabatini è regolata dall'art. 17 del GBER, nel quale si fissano le percentuali massime di contributo previste per la Legge Sabatini.

**104bis D.** Un'impresa per l'acquisto di un bene aveva chiesto la Sabatini e nella fattura di acquisto ha inserito sia la dicitura del bando investimenti con CUP sia la dicitura della legge Sabatini, ma essendo le due agevolazioni non cumulabili l'impresa ha rinunciato alla Sabatini. In fase di rendicontazione si deve inserire anche la rinuncia alla Sabatini ed evidenziare in relazione quanto detto? Ci possono essere problemi per la rendicontazione?

**R.** In sede di rendicontazione dovrà essere allegata copia conforme della rinuncia alle agevolazioni della Legge Sabatini, con eventuale attestazione del relativo gestore circa l'avvenuto accoglimento della rinuncia stessa.

### 4.2 Fattispecie specifiche

**105 D.** Nel paragrafo sull'ammissibilità delle spese al punto 4 viene detto che sono ammissibili spese sostenute da altri contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenute da altri programmi pubblici; se un'azienda sulle medesime fatture ha effettuato il credito di imposta (non arrivando al 100%) potrà portare in rendicontazione le stesse fatture?

**R.** Richiamando anche la recente risposta all'interpello n. 360/2020 dell'Agenzia delle Entrate, si precisa che, in generale, il cumulo tra più agevolazioni, ove ammesso dalla disciplina specifica di tutte le agevolazioni interessate, non deve portare al superamento del costo sostenuto per l'investimento. In particolare, nel caso del credito di imposta, dovrà essere determinato il vantaggio concreto rappresentato dal risparmio fiscale (imposte sul reddito e IRAP) conseguente all'applicazione della misura agevolativa fiscale; sul tema si ricorda anche la circolare n. 12/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate con la quale si è chiarito che, in presenza di altra agevolazione, occorre calcolare il credito d'imposta teoricamente spettante e, successivamente, verificato il superamento del limite dei costi ammissibili, il soggetto beneficiario sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi pubblici (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.



## Le ali alle tue idee

**105bis D.** Si chiede un chiarimento circa eventuali incompatibilità dell'agevolazione concessa dal Bando Fondo Investimenti con le seguenti ed ulteriori misure agevolative:

- Nuova Sabatini;
- Credito imposta beni strumentali 4.0.

In particolare se il contributo concesso per gli investimenti oggetto del bando è cumulabile (rif. 3.6 del bando) con entrambe le ulteriori agevolazioni sopra riportate per gli stessi investimenti.

**R.** La concorrenza di tutte e tre le agevolazioni considerate, dovrà avvenire in modo tale da rispettare le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello sopra richiamata (FAQ 105).

**105ter D.** È consentito il cumulo dei contributi sul presente bando con il Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione?

**R.** Si richiama quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con la CIRCOLARE N. 20/E del 10/07/2020, la quale, al paragrafo 4, precisa che la limitazione in tema di cumulo prevista per le misure fiscali di cui all'art. 120, comma 5, del DL Rilancio (Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) "non è riferibile anche al credito di cui all'articolo 125 del Decreto Rilancio, in assenza di elementi di selettività della misura".

**105quater D.** Molte aziende faranno accesso a finanziamenti per acquistare e saldare i beni oggetto dell'agevolazione del bando. Visto anche il nuovo regime delle garanzie pubbliche, i soggetti finanziatori richiederanno l'accesso al fondo centrale, sia in regime di Temporary Framework che di De Minimi; l'accesso al fondo fa scaturire un ESL (di modesta entità) in entrambi i casi. Questo può portare a problematiche legate alla cumulabilità con il bando?

**R.** La cumulabilità è disciplinata, oltre che dal Bando, dalle singole norme agevolative concorrenti ed è precisa responsabilità del beneficiario delle diverse agevolazioni verificare attentamente la compatibilità di più agevolazioni sugli stessi beni e l'eventuale superamento del limite di cumulabilità consentito dalle varie disposizioni.

**105quinquies D.** Il contributo del Bando Fondo Investimenti è cumulabile con il "credito d'imposta per investimenti in beni strumentali" di cui al piano nazionale "transizione 4.0"?

**R.** Il contributo del bando è cumulabile con il credito di imposta per beni strumentali; Vedi la FAQ 105

Il contributo del Bando Fondo Investimenti è cumulabile con il "credito d'imposta per sanificazione locali"?

Per quanto riguarda il "credito d'imposta per sanificazione locali", si rimanda a quanto indicato nella FAQ n. 105ter, per cui le agevolazioni in esame sono cumulabili.

Il contributo del Bando Fondo Investimenti è cumulabile con il "credito d'imposta per efficientamento energetico"?

Per quanto riguarda il "credito d'imposta per efficientamento energetico", il cumulo, come indicato nella FAQ 108, è possibile nei termini già espressi sopra per il credito di imposta per beni strumentali.

**106 D.** Una azienda ha ottenuto un mutuo per l'acquisto della nuova sede; il finanziamento concesso ha coperto sia i costi di acquisto dell'immobile che una parte degli investimenti necessari



## Le ali alle tue idee

per la ristrutturazione; la banca ha erogato la garanzia statale sull'operazione; mentre per quanto riguarda la garanzia non c'è nessun ostacolo circa la possibilità di chiedere nuovi "aiuti, ai fini del bando deve essere comunicato se sono stati erogati e/o beneficiati contributi atti a coprire le spese imputate?

**R.** I contributi del Bando sono cumulabili nei termini indicati al paragrafo 3.6 dello stesso; in particolare, nel caso in cui si faccia riferimento ai medesimi costi ammissibili individuabili, si deve verificare se la possibilità di cumulo sia prevista anche dall'ulteriore strumento agevolativo ed applicare i relativi vincoli.

**107 D.** Gli incentivi del presente Bando sono cumulabili con gli incentivi delle Camere di Commercio, Voucher PID, per gli stessi costi ammissibili erogati in base al Regolamento di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ?

**R.** Per quanto è noto, gli incentivi delle Camere di Commercio Voucher PID sono concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione in tema di aiuti *de minimis*; tali incentivi sono cumulabili con i contributi del Bando Fondo Investimenti nei limiti di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, come indicato al paragrafo 3.6 del Bando; in generale la possibile cumulabilità con altri incentivi deve essere analizzata prendendo in considerazione le disposizioni del sopraccitato paragrafo 3.6 e le analoghe specifiche disposizioni in tema di cumulo dell'ulteriore norma agevolativa di interesse.

**108 D.** Vi è possibilità di cumulo, anche parziale, dei contributi del Bando con i contributi per l'efficientamento energetico e gli Ecobonus al 55%-60% (ad esempio per la parte non coperta dal bonus)?

**R.** In generale, il cumulo tra più agevolazioni, ove ammesso dalla disciplina specifica di tutte le agevolazioni interessate, non deve portare al superamento del costo sostenuto per l'investimento. Come chiarito in vari documenti di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di agevolazioni di natura fiscale, laddove la relativa disciplina ne ammetta la cumulabilità, dovrà essere determinato il vantaggio concreto rappresentato dal risparmio fiscale conseguente all'applicazione della misura agevolativa fiscale; in presenza di altra agevolazione, quindi, il soggetto beneficiario, verificato l'eventuale superamento del limite dei costi ammissibili, sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il vantaggio fiscale, in modo da garantire che tutti gli incentivi pubblici (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili all'agevolazione fiscale.

**108bis D.** Se un'azienda ha ottenuto, su una fattura di investimenti in beni strumentali, un contributo della Camera di Commercio, a valere sul bando Emergenza Ripartenza (il quale prevede la cumulabilità di contributo), che ammonta a circa il 30% delle spese sostenute, sulla medesima fattura è possibile chiedere anche il contributo sul bando investimenti?

**R.** Ai sensi dell'articolo 6 del Bando "EMERGENZA RIPARTENZA":

*"Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:*

*a) con altri aiuti di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", fino a concorrenza del costo del bene o servizio;*





## Le ali alle tue idee

*b) con aiuti di cui ai Regolamenti De minimis o concessi ai sensi di un Regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.*

*I suddetti contributi sono concessi (art. 7 del Bando sopraccitato) "ai sensi della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021.2. In base a tale Misura, l'importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli".*

Ciò premesso, dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate e del paragrafo 3.6 del Bando Fondo Investimenti Toscana deriva la cumulabilità, fino a concorrenza del costo del bene e servizio e nel rispetto dei massimali di contributo previsti dal Temporary Framework, dei due contributi di cui trattasi, entrambi concessi ai sensi del Temporary Framework.

**108ter D.** Si chiede se, per l'acquisto di autocarro, si possa accedere ad un finanziamento con la Legge 662 Covid e se le due forme di finanziamento sono compatibili.

**R.** La garanzia concessa dal Fondo di garanzia, così come potenziata nel corso dell'anno 2020 nell'ambito del cosiddetto Temporary Framework, prevede la possibilità di coprire i finanziamenti delle imprese in ragione del 90%, fino ad un massimo di cinque milioni di euro per singolo beneficiario.

L'aiuto così concesso insiste su due distinte sezioni del Temporary Framework:

- la garanzia in sé è imputata alla sezione 3.2 del Temporary Framework e non sviluppa alcun "equivalente sovvenzione lordo"; rileva l'importo del finanziamento garantito che non può eccedere, per singolo beneficiario, quanto stabilito nel nuovo contesto normativo fissato con la Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- considerato, poi, che la garanzia del Fondo è rilasciata al beneficiario a titolo gratuito (in deroga, dunque, ai premi annui di garanzia di riferimento previsti nella stessa Sezione 3.2 della Comunicazione, fissati in misura diversa per PMI e grandi imprese), l'abbuono di premio che si produce è imputato alla Sezione 3.1 del Temporary Framework (configurando, nei fatti, una sovvenzione concessa al beneficiario).

Ai sensi della sopraccitata Comunicazione della Commissione, tutti gli aiuti concessi ad un singolo beneficiario sotto la disciplina di cui alla sezione 3.1 del Temporary Framework possono raggiungere, cumulativamente, l'importo di euro 800.000,00 (con esclusione dei settori agricolo e della pesca).

Sia la garanzia del Fondo di garanzia (fatta eccezione per le garanzie al 100% concesse dal Fondo sui piccoli prestiti fino a 30.000,00 euro per beneficiario, che, sviluppando un'intensità di aiuto pari al 100% non sono cumulabili con altri aiuti), che il contributo del Fondo investimenti Toscana sono concessi ai sensi del punto 3.1 della Comunicazione della Commissione sopra richiamata. I suddetti aiuti, pertanto, sono cumulabili a valere sugli stessi costi nei limiti dell'importo di euro 800.000,00 per singolo beneficiario.



## Le ali alle tue idee

### 5 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

#### 5.1 Anticipo

##### **109 D. Quali sono i termini entro cui poter chiedere l'anticipo tramite fidejussione?**

**R.** Non è previsto espressamente un termine massimo entro il quale presentare la richiesta di anticipazione, per cui la facoltà può essere esercitata fino alla data di scadenza del progetto.

##### **109bis D. Quali sono le formalità per autenticare la firma sulla fidejussione?**

**R.** L'autentica deve essere fatta dal Notaio e contenere, come indicato in calce al modello di polizza, anche l'attestazione notarile in merito ai poteri di firma del garante.

Ciò in relazione alle finalità dell'autentica richiesta sulla fidejussione (garantire efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c. alla scrittura privata, in relazione alle obbligazioni di somme di denaro in essa contenute) a tutela del credito regionale.

##### **109ter D. La garanzia originale dove va spedita?**

**R.** Nel segnalare la pagina informativa [https://www.sviluppo.toscana.it/fondo\\_investimenti\\_rend](https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend), si replica di seguito un estratto della pagina, relativo alle indicazioni per la presentazione delle richieste di anticipo:

*"Modalità di presentazione della richiesta di erogazione a titolo di anticipazione per i progetti ammessi a finanziamento"*

*Le domande di erogazione dovranno essere presentate esclusivamente online, utilizzando il Gestionale Finanziamenti all'interno del sistema informativo SIUF - Sistema Informativo Unico FESR raggiungibile dallo specifico link presente nella pagina informativa <https://www.sviluppo.toscana.it/siuf>*

*Il manuale per gli utenti SIUF disponibile al succitato link illustra la procedura per l'inserimento delle domande di erogazione.*

*La domanda generata mediante la piattaforma di rendicontazione SIUF dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario e inviata tramite PEC all'indirizzo:*

*[asa-controlli@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-controlli@pec.sviluppo.toscana.it)*

*insieme alla polizza fidejussoria in formato elettronico sottoscritta digitalmente, qualora quest'ultima sia stata emessa in formato digitale.*

*Nel caso in cui, invece, la polizza fidejussoria sia sottoscritta in forma autografa, l'originale cartaceo dovrà essere inviato a Sviluppo Toscana S.p.A. via Dorsale 13 54100 Massa (MS), alla cortese attenzione del dott. Giuseppe Strafforello; la busta dovrà riportare la dicitura "Contiene Fidejussione" ed i riferimenti del Bando.*

**109quater D.** In merito al bando in oggetto, si chiede se sia necessario attendere la Pec per procedere con la richiesta di erogazione a titolo di anticipazione o si può procedere attenendosi alle linee guida pubblicate nel sito di Sviluppo Toscana.

**R.** la richiesta di anticipo deve essere prodotta attraverso la piattaforma di rendicontazione, come indicato nella pagina web dedicata al Bando:

[https://www.sviluppo.toscana.it/fondo\\_investimenti\\_rend](https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend)



## Le ali alle tue idee

poiché, preliminarmente alla formalizzazione di qualsiasi istanza di erogazione, deve essere compilato on line il cronoprogramma aggiornato e la sezione dedicata agli indicatori di progetto. La possibilità di accesso alla piattaforma presuppone che il progetto sia già stato formalmente ammesso a finanziamento (pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana dell'apposito atto dell'A.U.) e conseguentemente profilato sulla piattaforma di rendicontazione.

### **109quinquies D.** Quale data si deve mettere nella polizza? la data limite o la data prevista inserita in domanda?

**R.** La data da inserire in polizza è così calcolata:

- data della PEC con cui si comunica l'effettiva ammissione a contributo del progetto (es. 11/11/2020);
- si aggiungono dodici mesi (11/11/2021) per la durata del progetto (paragrafo 3.3 del Bando);
- si aggiungono trenta giorni (paragrafo 5.2 delle Linee guida) per la presentazione della rendicontazione finale di spesa (11/12/2021);
- si aggiungono dieci mesi (come da modello di polizza regionale): 11/10/2022 (scadenza della polizza) con proroga semestrale automatica per un max di due rinnovi.

### **109sexies D.** Al punto 8.4 del Bando per la fidejussione viene indicato che: "Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e - ove previsti - interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero"; come si calcola questo importo complessivo?

**R.** Si deve fare riferimento al modello di fidejussione disponibile tra gli allegati della pagina: [https://www.sviluppo.toscana.it/fondo\\_investimenti\\_rend](https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend)

in ogni caso, all'importo del capitale da garantire (40% o 80% a seconda che si proceda con la richiesta di anticipo ordinaria o straordinaria) si deve aggiungere il dieci per cento dell'importo garantito.

Nel caso di richiesta di anticipo straordinario (80%), occorre integrare il testo della polizza (sezione premesse) con il seguente paragrafo:

"la giunta R.T. con la Deliberazione n. 1398 del 16/11/2020 ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 le procedure straordinarie di erogazione dei contributi con modalità semplificata per tutti i beneficiari, già applicate fino al 31/10/2020 ai sensi della precedente DGRT n. 421/2020 e ss.mm.ii., tra cui in particolare la possibilità fino al 31/01/2021 di richiedere un anticipo straordinario (coperto da fidejussione per le imprese) per un importo fino all'80% del contributo concesso;"

In sede di trasmissione della richiesta di anticipazione a mezzo PEC, inoltre, si dovrà fare espresso riferimento alla richiesta di anticipazione straordinaria ai sensi della DGRT n. 1398/2020.

### **109septies D.** Quale modello di polizza si deve utilizzare per chiedere l'erogazione a titolo di anticipo straordinario dell'80%? E' possibile modificare quello presente sul sito di Sviluppo Toscana oppure occorre aspettare che sia reso disponibile un modello di polizza specifico, che faccia riferimento allo stato di emergenza nazionale?

**R.** Nelle more della pubblicazione del modello specifico sulla pagina web di rendicontazione, è sufficiente inserire il seguente paragrafo tra le premesse della polizza:

"la giunta R.T. con la Deliberazione n. 1398 del 16/11/2020 ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 le procedure straordinarie di erogazione dei contributi con modalità semplificata per tutti i



## Le ali alle tue idee

beneficiari, già applicate fino al 31/10/2020 ai sensi della precedente DGRT n. 421/2020 e ss.mm.ii., tra cui in particolare la possibilità fino al 31/01/2021 di richiedere un anticipo straordinario (coperto da fidejussione per le imprese) per un importo fino all'80% del contributo concesso;"

In sede di trasmissione della richiesta di anticipazione a mezzo PEC, inoltre, dovrà fare espresso riferimento, nel corpo della PEC, alla richiesta di anticipazione straordinaria ai sensi della DGRT n. 1398/2020.

Ogni riferimento al 40% dovrà poi, ovviamente, essere sostituito con "80%".

**110 D.** L'impresa che chiede anticipo con polizza fidejussoria può procedere successivamente a richiedere anche un ulteriore contributo a SAL?

**R.** Sì, si veda il punto 5.2 delle Linee guida.

### 5.2 SAL

**111 D.** In relazione alla richiesta di SAL, non è chiara la differenza tra la procedura semplificata (SAL fino al 70%) e quella ordinaria con SAL tra 50% e 80%:

A) Nel primo caso il beneficiario deve produrre una dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.lgs. 445/2000 e richiedere la liquidazione con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge R.T. n. 71/2017, per un importo in acconto fino al 70% del contributo richiesto a titolo di SAL, presentando contestualmente la relativa rendicontazione di spesa.

B) Nel secondo caso oltre ai giustificativi di spesa deve presentare la relazione tecnica e attestazione asseverata.

La scelta di una delle due opzioni che differenze comporta in termini di erogazione?

**R.** Sia la procedura semplificata (Dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000) che la procedura ordinaria (perizia asseverata di un revisore dei conti) prevedono il caricamento della documentazione on line sulla piattaforma FESR, requisito imprescindibile trattandosi di contributi concessi a valere su fondi comunitari.

La semplificazione prevista dal punto 8.1 del Bando, per la rendicontazione intermedia a titolo di SAL, riguarda la possibilità di ottenere l'erogazione del 70% della quota richiesta a titolo di SAL (e non dell'intero contributo concesso) prima che la relativa rendicontazione sia verificata dagli uffici di Sviluppo Toscana; contestualmente all'erogazione Sviluppo Toscana avvia il controllo puntuale della rendicontazione e procede alla liquidazione della quota residua di SAL eventualmente dovuta (quindi al massimo il 30% di quanto richiesto a SAL); tale procedura semplificata si perfeziona mediante inoltre di una dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, riferita alla rendicontazione di spesa trasmessa per via telematica con il caricamento sulla piattaforma SIUF.

Nel caso in cui, invece, si scelga la procedura ordinaria (mediante asseverazione della rendicontazione a SAL da parte di un revisore dei conti), l'erogazione avviene per l'intero importo previsto a SAL sulla base della semplice attestazione del revisore; l'eventuale controllo puntuale sulla rendicontazione trasmessa è effettuato soltanto su un campione di perizie, con eventuale rettifica in caso di costi non ammissibili rilevati da parte di Sviluppo Toscana.

I tempi di erogazione sono più rapidi con l'autocertificazione, ma soltanto per la quota in acconto (70% di quanto richiesto), perché per la parte residua si seguono i tempi ordinari di verifica (90 giorni dalla presentazione più eventuali trenta per le integrazioni documentali); nel caso della



## Le ali alle tue idee

perizia, l'erogazione avviene per l'intero importo richiesto entro 45 giorni dalla richiesta (la perizia prevede tempi dimezzati rispetto a quelli ordinari), più eventuali quindici giorni per le integrazioni documentali che possono riguardare soltanto aspetti formali della perizia, ma non il merito della rendicontazione. L'eventuale rilevazione di costi non ammissibili, sul campione di perizie estratte periodicamente per una verifica di merito puntuale, comporta la restituzione del contributo già erogato relativamente alle spese oggetto di contestazione, previo contraddittorio con l'impresa beneficiaria che può presentare integrazioni documentali e controdeduzioni.

**111bis D.** La Domanda a SAL è pari ad almeno il 50% ma non superiore all'80% della spesa ammessa all'agevolazione;

1) questo dato, domanda dal 50% all'80%, vale sia per la semplificata che per l'ordinaria?

2) esempio: azienda A chiede e rendiconta l'80% a SAL; con procedura semplificata otterrà il 70% dell'80% richiesto subito ed il 30% dell'80% richiesto, dopo verifiche sul 100% della rendicontazione. Azienda B: con procedura ordinaria otterrà subito l'intero 80% richiesto.

È corretto?

3) riprendendo l'esempio: azienda A, dopo aver richiesto un SAL dell'80% in modo semplificato e dopo aver avuto un controllo della documentazione sul 100% della documentazione presentata, presenta una richiesta a saldo del 20% con perizia asseverata obbligatoria; azienda B, dopo aver richiesto un SAL dell'80% in modo ordinario, chiede un saldo pari al 20% con una nuova perizia asseverata.

È corretto? Possibile che nel caso dell'azienda B ci siano 2 perizie?

**R.** 1) come indicato al paragrafo 8.3 del Bando, la rendicontazione a titolo di SAL può riguardare, al massimo, l'ottanta per cento della spesa; tale vincolo è indipendente dalla modalità di rendicontazione preselezionata, semplificata (tramite DSAN) o ordinaria (perizia del revisore). La differenza tra le due procedure riguarda la modalità di erogazione (in unica soluzione pari all'importo maturato con il SAL nel caso della perizia, acconto immediato pari al 70% di quanto maturato a SAL, con contestuale avvio del controllo della rendicontazione presentata ed erogazione della quota residua, effettivamente spettante, entro il termine massimo previsto dal Regolamento 1303/2013 pari a 90 giorni dall'istanza (salvo eventuale interruzione dei termini per integrazioni documentali) e l'intensità dei controlli (a campione, su base quadrimestrale, per le perizie; sul 100% delle rendicontazioni con DSAN nel caso delle procedure semplificate);

2. quanto esemplificato nel quesito è corretto;

3. L'ipotesi proposta nel quesito è corretta: ciascuna perizia si riferisce alla documentazione di spesa di volta in volta presentata; le regole del POR impongono, ai fini di certificazione della spesa nei confronti dell'Unione Europea, che i controlli amministrativi di tipo documentale siano effettuati sul 100% delle domande di rimborso dei beneficiari (art. 125, paragrafo 5, lettera a del Reg. n. 1303/2013), o direttamente dai nostri uffici (organici all'Autorità di Gestione in qualità di Organismo Intermedio), o tramite revisori dei conti (sui quali è ammessa una verifica campionaria); soltanto per i controlli in loco è ammesso il ricorso a procedure di controllo a campione.

**111ter D.** Per l'erogazione sul 1° SAL si chiede se è sufficiente presentare la conferma d'ordine dell'acquisto del bene.

**R.** Ogni richiesta di erogazione (fatta eccezione per l'anticipo con fidejussione) richiede la presentazione di fatture quietanzate.



## Le ali alle tue idee

### 5.3 Saldo

**112 D.** Si domanda se, a seguito della comunicazione di ammissione al finanziamento e comunque non oltre i 12 mesi successivi, l'impresa possa in qualunque momento presentare rendicontazione a saldo laddove avesse già sostenuto i costi preventivati oppure se debba comunque attendere un periodo minimo di tempo

**R.** Se, successivamente all'ammissione, l'impresa beneficiaria dispone già della documentazione di spesa e pagamento relativa al progetto ammesso, può presentare immediatamente la domanda di erogazione a saldo.

**112bis D.** Qual è l'ultimo giorno utile per l'invio della rendicontazione?

**R.** Ipotizzando che un progetto sia stato ammesso a finanziamento con la Disposizione dell'A.U. n. 82 del 23/10/2020 e che la PEC specifica con cui si comunica all'impresa XY l'avvenuta ammissione a finanziamento sia del 30/10/2020, i termini da rispettare (salvo proroghe a norma di Bando) sono:

- dodici mesi dalla data di consegna della PEC per l'ultimazione delle spese di progetto (23/10/2021), cioè per l'emissione dell'ultima fattura relativa al progetto ammesso;
- trenta giorni dal termine per l'ultimazione del progetto per l'invio della rendicontazione a Sviluppo Toscana (PEC del beneficiario con cui si trasmette la dichiarazione di spesa generata attraverso la piattaforma di rendicontazione on line); entro il medesimo termine entro il quale deve essere inviata la rendicontazione di spesa si può provvedere al pagamento dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione (tenendo però presente che gli estremi del pagamento e la relativa scansione devono essere caricati sul sistema informativo on line).

**112ter D.** Se si deve rendicontare entro 30 giorni dal termine del progetto, ma non è ancora disponibile l'estratto conto della banca (che è trimestrale), cosa si può inviare al suo posto?

**R.** L'estratto conto bancario, laddove non ancora emesso dalla Banca competente, potrà essere acquisito successivamente, in fase di integrazione documentale.

**112quater D.** la rendicontazione va fatta entro 30 gg dall'ultimo titolo di spesa o 30 gg dall'ultimo bonifico?

**R.** I termini di rendicontazione sono quelli massimi di Bando per tutti i progetti (dodici mesi dalla consegna della PEC di ammissione), indipendentemente dalla data di emissione dell'ultima fattura. Nei trenta giorni successivi al termine massimo suddetto si possono saldare gli ultimi pagamenti e presentare la rendicontazione. Pertanto, se un progetto è ad oggi già concluso o prossimo alla conclusione ci sono ampi margini di tempo per la rendicontazione.

**113 D.** Nel caso in cui gli investimenti fossero già stati sostenuti nei mesi antecedenti la notifica del finanziamento, sarebbe già possibile procedere alla rendicontazione? Ovvero, la piattaforma SIUF è già pronta a ricevere la documentazione o è necessario attendere ancora per un certo tempo? Analogamente, dopo avere ricevuto la notifica formale di ammissione al finanziamento, le aziende possono già procedere anche con l'invio dei modelli firmati di delega per la rendicontazione?



## Le ali alle tue idee

**R.** la rendicontazione è già possibile per le imprese ammesse E finanziate (allegati A-bis e A1-bis); al riguardo si informa che con il Decreto n. 17945 del 06/11/2020 la Giunta RT ha provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del Bando Fondo investimenti, secondo quanto previsto dalla DGRT n. 1153/2020.

Per le imprese di cui agli allegati A-ter e A1-ter alla disposizione dell'AU di Sviluppo Toscana del 23/10/2020, pertanto, è attualmente disponibile la copertura finanziaria per la concessione del contributo. Attualmente sono in corso di perfezionamento gli atti di ammissione e le relative comunicazioni specifiche, cui seguiranno il prima possibile le profilazioni sulla piattaforma di rendicontazione necessarie per consentire la materiale rendicontazione delle spese. Gli aggiornamenti in merito a quanto sopra saranno resi disponibili tempestivamente sul sito di Sviluppo Toscana. Le imprese finanziate possono già procedere anche con l'invio dei modelli firmati di delega per la rendicontazione; le imprese non ancora finanziate dovranno attendere la notifica dell'effettiva ammissione a finanziamento.

**113bis D.** Nel caso di investimento superiore ad € 200.000, se la domanda è stata presentata senza tale specifica nella “descrizione sintetica dell'intervento”, come si può rimediare anche in relazione alla rendicontazione finale a titolo di saldo?

**R.** In sede di rendicontazione finale dovrà essere chiarito l'aspetto specifico, all'interno della relazione finale di progetto, precisando sin dall'origine si configurava un piano finanziario di importo superiore al massimale. Quanto affermato dovrebbe potersi dedurre logicamente dalla natura del progetto e dai suoi contenuti oggettivi (ad esempio, nel caso in cui il progetto consista nell'acquisto di un unico macchinario avente costo pari a 250.000 euro).

**113ter D.** È possibile rendicontare un totale investimento superiore a 200.000 Euro? Se l'impresa realizza un investimento superiore a 200.000 Euro senza averlo indicato nella descrizione progetto in domanda, questo può costituire un problema?

**R.** Si conferma che è possibile rendicontare un totale investimento superiore a 200.000 Euro; si rimanda alla risposta per la FAQ precedente 113bis.

### 5.4 “Industria 4.0”

**114 D.** Nel caso di investimenti digitali viene richiesta una perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo. Il perito o ingegnere deve avere qualche specializzazione?

**R.** La perizia tecnica giurata deve essere sottoscritta da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo, senza ulteriori specificazioni; ovviamente, trattandosi di perizia giurata sembra ragionevole ed implicita l'attinenza della specializzazione del professionista rispetto ai contenuti della perizia.

**114bis D.** La perizia tecnica che attesta le caratteristiche dei beni “Industria 4.0” deve essere prodotta con il preventivo in fase di domanda, oppure è sufficiente allegarla in fase di rendicontazione ?

**R.** La perizia tecnica deve essere inserita tra i costi di progetto, anche solo a mezzo stima, in sede di presentazione, fatta salva la possibilità di ricorrere a variazioni del piano finanziario successivamente, a norma del paragrafo 7.2.A del Bando.



## Le ali alle tue idee

**114ter D.** Di seguito alcune domande in merito agli investimenti in tecnologie digitali per i quali verrà concesso il bonus del 10%:

A. Al paragrafo 3.4 del Bando è riportato che “i beneficiari dovranno produrre una perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale [...] attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dell’Allegato A o B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

1. Visto che la rendicontazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell’ultima fattura, la perizia deve essere prodotta in tale situazione e con la stessa tempistica o può essere prodotta anche successivamente alla rendicontazione? Oppure in tale circostanza la scadenza dei 30 giorni per la rendicontazione decorrono dalla data della perizia? [REV 29.12.2020]

2. Inoltre la spesa sostenuta per la redazione di tale perizia per il beneficiario è un costo ammissibile ai fini del bando? Ci sono dei limiti?

R. I termini massimi di attuazione sono gli stessi per tutti i progetti e cioè pari a dodici mesi dalla data della PEC di ammissione a finanziamento; nei trenta giorni successivi a tale termine è possibile effettuare i pagamenti necessari e presentare la rendicontazione di spesa tramite lo specifico sistema informativo SIUF; tra la documentazione da allegare alla rendicontazione è compresa anche la perizia (si richiama, sul tema, la FAQ n. 115, con la quale si chiarisce la necessità della perizia soltanto per i beni di valore superiore ad euro 300.000,00, in analogia a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020; per i beni di importo inferiore è richiesta una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000).

Laddove necessaria, la perizia tecnica può costituire costo ammissibile nell'ambito della categoria "spese per capitale circolante", ai sensi dell'art. 15, comma 5 del DPR n. 22/2018.

**115 D.** Circa la modalità di rendicontazione dei beni acquisiti secondo il modello Industria 4.0, per i quali verrà concesso il bonus del 10%, ex art 3.4 spese ammissibili del bando, si richiede se la perizia tecnica giurata (di cui si fa menzione nell’art. 3.4, allegato F) di un ingegnere o perito industriale, attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche prescritte ed è interconnesso al sistema aziendale, debba presentarsi indipendentemente dal valore del bene acquisito. Ciò in quanto la normativa in realtà prevede l’obbligatorietà di tale perizia solo nei casi in cui il valore dei beni superi euro 500.000. [REV 29.12.2020]

R. Il paragrafo 3.4 del Bando, nel fornire la definizione di "bene interconnesso" ai fini del riconoscimento del bonus del 10%, richiama espressamente la coerenza con quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), che così dispone:

*“11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.*





## Le ali alle tue idee

Ad oggi, sulla base del dettato dell'art. 1 comma 195 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) i beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica semplice, per i beni con costo unitario di acquisizione superiore a 300.000 euro.

La suddetta disposizione di legge, riferita alla medesima tipologia di beni (investimenti in tecnologie digitali) di cui tratta il paragrafo 3.4 sopraccitato e da questo espressamente richiamata, deve ritenersi applicabile anche ai beni agevolati nell'ambito del Bando Fondo Investimenti Toscana.

### 5.5 Revisore legale

**116 D.** in merito al ricorso alla persona del revisore legale per la rendicontazione a saldo, si chiede se tale persona può essere un membro dell'organo di controllo della società che deve presentare la rendicontazione, oppure se deve essere un revisore esterno ed, in tal caso, quali siano i requisiti di indipendenza richiesti (es. indipendenza richiesta per i revisori legali).

**R.** secondo quanto espressamente previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR (ultima versione approvata con Dec. GRT n. 5 del 02/11/2020) al Revisore, tenuto conto della tipologia di incarico affidato, viene richiesto di soddisfare il requisito di "indipendenza" dal Beneficiario. All'atto dell'accettazione dell'incarico il Revisore contabile dovrà dichiarare di non avere in corso rapporti di natura professionale, anche diversi da quelli oggetto dell'incarico, con il Beneficiario che conferisce l'incarico. Tale disposizione non si applica all'incarico per lo svolgimento della funzione di "revisione dei conti annuali o dei conti consolidati" ex D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010.

**116bis D.** Lo studio commercialistico che segue annualmente la contabilità aziendale può occuparsi anche dell'asseverazione delle spese? oppure occorre incaricare uno studio differente? E nel caso di impresa il cui revisore legale sia iscritto nella CCIAA della stessa?

**R.** Le disposizioni del Si.Ge.Co. in tema di indipendenza del revisore incaricato di redigere la perizia asseverata (intesa anche come assenza di precedenti incarichi professionali) sono derogate esclusivamente con riferimento a professionisti già incaricati di svolgere la funzione di "revisione dei conti annuali o dei conti consolidati" ex D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010.

**116ter D.** Il revisore dell'impresa beneficiaria, che non sia membro del collegio sindacale, può asseverare i dati contabili della ditta collegata estera e fare la certificazione finale richiesta dal bando?

**R.** Il professionista incaricato della revisione dei conti annuali o dei conti consolidati ex D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010 può essere incaricato anche di redigere la perizia asseverata richiesta per la rendicontazione delle spese finanziate dal Bando.

**116quater D.** Nel caso che il revisore fosse disposto ad erogare gratuitamente il servizio all'azienda, sarebbe possibile prevedere un incarico gratuito?

**R.** L'eventuale compenso riconosciuto al revisore è lasciato alla libera determinazione delle parti.



## Le ali alle tue idee

**117 D.** Un'azienda beneficiaria dei contributi Fondo Investimenti Toscana e Bando Microinnovazione Digitale, deve incaricare il revisore per le perizie sulla rendicontazione delle spese, si chiede se il requisito di "Indipendenza" e di inesistenza di "Conflitto di Interessi" è soddisfatto se:

- viene incaricato lo stesso Revisore Legale per entrambe le perizie;
- il Revisore Legale incaricato per la perizia è anche Revisore dell'azienda (in sostituzione dell'organo di controllo) ai sensi dell'art 2477 cc?

**R.** Secondo quanto espressamente previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR (approvato con Dec. GRT n. 5 del 02/11/2020) al Revisore, tenuto conto della tipologia di incarico affidato, viene richiesto di soddisfare il requisito di "indipendenza" dal Beneficiario. All'atto dell'accettazione dell'incarico il Revisore contabile dovrà dichiarare di non avere in corso rapporti di natura professionale, anche diversi da quelli oggetto dell'incarico, con il Beneficiario che conferisce l'incarico. Tale disposizione non si applica all'incarico per lo svolgimento della funzione di "revisione dei conti annuali o dei conti consolidati" ex D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010.

Nulla osta all'incarico del medesimo revisore per entrambi i bandi.

**117bis D.** La rendicontazione tramite il revisore può essere rilasciata anche da professionista iscritto nella sezione B dell'albo dei revisori legali?

In caso di risposta affermativa, tale professionista dovrebbe attivare un'assicurazione per il rilascio di tale perizia?

**R.** La presenza del revisore nella sezione B del Registro, non limitando in alcun modo l'assunzione di incarichi anche di natura diversa dalla revisione legale, non inficia la possibilità di redazione della perizia asseverata prevista dal Bando.

Come indicato al paragrafo 2 del documento "Allegato 4 - Orientamenti dell'AdG al Revisore dei conti", il Revisore, incaricato dal Beneficiario, svolge i propri compiti nel rispetto della norma degli Standard Internazionale sui Servizi Connessi (ISRS) 4400; la responsabilità che assumono i Revisori in tale procedura non rientra nella responsabilità propria dei c.d. revisori contabili. Le attività dei Revisori infatti: "Non costituiranno un'operazione di controllo o di revisione effettuata in conformità ai Principi Internazionali di revisione o ai Principi Internazionali sugli incarichi di revisione (né faranno riferimento alle norme o prassi nazionali pertinenti) e, di conseguenza, non sarà fornita alcuna assicurazione."

**117ter D.** Esiste e da dove può essere scaricato un modello per l'attestazione asseverata del revisore contabile?

**R.** Il modello generale è previsto dal Si.Ge.Co. del POR FESR Toscana; una riproduzione di tale modello è reperibile alla pagina [https://www.sviluppo.toscana.it/mod\\_revisori](https://www.sviluppo.toscana.it/mod_revisori).

**117quater D.** Ai fini della valida rendicontazione delle spese per il revisore, incaricato ex novo, come si deve procedere?

**R.** L'iscrizione all'apposito albo deve sussistere all'atto della sottoscrizione della perizia asseverata riferita alla rendicontazione di spesa da parte del revisore. Alla rendicontazione di spesa dovrà essere allegata la perizia e la lettera di incarico.



## Le ali alle tue idee

### 5.6 Beni ammortizzabili

**118 D.** Nel caso di beni soggetti ad ammortamento (materiali o immateriali), per i quali l'effettiva ammissione a contributo è subordinata all'iscrizione nel libro dei beni ammortizzabili, quale dovrà essere il criterio da seguire per la relativa rendicontazione? Saranno rendicontabili le sole quote di ammortamento, di tali beni, relative ai soli mesi di durata del progetto o sarà rendicontabile l'intero costo di acquisto di ciascun bene (materiale o immateriale) attinente il progetto?

**R.** Sarà ammesso l'intero costo di acquisto; l'iscrizione a libro cespiti è condizione per l'ammissione del costo, ma non per la determinazione della quota ammissibile.

**118bis D.** Si pone il caso di un cespite (piattaforma costituita sia da hardware che da software) i cui componenti saranno acquistati separatamente da fornitori anche stranieri, ma non saranno autonomi, in quanto su di essi verrà installato il software aziendale che li renderà parte del sistema; in contabilità è stato creato un cespite sul quale vengono caricate tutte le fatture di acquisto, il cespite seguirà l'iter dell'ammortamento ordinario, mentre il costo di acquisto dei componenti hw e sw sarà rendicontato sul progetto. Ci sono particolari accortezze nelle registrazioni?

**R.** La rendicontazione di beni ammortizzabili segue le indicazioni contenute nelle Linee guida:

- ordine con relativa conferma o contratto di acquisto;
- fatture;
- giustificativi di pagamento ed estratto conto bancario;
- dichiarazione sullo stato di famiglia resa da soci e amministratori;
- evidenza dell'avvenuta iscrizione nel libro dei beni ammortizzabili.

La contabilizzazione deve avvenire nel rispetto dei principi contabili, non richiedendo il bando trattamenti diversi.

Per quanto riguarda le eventuali fatture estere, dovrà essere evidenziato il trattamento a fini IVA (autofattura o integrazione fattura a seconda dei casi).

**118ter D.** Per la registrazione di un cespite costituito da diverse componenti poi assemblate in azienda, quale è la soluzione migliore per la loro registrazione: imputare le singole voci di costo sin dall'inizio ad un unico cespite finale oppure registrare le singole operazioni e poi effettuare un'unica scrittura di Costruzioni in economia?

**R.** Le scelte contabili sono di competenza della singola impresa beneficiaria; il Bando non contiene prescrizioni specifiche, ma richiede soltanto che l'imputazione dei costi alla rendicontazione avvenga in coerenza con la contabilità aziendale e che i beni di progetto siano contabilizzati nel rispetto dei principi contabili OIC; per i beni soggetti ad ammortamento ai sensi dei vigenti principi contabili, sarà richiesta copia del libro dei beni ammortizzabili per verificare l'effettiva iscrizione.

**118quater D.** Le spese per investimenti sotto 516 euro sono rendicontabili anche se non registrate a cespiti ma a costo?

**R.** Come indicato nelle Linee guida in calce ad ogni sezione dedicata alle diverse categorie di spese finanziabili, la registrazione tra i beni ammortizzabili è richiesta obbligatoriamente se prevista in



## Le ali alle tue idee

base ai principi contabili. Si consideri che per i beni inferiori alla soglia indicata l'imputazione a conto economico è una facoltà e non un obbligo.

Nel caso in cui i beni di cui trattasi siano imputati integralmente a conto economico, dovranno essere rendicontati tra le spese per capitale circolante; diversamente, potranno essere inseriti tra le immobilizzazioni.

**119 D.** Il criterio da applicare ai fini della rendicontazione è lo stesso sia che si tratti di beni ammortizzabili (materiali o immateriali) acquistati prima del 01/02/2020, sia che si tratti di beni acquistati dopo tale data?

**R.** NO. I beni acquisiti prima di tale data non sono ammissibili, essendo riferiti ad un giustificativo di spesa al di fuori dei termini temporali di ammissibilità.

### 5.7 Domande ammesse e non finanziate

**120 D.** Le aziende che sono risultate finanziabili, ma senza CUP, come procedono con la rendicontazione?

**R.** Le aziende ammesse, ma non ancora finanziate, non sono tenute ad alcuna rendicontazione per il momento, non essendo formalmente assegnatarie di alcun contributo.

**121 D.** In caso di "domanda ammessa e non finanziata per il settore manifatturiero", è corretta l'interpretazione che, pur essendo stata ammessa, l'impresa non riceverà né ora né in futuro alcun finanziamento a fondo perduto e che pertanto non dovrà osservare alcun obbligo di rendicontazione avendo completato l'investimento?

**R.** Le imprese formalmente ammissibili, ma non finanziate nell'immediato, potrebbero essere finanziate con successivi atti di assegnazione fondi. L'obbligo di rendicontazione sussisterà solo in caso di eventuale formale assegnazione di fondi.

**122 D.** In caso di scorrimento della graduatoria e/o rifinanziamento della misura, le aziende che risultano ammesse, ma non finanziabili, possono comunque effettuare gli investimenti; pertanto l'obbligo di avvio dell'investimento entro 30 giorni dalla pec ricevuta, riguardante l'ammissibilità, riguarda anche loro? oppure i 30 giorni partiranno dalla PEC che riceveranno successivamente dove risulteranno ammessi e finanziabili? e conseguentemente i 12 mesi per realizzare l'investimento decorrono sempre da questa PEC in cui l'azienda risulta ammessa e finanziabile?

**R.** Per le imprese ammesse, ma non finanziate, i termini previsti dal Bando decorreranno dalla pubblicazione dell'atto di ammissione sul sito di Sviluppo Toscana (obbligo di attenersi agli adempimenti e disposizioni che regolano il sostenimento delle spese e l'annullamento dei relativi giustificativi) o dalla PEC di comunicazione di ammissione a finanziamento (tempi di realizzazione del progetto).



## Le ali alle tue idee

### 6 DOCUMENTAZIONE DA RENDICONTARE

**123 D.** In relazione a tutti gli investimenti effettuati, oltre alle fatture, bonifici e contabili, viene richiesto di produrre anche contratti di servizi, lettere di incarico, conferme d'ordine; per le spese sostenute a partire al 1° febbraio 2020 fino alla data di comunicazione, se le imprese, pur avendo fatture, bonifici e contabili di c/c, non hanno contratti di servizi, lettere di incarico, conferme d'ordine, cosa occorre produrre? Tali documenti inoltre se hanno data antecedente al 1° febbraio, ma sono accompagnati da fattura e bonifico ricevuto dopo il 1° febbraio, possono essere prodotti a rendicontazione?

**R.** Come indicato espressamente nelle linee guida, la documentazione di spesa deve essere accompagnata dai relativi impegni giuridici, al fine di verificare che la relativa data di assunzione sia compatibile con i termini di ammissibilità previsti dal Bando (01/02/2020); è ragionevole che una transazione commerciale tra imprese sia sostenuta da documentazione con la quale si è perfezionato, antecedentemente alla spesa, un accordo per lo scambio di beni o servizi; si può prescindere da quanto sopra per le utenze, i cui contratti hanno presumibilmente una data "storica"; lo stesso dicasi per i contratti di locazione, che comunque devono essere allegati alla rendicontazione; nel caso di acquisti di beni o servizi inseriti nel progetto, occorre inserire anche la documentazione mediante la quale si è perfezionato l'accordo commerciale (anche uno scambio di e-mail può assolvere a tale funzione in qualche caso); se tale documentazione è antecedente al 01/02/2020, come indicato chiaramente nelle Linee guida (paragrafo 2.5.1), la spesa non è ammissibile;

**123bis D.** Nel caso in cui siano stati effettuati acquisti in data successiva al 01/02/2020 per i quali non sia stato emesso ordine di acquisto, ma si disponga solo della fattura e del relativo pagamento, si chiede di confermare che i medesimi possano comunque considerarsi ammissibili, a condizione che la data della fattura sia successiva al 01/02/2020.

Si chiede altresì se, nel caso in cui il perfezionamento del contratto avvenga non in forma simultanea ma attraverso proposta (ordine) e accettazione (conferma d'ordine), valga la data dell'ordine o quella della conferma; quindi se un ordine inviato al fornitore in data antecedente al 01/02/2020, ma confermato in data successiva (formazione del contratto), sia ammissibile o meno.

**R.** L'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti della documentazione complessiva e degli atti di ammissione a finanziamento (al fine di consentire una valutazione circa l'effettiva pertinenza rispetto al progetto ed all'attività tipica dell'impresa beneficiaria, nonché la chiara rispondenza alle finalità del Bando). L'assenza di documentazione commerciale attestante il perfezionamento dell'accordo tra impresa beneficiaria e fornitore dovrà essere valutata con riferimento al caso specifico ed in relazione alle motivazioni rappresentate al riguardo, da parte del soggetto beneficiario, nella documentazione trasmessa a titolo di rendicontazione finale. Laddove l'assenza di documentazione inerente agli impegni giuridici sia plausibile, fa fede la data di emissione della fattura (non antecedente al 01/02/2020); quanto dichiarato potrà poi, eventualmente, essere oggetto di verifica diretta in occasione delle verifiche annuali in loco a campione; in presenza di ordine e conferma d'ordine fa fede la data di quest'ultima.



## Le ali alle tue idee

**123ter D.** In mancanza di ordine da parte dell'impresa e conferma ordine/preventivo, come si possono rendicontare le scorte già pagate nel periodo ammissibile dal bando, cioè dal 01/02/2020 fino all'uscita del bando stesso?

**R.** Non necessariamente si fa riferimento ad un contratto di fornitura o ad un ordine strutturato; sembra però ragionevole supporre che un ordine di materiale o scorte nei confronti di un fornitore abbia avuto un qualche input iniziale: può trattarsi di una e-mail, o risultare da un d.d.t emesso dal fornitore all'atto del ritiro immediato della merce (ordine verbale), o qualsiasi altro documento ritenuto idoneo.

**123quater D.** Rispetto alla richiesta di trasmettere tutta la documentazione rilevante "in copia conforme" all'originale, salvo che per la documentazione nativamente elettronica, si chiede se sia sufficiente effettuare una copia di ciascun documento originale ed apporre sul medesimo un timbro recante la dicitura "copia conforme all'originale" con sottoscrizione sul medesimo del legale rappresentante dell'impresa.

**R.** È sufficiente la scansione della documentazione originale; il modello di dichiarazione di spesa generato dal sistema informativo contiene l'attestazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa; la veridicità della dichiarazione è oggetto di verifica in sede di eventuale controllo in loco effettuato periodicamente su un campione di beneficiari.

**123quinquies D.** Sulla piattaforma di rendicontazione, prima di iniziare a caricare le fatture, viene chiesto di inserire i dati del fornitore, tra i quali anche il CODICE ATECO; tale richiesta è realmente complessa quando il numero di fatture da caricare sia molto alto; inoltre potrebbe essere difficile ottenere questo dato dai fornitori più importanti, tipo società per azioni.

È possibile ovviare a tale inserimento? Oppure indicare un codice ateco che si avvicina a quello della categoria di riferimento, ma non necessariamente è verificabile con il fornitore?

**R.** Purtroppo si tratta di dati obbligatori per il monitoraggio nazionale dei fondi FESR richiesto dal Ministero; si consiglia di inserire il codice Ateco più pertinente di cui si dispone.

**124 D.** Nel caso si abbiano fatture antecedenti al bando che sono state pagate con pagamento cumulativo (più fatture di cui non tutte sono ammissibili al bando), come si devono rendicontare?

**R.** Premesso che ogni valutazione effettiva di ammissibilità può essere espressa soltanto rispetto a documentazione di spesa effettivamente oggetto di rendicontazione ed alla luce dell'esame complessivo di una dichiarazione di spesa e dei relativi supporti documentali, nel caso di fatture antecedenti all'emanazione del bando - che siano state pagate cumulativamente con altri titoli di spesa non ammissibili - può ipotizzarsi, in via eccezionale, la trasmissione di tutti i titoli di spesa oggetto di pagamento cumulativo.

Soltanto l'esame effettivo della situazione specifica potrà determinare un giudizio compiuto sulla rispondenza del rendiconto, così composto, ai requisiti di tracciabilità e separatezza contabile richiesti dal Bando, oppure individuare soluzioni tecniche alternative per poter documentare la spesa in modo appropriato ai sensi del Bando.

**124bis D.** Nel caso di una fattura, inerente al Piano finanziario presentato, datata 10/07/2020, che fa riferimento alla Pro-forma datata 20/01/2020, è possibile rendicontare tale fattura?



## Le ali alle tue idee

**R.** Il riferimento ad una fattura pro-forma emessa dal professionista in data 20/01/2020 fa ragionevolmente pensare che l'incarico sia stato conferito prima del 01/02/2020 e l'assunzione degli impegni giuridici inerenti alle spese di progetto in data non antecedente al 01/02/2020 è condizione vincolante per l'ammissione a contributo.

**125 D.** Nel caso di azienda con sede legale in altra Regione e che ha fatture antecedenti la pubblicazione del bando, senza il riferimento alla sede di svolgimento del progetto posta in territorio regionale, è possibile presentare come documentazione a supporto il relativo DDT? O è necessaria altra documentazione che attesti l'avvenuto ricevimento della merce presso la sede di svolgimento del progetto?

Invece, nel caso di fatture emesse dopo la pubblicazione del bando è sufficiente anche in questo caso il DDT?

**R.** Il DDT costituisce documento idoneo ad attestare l'effettiva destinazione dei beni oggetto di acquisto.

**125bis D.** Un DDT può essere documento che sostituisce l'ordine di acquisto? vi sono casi di aziende che per effettuare i lavori edili sono andate direttamente presso l'azienda ad ordinare e non hanno ricevuto tale documento, ma solo il DDT nel momento in cui hanno ricevuto la merce, con la relativa fattura di accompagnamento.

**R.** Il documento di trasporto reca, di norma, un riferimento all'ordine di acquisto (che può essere anche verbale presso la sede del fornitore), pertanto, in linea di principio, può essere accettato come documento attestante la data dell'impegno giuridico riferito ad un determinato acquisto.

D'altra parte l'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame dello specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti degli atti di ammissione a finanziamento; in particolare, considerate le finalità del Bando (aiuti finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica) e la diretta connessione con le stesse del termine di ammissibilità delle spese (01/02/2020) - in relazione anche al regime di aiuto straordinario temporaneo di riferimento - potrebbero sussistere problemi di ammissibilità per eventuali spese risultanti da documenti di trasporto emessi nelle immediate vicinanze del suddetto termine, se dal documento non emergesse con chiarezza l'assunzione dell'impegno giuridico (ordine di fornitura) nei termini consentiti dal Bando. Si ricorda che l'ammissione impropria di spese non coerenti con tali criteri esporrebbe il soggetto beneficiario *in primis* al rischio di censure successive (e rettifiche finanziarie a posteriori) da parte degli organismi di controllo, anche comunitari, che intervengono nel tempo a verificare l'attività di Sviluppo Toscana.

Si suggerisce di allegare alla rendicontazione di spesa i ddt emessi all'atto di consegna del materiale; la documentazione trasmessa, una volta esaminata, potrà essere oggetto di richiesta di integrazioni, nell'ottica di sanare eventuali carenze o incompletezze delle rendicontazioni ricevute, salvo trovarsi di fronte a lacune che risultino oggettivamente insanabili dopo il contraddittorio con il soggetto beneficiario.

**125ter D.** Si pone il caso di una società che ha la sede legale con annessa logistica e magazzino ed una sede operativa destinataria degli investimenti ai sensi del Bando; per le consegne pregresse, i fornitori, anche laddove il bene fosse poi destinato ad essere allocato e utilizzato presso la sede operativa, hanno inserito nei documenti di trasporto come destinazione la sede legale. Si chiede



## Le ali alle tue idee

conferma di poter attestare l'unità operativa di riferimento degli acquisti, relativamente alle transazioni già poste in essere, attraverso una dichiarazione su carta intestata della società.

**R.** Il d.d.t. è indicato nelle Linee guida come possibile documento dal quale trarre indicazioni circa la destinazione dei beni oggetto di agevolazione; nulla osta alla dimostrazione dell'effettiva destinazione anche con documentazione alternativa per gli acquisti effettuati prima dell'ammissione a contributo; quanto indicato nel quesito potrebbe, ad esempio, essere chiarito nell'ambito della relazione finale di progetto, che svolge anche la funzione di guida alla lettura della documentazione contabile e amministrativa trasmessa a saldo (esplicitando la destinazione, non solo fisica, dei beni oggetto di contributo rispetto ai processi produttivi realizzati nella sede destinataria dell'intervento).

**125quater D.** In caso di fornitore estero (anche extra-comunitario) con fattura non elettronica, è possibile inserire nella fattura cartacea la dicitura prevista per l'annullamento della fattura? Sono previsti altri accorgimenti da rispettare? Al netto della documentazione che attesta la quietanza di pagamento, basta allegare in rendicontazione la copia della fattura cartacea?

**R.** L'annullamento della fattura cartacea originale è la modalità tradizionale di annullamento dei titoli di spesa, che ancora si applica in tutti i casi in cui la fattura elettronica non è prevista; in sede di rendicontazione sarà allegata una scansione della fattura cartacea, mentre l'originale di quest'ultima, debitamente annullata, sarà conservata presso l'impresa beneficiaria per eventuali controlli in loco successivi.

In caso di fornitore estero (anche extra-comunitario), se contabilmente viene rilevata sotto la voce di "bolla doganale con riferimento alla fattura x/202y", viene comunque rispettato il criterio del mantenimento di un sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata al fine della massima trasparenza?

**R.** Sì, ai fini della corretta contabilizzazione delle spese di progetto è importante che i costi oggetto di rendicontazione siano "separati" o "separabili" e quindi facilmente identificabili in contabilità in caso di controllo in loco; laddove il programma di contabilità lo consenta questo può essere ottenuto, ad esempio, assegnando a tutte le fatture di progetto, comprese quelle estere, un apposito codice identificativo mediante il quale sia possibile interrogare il sistema.

**125quinquies D.** Rispetto alla richiesta, con riferimento ad eventuali acquisti da fornitori esteri, di "documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia"; si chiede quale tipo di documentazione debba essere caricata sul sistema SIUF, in sede di rendicontazione delle suddette spese, per documentarne il trattamento contabile e fiscale;

**R.** A seconda della specifica operazione con l'estero, evidenza della fattura integrata o dell'autofattura ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA previsti a carico del soggetto beneficiario/committente ed evidenza del versamento dell'IVA relativa.

**125sexies D.** Si pone il caso di una azienda che opera nel settore della trasformazione dei metalli preziosi, si consideri che l'acquisto degli stessi avviene direttamente nei banchi dedicati all'oro ed all'argento, senza ordine se non verbale; tuttavia, la consegna avviene per tramite di DDT; lo stesso documento può essere prodotto come equivalente dell'ordine?





## Le ali alle tue idee

R. Il d.d.t va benissimo; si provvederà a precisare nella relazione di progetto che per la peculiarità del materiale acquistato e della prassi commerciale in essere, l'ordine è verbale ed attestato con la consegna della merce attraverso il d.d.t.

**126 D.** Ci sono delle indicazioni specifiche per la descrizione nelle fatture relative al Bando Fondo Investimenti Toscana? Sul Bando si fa riferimento solo al "timbro" di annullamento da inserire nelle note.

R. L'oggetto delle fatture deve essere in linea con le disposizioni fiscali vigenti e contenere, in modo non generico, indicazioni circa la natura, qualità e quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'operazione; in presenza di contratti commerciali che descrivano in modo esaustivo le prestazioni o le forniture, l'oggetto della fattura può essere sinteticamente riferito agli stati di avanzamento contrattuali.

**126bis D.** In fase di rendicontazione nel caso di società che prende a noleggio macchinari o attrezzature con caratteristiche diverse e con periodicità non costante, in quanto il noleggio varia in base alla mansione/attività che deve svolgere, è sufficiente allegare la fattura con indicazione del periodo di noleggio?

R. L'oggetto della fattura deve essere non generico al fine di poter valutare la pertinenza della spesa all'attività (ATECO) oggetto di finanziamento; diciture meno specifiche possono essere ammesse se supportate da contratti contenenti la descrizione puntuale dei macchinari e attrezzature oggetto di noleggio.

**127 D.** Per il rispetto della codifica contabile è sufficiente che venga indicato in fattura il numero CUP?

R. La fattura deve fare esplicito riferimento al titolo di spesa a cui si riferisce; si prega di consultare le disposizioni di cui al paragrafo 2.1 (in particolare punti 8 e 10 del primo capoverso), 2.3 e 2.4 delle Linee Guida.

**128 D.** Le fatture elettroniche in formato .xml possono essere caricate su SIUF?

R. Le fatture .xml possono essere caricate sul sistema; si prega di prestare attenzione al nome file che è "case sensitive" e non accetta spazi; ad esempio un file con il formato .XML scritto in lettere maiuscole non viene accettato.

**128bis D.** Si chiede conferma che, per le fatture elettroniche, l'unico documento da caricare sulla piattaforma sia il file in formato xml.

R. Si conferma che l'unico documento da caricare sul sistema di rendicontazione on line è la fattura in formato xml;

**128ter D.** I file xml delle fatture che devono essere allegate in fase di rendicontazione possono essere rinominati o devono mantenere il nome originario?

R. I file possono essere rinominati (**si ricorda che i nomi dei file non devono contenere spazi o caratteri bianchi e l'estensione dei file deve essere scritta in minuscolo**). Si suggerisce, con l'occasione, di consultare lo specifico manuale per l'utente contenente indicazioni ed esemplificazioni per l'utilizzo del sistema informativo (<https://www.sviluppo.toscana.it/siuf>).



## Le ali alle tue idee

**129 D.** L'azienda ha inserito nel suo piano di investimenti l'acquisto di un macchinario con fattura datata aprile 2020, ma nella fattura è stato inserito il CUP di un altro progetto; se la fattura non è stata rendicontata né su quel progetto né su altri, è comunque possibile rendicontarla sul presente Bando?

**R.** Se il titolo di spesa reca il CUP di un altro progetto non può essere ammesso sul Bando Fondo Investimenti.

**129bis D.** L'allegato 4\_Dichiaraz\_familiari\_affini\_entro il secondo grado, come richiesto dal bando, deve essere firmato digitalmente da ogni soggetto dichiarante.

Considerando che la legge prevede che non tutti i soci debbano obbligatoriamente possedere la firma digitale, è possibile apporre la firma digitale del legale rappresentate su tutti i documenti compilati dagli altri soci?

**R.** Nel caso di indisponibilità della firma digitale, si dovrà stampare il modello compilato dall'interessato, sottoscriverlo con firma autografa e caricare sul sistema informativo la relativa scansione, conservando l'originale presso l'impresa beneficiaria per eventuali successivi controlli in loco.

### 6.1 Perizia Asseverata

**130 D.** *“Le spese ammissibili dovranno obbligatoriamente essere rendicontate attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei Revisori legali di cui all'art. 1 comma 1lett. g) del Dlgs. 27/01/2010 n. 39.”*

La perizia deve essere giurata o asseverata? Dove è possibile reperire il modello? [REV 29.12.2020]

**R.** La perizia asseverata in luogo di quella giurata, richiesta in precedenza nell'ambito dei procedimenti regionali di agevolazione alle imprese, è stata adottata nel corso del 2020 a seguito delle specifiche modifiche in tal senso apportate alla Legge regionale n. 71/2017; il modello di perizia da utilizzare è quello disponibile nella sezione “allegati” della pagina web [https://www.sviluppo.toscana.it/fondo\\_investimenti\\_rend](https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend), tratto dal Si.Ge.Co. del POR FESR; in tale modello il termine "giurata" presente su tale modello (elaborato nel 2016) deve essere sostituito con il termine "asseverata", fermo il resto. Le due tipologie di perizia differiscono esclusivamente per il fatto che la perizia asseverata non deve essere giurata davanti a pubblico ufficiale; il modello fornito on line, infatti, indica in calce la sola necessità di apporre la formula di asseverazione di rito, con la quale il tecnico incaricato assevera la veridicità dei contenuti della perizia e la diligenza professionale applicata nell'adempiere il compito affidatogli, assumendone tutte le responsabilità. La formula da utilizzare può essere la seguente:

*“il sottoscritto....., nato a..... il ....., iscritto con D.M. n.... del ..... al n..... del Registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs. n. ...., assevera la veridicità dei contenuti dell'allegata perizia affidatagli dall'impresa ....., attestando di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli, quale perito, al solo scopo di far conoscere la verità ed assumendone tutte le responsabilità”.*



## Le ali alle tue idee

La sostanza da rispettare nella formulazione riguarda il fatto che il professionista incaricato assevera la veridicità dei contenuti della perizia e la diligenza professionale applicata nell'adempiere il compito affidatogli, assumendone tutte le responsabilità conseguenti.

**130bis D.** È obbligatorio allegare alla rendicontazione l'attestazione rilasciata in forma asseverata da parte di un revisore legale circa le spese ammissibili, come da allegato 10 del bando?

**R.** Come indicato al paragrafo 8.3 del Bando, la rendicontazione a saldo deve avvenire obbligatoriamente, previo caricamento della documentazione contabile on line sulla piattaforma <https://www.sviluppo.toscana.it/siuf>, mediante una perizia tecnica asseverata (come da allegato n. 10 al bando).

**130ter D.** Rispetto alla compilazione della check list ALL B2, da parte del revisore, nel caso ci siano alcune fatture solo in parte inerenti al progetto, si ritiene di riportare nella colonna "importo imponibile" solo l'importo imputato dal Beneficiario sul progetto, anche se la fattura è di importo più elevato, e, nella colonna "importo pagato" il totale della fattura pagato, che include anche le spese non inerenti al progetto. È corretto o si deve riportare il totale della fattura e poi nella colonna "importo ammissibile" l'importo inerente al progetto e la differenza nella colonna "importo non ammissibile"? Al riguardo si ritiene che gli importi non ammissibili siano solo quelli discordanti tra quanto indicato dal beneficiario e quanto rilevato dal revisore.

**R.** È corretto indicare nella colonna "imponibile" il valore imponibile della spesa effettivamente imputata al progetto, chiarendo poi nella colonna "note" che si tratta di una fattura imputata parzialmente al progetto.

La colonna "importo non ammissibile" deve essere utilizzata, come ipotizzato nel quesito, per le valutazioni del revisore rispetto alle spese di progetto proposte dal beneficiario.

**130quater D.** La perizia asseverata del revisore per la rendicontazione deve essere asseverata e non giurata, quindi non serve il notaio, giusto?

**R.** No, è sufficiente la sottoscrizione del revisore con la formula di rito, senza apposizione di bolli.

**130quinquies D.** Si chiede conferma che nessuna marca da bollo è dovuta sulla perizia asseverata (ma solo su quella giurata).

**R.** Si conferma che nessuna imposta di bollo è dovuta sulla perizia asseverata, in quanto il "caso d'uso" (registrazione della perizia presso l'Agenzia delle Entrate) non ricorre nei procedimenti di erogazione nell'ambito dei quali la perizia di cui trattasi è richiesta.

In questo senso l'Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa a conferma di quanto richiesto da Sviluppo Toscana con specifico Interpello (cfr. Interpello n. 461 del 09/10/2020).



## Le ali alle tue idee

### 7 ANNULLAMENTO DEI DOCUMENTI DI SPESA

**131 D.** Per quanto riguarda la dicitura da utilizzare nelle fatture sono presenti due diverse indicazioni nel bando e nell'allegato 1? Quello corretto è quello del bando?

**R.** Le linee guida contengono un errore materiale; la dicitura da utilizzare è quella del "Bando Fondo investimenti". A tal fine è stato pubblicato un apposito avviso nella pagina web dedicata alla rendicontazione del Bando ([https://www.sviluppo.toscana.it/fondo\\_investimenti\\_rend](https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend)).

**132 D.** La fattura elettronica del fornitore deve recare la dicitura di annullamento ex art. 2.2 dell'allegato al bando, pertanto la dicitura di annullamento occorre che sia inserita al momento dell'emissione della fattura da parte del fornitore e non alla ricezione da parte del beneficiario?

**R.** La dicitura deve essere inserita in sede di emissione della fattura elettronica, non potendo la stessa essere modificata dal beneficiario (si veda, al riguardo, anche la specifica pagina web [https://www.sviluppo.toscana.it/fattura\\_ele](https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele))

**132bis D.** L'annullamento della fattura di acquisto, stante la fatturazione elettronica, deve essere apposta dal fornitore del bene?

**R.** Tecnicamente una fattura elettronica non può essere modificata dal soggetto ricevente, che ne pregiudicherebbe altrimenti l'integrità; l'annullamento, pertanto, deve essere effettuato direttamente dal fornitore, mediante inserimento della dicitura prevista dal Bando nel campo "note", in sede di emissione della fattura

**132ter D.** Nelle fatture di spese relative al capitale circolante deve essere riportata la dicitura di annullamento? Anche per materiale di consumo, energia, ...?

Tutte le fatture oggetto di rendicontazione devono essere annullate come da indicazioni fornite nelle Linee guida, ivi incluse le fatture per capitale circolante. Laddove ciò sia tecnicamente non praticabile, si può fare ricorso alla dichiarazione prevista al paragrafo 2.2 delle Linee guida.

**133 D.** In sede di rendicontazione, per le fatture già sostenute prima della presentazione della domanda e visto l'obbligo della fatturazione elettronica (non modificabili), come è possibile apporre il timbro se non sono ammesse le "copie di cortesia"?

**R.** In caso di fatture emesse antecedentemente alla data di ammissione a finanziamento, si rinvia alla modalità di annullamento alternativa descritta nella specifica pagina web del sito di Sviluppo Toscana ([https://www.sviluppo.toscana.it/fattura\\_ele](https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele)).

**133bis D.** Se l'acquisto è già stato fatto e la fattura è già emessa come si procede al suo annullamento?

**R.** Per le fatture già emesse, si rinvia alle specifiche indicazioni fornite al paragrafo 2.2 delle Linee guida, alla pagina web [https://www.sviluppo.toscana.it/fattura\\_ele](https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele)

**133ter D.** Se il bene è acquistato a leasing l'annullamento delle fatture riguarda le fatture del leasing o quella di acquisto del bene (fatturato al leasing)?

**R.** Per i canoni di leasing, le fatture da annullare sono quelle emesse dalla società di leasing.



## Le ali alle tue idee

**134 D.** In caso di mancanza di dicitura di annullamento, per le spese sostenute successivamente al provvedimento di ammissione, è eventualmente sanabile tale aspetto mediante la dichiarazione del soggetto beneficiario comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento?

**R.** In caso di impossibilità ad inserire la dicitura direttamente sulle fatture (da motivare nella PEC di trasmissione della rendicontazione di spesa), si può fare riferimento alle modalità di annullamento indicate al paragrafo 2.2 delle linee guida ed alle indicazioni fornite sul sito web di Sviluppo Toscana sopra richiamate. Tale modalità deve ritenersi eccezionale e, come tale, motivata.

**134bis D.** Nel redigere l'allegato 8 (Dichiarazione fatture digitali) è bene suddividere le fatture elettroniche ricevute prima della data del provvedimento di ammissione (23/10/2020), da quelle ricevute successivamente, prive della formula di annullamento, sulle quali riportare la motivazione del mancato annullamento?

La mancata apposizione della formula di annullamento sulle fatture elettroniche emesse successivamente al provvedimento di ammissione, può essere giustificata dalla difficoltà incontrata dalla società a comunicare e far recepire ai fornitori in tempo utile le nuove modalità di emissione della fattura?

**R.** Nel redigere l'allegato 8 (Dichiarazione fatture digitali) è sicuramente opportuno, per motivi di chiarezza della rendicontazione, suddividere le fatture elettroniche ricevute prima della data del provvedimento di ammissione (23/10/2020) rispetto a quelle emesse successivamente e prive della dicitura di annullamento (per le quali riportare la motivazione del mancato annullamento). Le motivazioni non possono essere generiche e non documentabili, per cui se il riferimento è alla mancanza di tempo utile, questo può essere plausibile per fatture emesse entro un intervallo di tempo ragionevole (un mese?) dalla data di ammissione, salvo che il fornitore non adduca motivi tecnici legati, ad esempio, a rigidità o costi di adeguamento dei propri sistemi elettronici di fatturazione, nel qual caso si può allegare alla rendicontazione lo scambio di comunicazioni, anche e-mail, intercorso al riguardo.

**134ter D.** Si chiede se la soluzione di annullamento attraverso autocertificazione, consentita per le "fatture emesse prima dell'ammissione a finanziamento", possa essere utilizzata anche per le fatture emesse dopo la data di ammissione a finanziamento, in caso di mancanza di collaborazione da parte dei fornitori.

**R.** Le modalità di annullamento dei titoli di spesa sono dettagliatamente descritte nelle Linee guida approvate in allegato al Bando, alle quali si rinvia (paragrafo 2.2); si ricorda che, per le fatture elettroniche, deve essere caricato sul sistema informativo il file in formato xml (unico originale avente validità ai fini di archiviazione sul sistema informativo ufficiale del FESR); il relativo annullamento deve essere effettuato in sede di emissione della fattura a cura del fornitore, mediante inserimento di apposita dicitura nell'oggetto della fattura o nel campo "note". Nel caso di fatture antecedenti la data di ammissione a contributo, è ammesso il ricorso alla dichiarazione integrativa come da procedura e modello fornito nelle Linee guida (si veda anche la pagina informativa [https://www.sviluppo.toscana.it/fondo\\_investimenti\\_rend](https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend) per il modello di dichiarazione editabile e la pagina [https://www.sviluppo.toscana.it/fattura\\_ele](https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele)); per le fatture successive, laddove non sussista la possibilità di ottenere l'integrazione della fattura elettronica, si



## Le ali alle tue idee

chiede di averne evidenza tramite dichiarazione del fornitore interessato da allegare alla rendicontazione di spesa.

**134quater D.** Nel caso di grandi fornitori (ad es. multinazionali) che emettono fatture elettroniche in modo "automatico", per l'impresa beneficiaria è impossibile ottenere l'inserimento della dicitura di annullamento obbligatoria nel caso di fatture emesse in data successiva all'ammissibilità. Come si può ovviare? Si può utilizzare la stessa procedura valida per le fatture emesse prima di tale data? ossia tramite dichiarazione di annullamento in fase di rendicontazione?

R. Per forniture quali quelle ipotizzate, fermo restando il tentativo di richiedere l'inserimento in fattura almeno del CUP progetto (in sede di emissione dell'ordine sussiste la possibilità di fare richieste inerenti alla fatturazione, che può essere anche allegato alla documentazione di rendicontazione a dimostrazione del tentativo effettuato), si potrà ricorrere alla dichiarazione prevista già per le fatture emesse prima dell'ammissione a contributo.

**134quinquies D.** L'acquisto su portali on line di multinazionali (dove l'ordine/lettera di incarico è praticamente inesistente e non è possibile chiedere l'inserimento del CUP o del timbro di annullamento, per cui si potrà solo fare la dichiarazione riepilogativa delle spese a cura del Legale Rappresentante) è ammissibile senza eccezioni, sarà valutato solo in fase di controllo della rendicontazione o inammissibile? In ogni caso, sarebbe meglio evitare di acquistare su tali portali per evitare decurtazioni?

R. Gli ordini on line costituiscono, di norma, proposte contrattuali di acquisto dell'acquirente che ricevono formale conferma a mezzo e-mail da parte del venditore (una prima e-mail di solito conferma che l'ordine è stato ricevuto ed è in fase di verifica, una seconda e-mail - contenente le informazioni relative alla spedizione del prodotto e alla data prevista della consegna - ha valore di vera e propria conferma d'ordine, con la quale si conclude il contratto di vendita con il venditore on-line). Tale documentazione ha pieno valore giuridico tra acquirente e venditore e costituisce idonea documentazione utile ai fini di rendicontazione.

Laddove non sia previsto, nella procedura preliminare di elaborazione dell'ordine, di formulare particolari richieste nei confronti del venditore (ma di norma almeno la richiesta di inserimento della dicitura "CUP progetto ....." nella fattura potrebbe essere plausibile), sarà possibile ricorrere alla dichiarazione riepilogativa delle spese a cura del Legale Rappresentante del Beneficiario come da paragrafo 2.2 delle Linee Guida; in tal caso, oltre a relazionare sulla particolare procedura di acquisto utilizzata che ha impedito l'apposizione del timbro di annullamento, potrà essere esibito magari l'ordine iniziale nel quale figura la richiesta (inevasa da parte del fornitore) di inserire il codice suddetto in sede di fatturazione.

**135 D.** È strettamente necessario inserire la dicitura di annullamento in tutte le fatture successive alla concessione del contributo o sarà sempre possibile/ammissibile rendere in alternativa l'apposita dichiarazione, comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta, con i relativi importi imputati al progetto?

R. L'inserimento della dicitura di annullamento direttamente in fattura è la norma (quanto meno la dicitura "Spesa finanziata da Regione Toscana nell'ambito del PRSE 2016-2020 PR 10 POR FESR 2014-2020 Asse 3 Azione 3.1.1 a3)". Il ricorso alla dichiarazione è da considerarsi soluzione straordinaria a fronte dell'impossibilità di annullamento degli originali.



## Le ali alle tue idee

**136 D.** A decorrere da quale data deve essere inserita la dicitura di annullamento?

Un'impresa che rientra nell'elenco A-TER tra le domande finanziabili (il cui contributo tuttavia non è stato ancora concesso) dovrà far inserire tale dicitura di annullamento a decorrere dal 23/10/2020 (data della Disposizione dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana n. 82/2020) oppure potrà attendere il provvedimento di effettiva concessione del contributo?

Inoltre, se un'impresa rientra nell'elenco A – domande ammesse, ma non ha ricevuto alcuna comunicazione relativa al provvedimento di concessione, la data di riferimento, ai fini dell'inserimento della dicitura di annullamento, è il 23/10/2020?

**R.** Per le domande non ancora ammesse a finanziamento, si farà riferimento alla data di pubblicazione della disposizione di Sviluppo Toscana di ammissione a finanziamento, che sarà pubblicata tempestivamente sul sito web di Sviluppo Toscana.

Per le domande ammesse fa fede la data della disposizione n. 82 del 23/10/2020, fermo restando che i termini di realizzazione del progetto (paragrafo 3.3 del Bando) decorreranno dalla data della comunicazione formale di concessione (PEC).

**136bis D.** Le Linee guida indicano che l'obbligo di inserire la dicitura di annullamento è riferito alle fatture emesse dopo l'ammissione a finanziamento, mentre per quelle precedenti si può fare l'apposita dichiarazione: si chiede se tale obbligo scatti al ricevimento della PEC di ammissione a contributo o alla data della disposizione A.U. Sviluppo Toscana di approvazione della graduatoria e concessione del contributo. In particolare si chiede se una fattura emessa tra la data della determina e il ricevimento della PEC che non riporti la dicitura possa essere ammessa inserendola nell'apposita dichiarazione.

**R.** L'obbligo di annullamento delle fatture scatta dalla data della disposizione A.U. Sviluppo Toscana di approvazione della graduatoria e concessione del contributo.

**136ter D.** Nel caso in cui si inserisse in fattura la dicitura con il codice CUP di progetto prima della ricezione della PEC (perché il CUP è già indicato nella pubblicazione delle graduatorie), queste fatture saranno comunque ammissibili?

**R.** Sì, certamente.

**137 D.** Le imprese in allegato A-TER devono inserire la dicitura prevista al paragrafo 2.2 dell'allegato I nel caso in cui stiano già sostenendo le spese previste? Se sì, il CUP di progetto da inserire è quello indicato in colonna 1 delle graduatorie, ovvero "CUP SVILUPPO TOSCANA"?

**R.** Le imprese già finanziate (allegati A-bis e A1-bis) che stiano già sostenendo le spese di progetto sono tenute ad inserire le diciture previste dal Bando sui titoli di spesa; le imprese ammesse ma non ancora finanziate (allegati A-ter e A1-ter) sono obbligate a farlo dal momento in cui risulteranno formalmente finanziate (pubblicazione sul sito web di Sviluppo Toscana della specifica disposizione dell'Amministratore Unico); il CUP da utilizzare è quello indicato nella colonna 1 delle graduatorie.

N.B. È stata pubblicata tra gli allegati alla pagina dedicata al Bando, sul sito di Sviluppo Toscana, ([https://www.sviluppo.toscana.it/fondo\\_investimenti](https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti)) la Disposizione AU n. 91 del 04/12/2020 di "Scorrimento Graduatoria", con le imprese finanziate, dopo che con il Decreto n. 17945 del



## Le ali alle tue idee

06/11/2020 la Regione Toscana ha provveduto a reperire ulteriori risorse da destinare al Bando Fondo investimenti per euro 107.906.757,00.

**137ter D.** Nel caso di aziende che si trovano nell'allegato A-ter e A1-ter delle domande ammesse e finanziabili e che per eccesso di zelo abbiano inserito il timbro di annullo nelle fatture successive alla pubblicazione delle graduatorie, come devono comportarsi ai fini della rendicontazione qualora vengano finanziate? E' necessario presentare una dichiarazione a riguardo?

**R.** Sicuramente non c'è alcun problema nell'aver ottemperato in anticipo alle prescrizioni del Bando, pur non essendoci un obbligo in tal senso fino alla data di formale ammissione a finanziamento (che è comunque imminente anche per le imprese degli allegati A-ter e A1-ter).

### 7.1 Codice CUP

**138 D.** Il numero CUP da inserire nella dicitura di annullamento sulle fatture è il n. CUP CIPE che si trova nella graduatoria o il n. CUP della domanda di presentazione?

**R.** Il numero CUP da inserire nella dicitura di annullamento sulle fatture è il n. CUP della domanda di presentazione.

**138bis D.** Per le fatture emesse fino alla data di arrivo della PEC si deve utilizzare la Dichiarazione ALL 8 per le fatture elettroniche? mentre per quelle che saranno emesse dopo tale data si deve indicare il CUP CIPE composto da 15 caratteri alfanumerici?

**R.** Per le fatture emesse fino alla data di arrivo della PEC l'annullamento deve avvenire mediante il ricorso alla Dichiarazione ALL 8 per le fatture elettroniche; mentre per quelle che saranno emesse dopo tale data dovrà essere inserito nel campo "note", in sede di emissione della fattura elettronica, l'apposita dicitura di annullo prevista dal Bando. Il CUP da inserire è quello generato in sede di presentazione della domanda ("14508.17122020.....").

**138ter D.** Il CUP dovrà essere riportato interamente (14508.17122020.....) nella dicitura di annullo prevista dal Bando o sarà sufficiente indicare le ultime quattro cifre?

Nel caso in cui il CUP debba essere riportato interamente, saranno ugualmente ammissibili fatture già emesse riportanti nella dicitura di annullamento solamente le cifre identificative del progetto?

**R.** Salvo impedimenti tecnici legati al numero massimo di caratteri (nel qual caso si richiedono almeno le ultime cifre a destra dopo gli zeri), il CUP deve essere indicato interamente. Per le fatture emesse prima dell'ammissione dovrà essere adottata la soluzione indicata al paragrafo 2.2 delle Linee guida.

**138quater D.** Qualora nelle fatture ricevute dalla società, in data successiva al ricevimento della PEC di ammissione, non fosse stato indicato il codice CUP, è sufficiente annullare i documenti di spesa indicandoli nell'allegato 8?

**R.** La soluzione prospettata è consentita in via eccezionale per titoli di spesa ricevuti nelle immediate vicinanze dell'ammissione a contributo (per i quali è ragionevole pensare che non ci sia stato il tempo materiale per concordare una modalità particolare di fatturazione) o nel caso in cui sia documentata (anche mediante una e-mail del fornitore) l'impossibilità o indisponibilità del fornitore all'inserimento della dicitura di annullo sulle fatture in sede di emissione delle stesse.





## Le ali alle tue idee

Fatture emesse senza dicitura di annullo dopo mesi dall'ammissione sarebbero difficilmente accettabili, salvo le precisazioni di cui sopra.

**138quinquies D.** Visto che alcuni fornitori segnalano di non poter inserire nel campo "note" delle proprie fatture l'intera dicitura di annullo:

1. qual è la dicitura minima da inserire nel campo "note"?
2. se il fornitore avesse la possibilità si può inserire l'intera dicitura di annullo nel corpo della fattura nel campo "descrizione"?

**R.** Laddove possibile, l'inserimento del timbro di annullo completo nel campo "descrizione" è pienamente in linea con le disposizioni del Bando; in caso di impossibilità, si chiede di inserire nelle note almeno il CUP di progetto o il CUP CIPE (entrambi presenti nella graduatoria di ammissione), se possibile unitamente al riferimento ("Az. 311a3 POR").

### 7.2 Costi da imputare

**139 D.** Nel timbro che annulla la fattura il fornitore deve indicare la spesa imponibile per la quale viene emessa la fattura?

**R.** Sì, se questo riguarda interamente il progetto ammesso a contributo.

**139bis D.** Si pone il caso di una fattura, inviata dal fornitore, in cui la dicitura di annullamento è mancante di questa parte: "Spesa di € \_\_\_\_\_ (qua indichi la cifra iva esclusa) rendicontata a titolo di saldo"; può essere accettata o si deve far fare nota di credito?

**R.** Se la fattura è imputata integralmente al progetto, si può evitare lo storno con nota di credito e rendicontarla ugualmente così come ricevuta.

**139ter D.** Se l'importo dell'investimento relativo al progetto è superiore ad euro 200.000,00 le fatture con riporto della dicitura di annullo non devono essere superiori ad Euro 200.000,00?

**R.** Tutte le fatture oggetto di rendicontazione, anche se di valore complessivo superiore ad euro 200.000,00, devono essere annullate come da Bando, indicando nel timbro di imputazione l'importo effettivamente imputato al Bando, fino a concorrenza dell'importo dell'investimento ammesso risultante dalla graduatoria.

**140 D.** Il costo da imputare nel timbro di annullo è relativo al totale del progetto o al contributo richiesto?

**R.** Il costo da inserire nel timbro corrisponde all'importo (netto IVA, se non recuperabile come di norma) della singola fattura che si intende imputare al progetto.

**140bis D.** Per un'azienda che non recupera l'IVA, sul timbro di annullo si deve indicare l'imponibile distinto dalla quota IVA o è preferibile mettere direttamente il totale?

**R.** per quanto riguarda il timbro si deve indicare l'intero importo oggetto di richiesta di contributo (quindi il totale IVA inclusa). Nella relazione di progetto da allegare alla rendicontazione, si prega di esplicitare il riferimento alla disciplina fiscale in base alla quale il soggetto beneficiario non recupera l'IVA sugli acquisti.



## Le ali alle tue idee

**141 D.** In presenza di una fattura contenente voci di spesa solo in parte ammissibili, è possibile "timbrare" la fattura del solo importo imponibile corrispondente alle spese che verranno cofinanziate?

**R.** La promiscuità di costi, ammissibili e non ammissibili, nei medesimi giustificativi di spesa dovrebbe essere, quando possibile, evitata, al fine di favorire l'identificazione puntuale dei beni oggetti di contributo, anche in vista di possibili future verifiche in loco; laddove ciò non sia materialmente possibile, è corretto annullare la fattura con l'importo riferito al solo importo imponibile corrispondente alle spese che verranno cofinanziate.

**141bis D.** Si chiede conferma che la cassa previdenziale di un libero professionista sia considerata spesa ammissibile e pertanto sia possibile includerla assieme all'onorario nella dicitura di annullamento del documento di spesa

**R.** I contributi previdenziali costituiscono spesa ammissibile, ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.P.R. n. 22 del 05/02/2018.

### 7.3 SAL o SALDO

**142 D.** Se la dicitura di annullamento deve essere inserita all'interno del campo note delle fatture elettroniche (quindi rigorosamente al momento dell'emissione) come fa il beneficiario o, ancora di più, il fornitore che emette la fattura, a sapere ex-ante se il beneficiario renderà la fattura a SAL o a Saldo?

**R.** La rendicontazione a SAL è facoltativa e richiede il raggiungimento di almeno il 50% delle spese ammesse, per cui l'individuazione delle fatture da rendicontare eventualmente a titolo di SAL può essere fatta sulla base di informazioni e decisioni che dipendono esclusivamente dall'impresa beneficiaria. Si può ragionevolmente supporre che, laddove l'impresa beneficiaria intenda presentare anche la rendicontazione a SAL, tutte le fatture emesse dall'avvio dell'investimento e fino al raggiungimento della soglia del 50% del progetto saranno rendicontate a titolo di SAL.

In ogni caso, l'utilizzo della dicitura SAL su fatture che poi saranno rendicontate effettivamente in un SALDO non è motivo di esclusione delle stesse dalla spesa ammissibile. In tal caso si avrà cura di evidenziare nella PEC di trasmissione della rendicontazione a SALDO che la rendicontazione a SAL non è stata presentata.

**142bis D.** Nella dicitura è prevista anche la specifica se la spesa sia rendicontata a SAL o a SALDO. Nel caso in cui l'impresa al momento dell'emissione della fattura non sappia ancora se effettuerà una rendicontazione a SAL o solo il saldo finale, si chiede se si possa omettere la specifica oppure, in caso venga riportata una delle due specifiche, possano esserci problemi se la fattura viene rendicontata con una modalità diversa da quanto indicato (es. rendiconto la fattura con scritto "rendicontata a titolo di saldo" in una rendicontazione a SAL) .

**R.** In riferimento alla dicitura di annullamento, non sussistono problemi a rendicontare a SALDO fatture inizialmente annullate con la dicitura "SAL", laddove si decida in corso d'opera di presentare unicamente la rendicontazione finale.

**143 D.** Si chiede se la dizione "rendicontata a titolo di [indicare se SAL/SALDO]", da inserire nella dicitura di annullamento, sia relativa al fatto che la fattura del fornitore sia di acconto, intermedia o finale



## Le ali alle tue idee

per il bene fornito, oppure se è relativa alla rendicontazione che il beneficiario effettuerà a titolo di SAL o di saldo; nel secondo caso, si chiede se tale parte della dizione deve essere inserita anche in una fattura elettronica. Poiché se la fattura è emessa ad inizio progetto è difficile prevedere se sarà effettuata una rendicontazione a SAL, si chiede se eventuale variazione fra SAL e SALDO potrà/dovrà essere inserita in apposita dichiarazione.

**R.** L'informazione essenziale riguarda l'importo che si intende imputare al progetto finanziato sul bando Fondo investimenti Toscana e, pertanto, deve essere inserita anche in fattura elettronica; l'indicazione SAL/SALDO, se modificata in corso d'opera, non richiede specifica dichiarazione. Sembra ragionevole ipotizzare che le fatture emesse dal 01/02/2020 e fino a concorrenza del 50% del progetto ammesso siano riferite alla rendicontazione a titolo di SAL.

**144 D.** Se si inserisce la dicitura "rendicontata a titolo di SAL" e poi si rendiconta solo a SALDO perché non si è raggiunto il limite minimo di spesa per la rendicontazione a SAL, si può comunque presentare la fattura con la dicitura "rendicontata a SAL" per la rendicontazione a SALDO?

**R.** Nel richiamare il limite minimo di investimento da realizzare (pari al 60% dell'investimento ammesso), pena la revoca totale del contributo, ed il termine 31/10/2021 per la rendicontazione a SAL (50% dell'investimento ammesso), si conferma la possibilità di utilizzare le fatture recanti la dicitura "SAL" anche per la rendicontazione a SALDO. In tal caso si avrà cura di evidenziare nella PEC di trasmissione della rendicontazione a SALDO che la rendicontazione a SAL non è stata presentata.

**145 D.** Può essere ammessa una fattura, emessa successivamente alla comunicazione del contributo, che riporta tutto il contenuto della dicitura corretta tranne l'indicazione "rendicontata a titolo di SAL/SALDO"?

**R.** L'inserimento della prescritta indicazione "SAL/SALDO" sul "timbro" di annullamento è importante se l'impresa beneficiaria intende presentare sia la rendicontazione a SAL che quella a SALDO, rispondendo ad esigenze di separazione formale delle due rendicontazioni ed evitando accidentali duplicazioni di rendicontazione. Non rappresenta una criticità l'eventuale assenza di dicitura nelle rendicontazioni (uniche) a saldo.

### 7.4 Fattispecie specifiche

**146 D.** Una società di leasing ha sollevato i seguenti problemi:

- la loro procedura di fatturazione non consente di indicare più di 20 caratteri nel campo CUP;
- anche per la descrizione c'è una limitazione di caratteri, che non permette di indicare l'intera dicitura relativa al bando;
- non è possibile indicare all'interno della dicitura la spesa imputabile in € in quanto tutte le volte varia.

Come si può ovviare a questa situazione?

**R.** Viste le ragionevoli rigidità rappresentate dal fornitore, si indica:

- di inserire il CUP CIPE che garantisce comunque univocità di riferimento nel campo CUP;
- di inserire nel campo note almeno la dicitura sintetica: "spesa finanz. da POR FESR 14-20 Az. 311a3", oppure verificare se l'oggetto della fattura può recepire il testo del timbro di annullamento per esteso.



## Le ali alle tue idee

In via residuale si può fare ricorso alla procedura indicata al paragrafo 2.2 delle Linee Guida.

**146bis D.** In merito alla descrizione da riportare sulle fatture d'acquisto, il fornitore, una multinazionale che vende apparecchi medicali, ha comunicato al beneficiario che non riesce ad indicare sulle fatture la specifica di € ... imputabile al progetto, ma può scrivere soltanto "Spesa rendicontata a titolo di sal/saldo".

Si può fare una dichiarazione, a cura del Legale Rappresentante del beneficiario, in cui si dichiara che la fattura nr ... di € ..., è imputabile al progetto Bando Fondo Investimenti per € ... (in virtù del fatto che i beni di questa fattura sono oggetto anche di un Bando Invitalia)?

**R.** Proprio per le finalità del timbro di annullamento, è essenziale indicare con chiarezza l'importo per il quale il titolo di spesa è imputato al progetto ed il programma che concorre al suo finanziamento. Se il fornitore non può, per ragioni tecniche o altri motivi, indicare l'importo in euro, può limitarsi ad indicare nella fattura la dicitura:

"POR CreO FESR Toscana 2014-2020 - fattura interamente imputata al progetto CUP ....."

Se il problema è, invece, legato alla presenza di un ulteriore contributo sul medesimo costo, si richiama l'attenzione sul fatto che l'effettiva cumulabilità con il Bando Fondo investimenti deve essere attentamente verificata ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando e del regime giuridico dell'ulteriore agevolazione ottenuta per i medesimi beni.

**146ter D.** Si pone il caso di un problema riscontrato con la società di Leasing con cui sono stati stipulati due contratti, successivi alla data del 01.02.2020, inseriti come spesa di progetto nel bando; la società sostiene che non gli è possibile personalizzare lo standard di fatturazione, in modo da inserire la dicitura di annullamento sulle fatture emesse, nemmeno in una versione abbreviata. Al fine di poter validamente rendicontare le spese già sostenute, come si può risolvere il problema?

**R.** Una fattura elettronica non può essere modificata in alcun modo dal soggetto ricevente (impresa beneficiaria del contributo), costituendo qualsiasi variazione della stessa una contraffazione dell'originale (xml).

La soluzione della dicitura ristretta deriva dalla presa d'atto, con ragionevolezza, del problema tecnico relativo al numero massimo di caratteri che può recepire il campo "oggetto della fattura".

Se in nessun modo è possibile provvedere nel senso sopra indicato, si richiede una specifica dichiarazione da parte del responsabile amministrativo e/o del settore informatico della società di leasing, attestante l'impossibilità tecnica a recepire la richiesta. Ai fini dell'annullamento delle fatture di cui trattasi, inoltre, si dovrà procedere con la modalità indicata al paragrafo 2.2 delle Linee Guida (dichiarazione come da modello, da conservare unitamente alle fatture interessate ai fini di successive eventuali verifiche in loco).

**146quater D.** Un beneficiario segnala che il programma di emissione delle fatture elettroniche, del proprio fornitore, consente di inserire informazioni extra contabili solo nel campo "note"; in fase di rendicontazione può creare problemi?

**R.** Le indicazioni fornite con le Linee guida prevedono, appunto, di inserire il timbro nel campo "note" della fattura xml.



## Le ali alle tue idee

Il timbro di annullo è essenziale ai fini di ammissibilità dei costi; in assenza di dicitura per impossibilità di inserimento in fattura in sede di emissione, occorre fare riferimento alle indicazioni contenute al paragrafo 2.2 delle Linee guida.

**147 D.** In caso di acquisizione di un bene strumentale in leasing, la dicitura di annullamento dovrà essere inserita sia nella fattura del fornitore emessa nei confronti della società di leasing ed anche eventualmente nelle varie fatture dei canoni leasing emesse da parte della società di leasing nei confronti del beneficiario?

**R.** Nel caso del bando in esame, l'agevolazione è erogata al soggetto utilizzatore, pertanto la dicitura deve essere inserita nelle fatture relative ai canoni.

**148 D.** Per quanto riguarda l'annullamento dei documenti di spesa, per le aziende che non hanno l'obbligo di fatturazione elettronica verrà ammessa la fattura in .pdf annullata come di consueto ante fatturazione elettronica?

**R.** Per le imprese non soggette a fatturazione elettronica, l'annullamento dovrà avvenire sull'originale (in caso di fattura cartacea), oppure nel corpo della fattura qualora la stessa sia emessa soltanto in formato digitale (pdf). Si rimanda, in ogni caso, anche alle indicazioni operative contenute nella pagina [https://www.sviluppo.toscana.it/fattura\\_ele](https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele) del sito web di Sviluppo Toscana.

**148bis D.** Per fatture non digitali, possono essere inseriti a penna i riferimenti del timbro sull'originale per poi procedere a scansione ed invio?

**R.** Le fatture non digitali, ammesso che siano emesse da fornitori esentati dall'attuale obbligo di fatturazione elettronica, sono annullate in modo tradizionale, eventualmente anche con trascrizione a mano con inchiostro indelebile del timbro sull'originale, per poi procedere a scansione ed invio.

**148ter D.** Nel caso in cui un fornitore sia un artigiano in regime forfettario e quindi non possa emettere fattura elettronica, come si deve procedere ai fini della rendicontazione?

**R.** L'emissione delle fatture deve seguire la disciplina fiscale vigente; nel caso ipotizzato, pertanto, si emetterà fattura cartacea in modo tradizionale ed il timbro di annullo dovrà essere tarscritto con inchiostro indelebile sull'originale cartaceo; la fattura così annullata sarà poi trasformata in file pdf mediante scansione ed allegata in questa forma sul sistema di rendicontazione on line.

L'originale potrà essere oggetto di eventuale verifica in loco in occasione dell'estrazione campionaria annuale effettuata dai nostri uffici.



## 8 CONTABILITÀ E PAGAMENTI

### 8.1 Principio di contabilità separata

**149 D. CONTABILITÀ SEPARATA:** per le sole fatture ANTE BANDO per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti IVA, alcuni software non permettono di inserire in una sezione separata le fatture già registrate. Per ovviare a questa problematica è possibile creare una sezione separata, utilizzando un file Excel ed inserire tutte le fatture del bando ed i relativi pagamenti in questa sezione Excel?

**R.** Le disposizioni del Bando valgono ovviamente per i titoli di spesa emessi dopo l'ammissione a contributo; per le fatture già emesse ed oggetto di dichiarazione IVA si terrà conto della eventuale impossibilità di applicare in modo stringente le disposizioni in tema di contabilità separata; in tali casi si possono adottare soluzioni analoghe a quanto indicato al paragrafo 2.2 delle Linee guida per l'annullamento delle fatture elettroniche.

**150 D.** Nel caso non fosse possibile per un'azienda attuare la contabilità separata per le spese relative al Bando Investimenti, è accettabile come modalità la registrazione delle fatture di acquisto ancora non ricevute con una causale di acquisto codificata appositamente per il BANDO INVESTIMENTI?

In tal caso ci sarebbe la possibilità di fare un'interrogazione per "causale" e di stampare la lista parziale (quelle ricevute da novembre 2020 in poi) delle fatture di acquisto relative al bando.

**R.** Prendendo atto della retroattività delle spese prevista dal bando, con conseguente possibile difficoltà oggettiva ad applicare a posteriori specifiche modalità di gestione contabile, può essere accettata l'applicazione della causale per le sole fatture successive alla data di ammissione a contributo. Per le fatture precedenti, si ritiene opportuno predisporre un apposito elenco dei titoli di spesa imputati al progetto, con annotazione dei relativi estremi di registrazione in contabilità, da conservare nel fascicolo di progetto unitamente alla restante documentazione e da esibire in caso di verifica in loco da parte degli uffici regionali.

**151 D.** Possono essere inserite in rendicontazione fatture che fanno riferimento anche a beni che verranno acquisiti non solo per la sede operativa (indicata come sede di progetto), ma per l'attività dell'impresa come ad esempio il software? tali fatture saranno indirizzate alla sede legale e non all'unità operativa e comunque in linea di massima tutte le fatture sono indirizzate alla sede legale; entrambe le sedi hanno il medesimo codice Ateco e sono localizzate in Toscana.

**R.** al fine di ottemperare alle disposizioni in tema di contabilità separata (cfr. paragrafo 2.3. delle Linee guida), è richiesto che le spese di progetto siano oggetto di transazioni separate rispetto a beni non afferenti al progetto; di norma ciò significa, quindi, la necessità di ricorrere a fatturazione separata, con evidenza della destinazione dei beni coerente con la sede di progetto (dimostrabile, all'occorrenza e se possibile, anche per mezzo dei D.D.T.).

Si ricorda anche che, ai fini di ammissione a contributo, i singoli beni imputati al progetto devono essere chiaramente ed univocamente identificabili nella documentazione di spesa oggetto di rendicontazione, ciò può essere reso più complicato in presenza di fatturazioni promiscue.



## Le ali alle tue idee

Ciò premesso, laddove la fatturazione separata non sia oggettivamente possibile, fermo restando che l'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione alla documentazione esibita rispetto agli atti di ammissione a finanziamento, non si esclude a priori la possibilità di prendere in esame documentazione di spesa contenente anche materiali o beni riferiti a sedi non di progetto; in tal caso, però, l'effettiva ammissione a contributo dei singoli costi imputati al progetto, non può essere espressa a priori, dovendo valutare in modo specifico e puntuale se la documentazione esibita consente effettivamente di accertare con chiarezza la pertinenza di tali costi al progetto e l'effettiva ed univoca destinazione degli stessi alla sede operativa oggetto di finanziamento.

**152 D.** Con riguardo all'obbligo di riferimento dei giustificativi di spesa all'unità locale/sede indicata in domanda, questo deve essere indicato anche nell'indirizzo di destinazione della fattura oppure va bene indicare, come si fa solitamente, la sede legale della società? Ad esempio, per la società X con sede legale in via A e unità locale in Piazza B, in fattura è corretto inserire "Spettabile Società X con sede legale in via A" e nella descrizione fare riferimento all'unità locale in Piazza B?

**R.** L'intestazione della fattura alla sede legale o amministrativa, intesa come destinazione del documento ai fini di gestione contabile-amministrativa, non pone problemi se risulta con chiarezza dal titolo di spesa che la merce o i beni di cui trattasi sono destinati alla sede effettiva di progetto risultante dagli atti di ammissione; l'eventuale documento di trasporto può servire allo scopo quanto se ne prevede l'emissione.

**153 D.** per le fatture di acquisto IN REVERSE CHARGE, come si gestisce la registrazione contabile relativamente alla contabilità separata? Le fatture di acquisto ricevute da un certo fornitore (sia passate che future) sono solo cartacee e sono interessate da una registrazione in reverse charge. Non potendo usare la causale "bando investimenti" come ci si deve comportare ai fini dell'ammissione al bando?

Infine, per le registrazioni contabili dei pagamenti delle fatture è necessario inserire "una causale di contabilità" che permetta di fare una lista di tutti i pagamenti?

**R.** Il principio di contabilità separata è dettagliato al paragrafo 2.3 delle Linee guida approvate in allegato al Bando. In generale si tratta di codificare opportunamente i titoli di spesa, riferiti al progetto, in modo univoco, per poterne fare un'estrazione complessiva dalla contabilità, attraverso il codice suddetto. L'aspetto cruciale della separazione contabile riguarda poi, ai fini di rendicontazione, le transazioni finanziarie relative ai costi oggetto di finanziamento: come indicato nelle linee guida, i pagamenti relativi al progetto devono essere separati, rispetto ad eventuali pagamenti riferiti a costi estranei al progetto.

Per quanto riguarda le fatture cartacee, l'imputazione al progetto avviene mediante apposizione di timbro indelebile sull'originale cartaceo secondo il modello riprodotto nel Bando e nelle Linee guida.

**153bis D.** Si chiede conferma sulla modalità di fatturazione con l'utilizzo di anticipo/acconto; è necessaria qualche cautela nell'emissione di documenti di anticipo/saldo fattura (fermo restando le disposizioni in merito di timbro annullamento fattura e tracciabilità dei pagamenti)?



## Le ali alle tue idee

R. Non occorre alcuna cautela particolare, salvo il rispetto del principio di contabilità separata e l'apposizione del timbro di annullamento.

### 8.2 Pagamenti

#### 8.2.1 Causale

**154 D.** Nelle Linee guida del bando, per quanto riguarda i pagamenti si fa riferimento solo a riportare nel bonifico gli estremi della fattura (n. e data ); mentre nel bando a pag. 34, ultimo capoverso si fa riferimento a “..... una causale contenente un riferimento o codifica univoca al progetto finanziato”. Cos'è questo codice di riferimento?

Come si possono applicare queste regole alle fatture ormai emesse e pagate, visto che il bando è retroattivo?

R. La codifica univoca è rappresentata dal CUP di progetto, comunicato in sede di ammissione e riportato anche in calce alla domanda di finanziamento. Per le fatture già pagate farà fede il riferimento chiaro agli estremi del giustificativo di spesa.

**154bis D.** Nei bonifici va indicato il CUP DI DOMANDA oppure il CUP CIPE?

R. Nei bonifici deve essere indicato il CUP DI DOMANDA. Laddove siano stati già emessi bonifici recanti il CUP CIPE, questo non comporta problemi, essendo anch'esso un identificativo univoco del progetto.

**154ter D.** Nel caso che la causale del bonifico abbia il limite massimo di 140 caratteri, per cui la dicitura presente nelle linee guida del bando stesso non può essere scritta in toto, esiste una parte della dicitura che si può abbreviare o togliere e non riscontrare errori in fase di rendicontazione delle spese?

R. Si indica di seguito la dicitura "sintetica" (117 caratteri):

"Saldo ft. 20201303 del 21/12/20 CUP 14508.17092020.XXXXXXXXXX rendicontata su Az. 3.1.1a3 POR FESR Toscana 2014-2020".

**155 D.** All'interno della causale del bonifico con cui si procede al pagamento del singolo titolo di spesa, oltre agli estremi della fattura, va riportata qualche dicitura particolare? ad es. cup, nome progetto, ecc.?

R. In tema di pagamenti valgono le indicazioni di cui al paragrafo 2.3 delle Linee guida approvate in allegato al Bando; il criterio generale da seguire è la chiara ed univoca riconducibilità del pagamento al titolo di spesa oggetto di rendicontazione nell'ambito del progetto ammesso; l'indicazione del CUP del progetto non è obbligatoria nel pagamento, mentre è essenziale il riferimento chiaro agli estremi della fattura oggetto di pagamento.

**155bis D.** Un beneficiario ha riportato sulla causale del bonifico la dicitura efficientamento energetico, utilizzabile su due bandi diversi, ovviamente tale bonifico non verrà imputato in entrambe le agevolazioni, si ritiene ammissibile come spesa ai fini del bando? Infatti il beneficiario vorrebbe poter scegliere dove imputare questa spesa e vorrebbe sapere se in questo bando può essere imputato una volta che risulta essere beneficiario.





## Le ali alle tue idee

**R.** Se il bonifico riporta una dicitura riferita ad altro Bando, questo rappresenta sicuramente un ostacolo all'ammissione nell'ambito del Bando Fondo investimenti. Una verifica puntuale dell'ammissibilità di una spesa può essere fatta, in ogni caso, soltanto avendo a disposizione il rendiconto effettivo con tutta la documentazione a corredo.

A titolo esemplificativo, se la dicitura "efficientamento energetico" non è tale da ricondurre la spesa ad altri bandi di agevolazione, il costo di cui trattasi potrebbe anche essere ammissibile. In ogni caso, se tale costo si riferisce ad un progetto specifico già proposto a finanziamento su un bando diverso, può essere complicato definirne l'ammissibilità nell'ambito del Bando Fondo Investimenti.

**155ter D.** Le spese correnti/per covid-19 (non quelle relative all'investimento in se), sostenute prima dell'approvazione del bando al 21/09, possono rientrare negli importi finanziati quando l'indicazione del progetto di riferimento è presente nelle registrazioni contabili, appuntata nei registri iva, ma non nelle disposizioni di pagamento?

**R.** L'obbligo di riportare le diciture richieste dal Bando sui giustificativi di spesa e pagamento decorre dalla data di pubblicazione dell'atto di ammissione (23/10 o 04/12/2020 a seconda dei casi), per cui l'assenza delle diciture nella documentazione antecedente tali date non inficia il riconoscimento della spesa. La menzione del progetto almeno nelle registrazioni contabili è sicuramente buona prassi.

**155quater D.** Se sono stati indicati nella causale per il pagamento della prima fattura di anticipo diversi degli elementi necessari, tra cui un chiaro riferimento al macchinario acquistato, il Cup, il Fondo e riportati tutti gli elementi presenti in fattura, ma non la data ed il numero della stessa, sono sufficienti gli elementi inseriti per la tracciabilità dei flussi finanziari?

**R.** Fermo restando che un giudizio di ammissibilità definitivo può essere espresso soltanto in sede di verifica della rendicontazione di spesa effettiva, il pagamento di cui trattasi presenta sufficienti elementi per essere ricondotto in modo univoco al progetto ed al giustificativo di spesa di cui trattasi.

**155quinquies D.** Nel caso di acconti per macchinari in alcuni casi la fattura viene emessa dopo il pagamento, pertanto il bonifico non fa riferimento al numero di fattura non essendo ancora conosciuto e viene inserito il riferimento alla conferma d'ordine relativa la bene. Ai fini della tracciabilità può essere ammessa una fattura pagata con bonifico (antecedente alla fattura) nella cui causale si fa riferimento all'ordine?

**R.** Tutti i comportamenti commerciali aderenti alle disposizioni fiscali vigenti sono ammessi.

### 8.2.2 Ri.Ba.

**156 D.** Il Bando parla di pagamenti con bonifico o altra modalità tracciabile; se il pagamento viene effettuato con ri.ba. cumulative, di cui si fornisce la distinta e l'addebito su estratto conto, è possibile portare la spesa in rendicontazione? è ammissibile?

**R.** L'ipotesi di Ri.Ba. cumulative nei termini prospettati nel quesito risponde ai requisiti di tracciabilità dei pagamenti.



## Le ali alle tue idee

**156bis D.** nel caso di pagamenti con riba, in fase di rendicontazione, è sufficiente allegare la distinta di pagamento o deve essere allegata anche la copia dell'estratto conto?

**R.** Come indicato nelle Linee guida l'estratto conto è parte integrante della documentazione di pagamento per tutti i titoli di spesa oggetto di rendicontazione; laddove non sia ancora disponibile l'estratto conto trimestrale pertinente alla data di rendicontazione, si provvederà alla relativa acquisizione in sede di integrazione documentale.

**156ter D.** Nell'estratto conto da allegare in fase di rendicontazione è corretto che i movimenti di addebito/accredito non rilevanti ai fini del progetto vengano omessi (coperti)?

**R.** Sì certamente. Inoltre nella distinta delle Ri.Ba. - che si immagina cumulativa - potranno essere oscurati i riferimenti dei pagamenti non di progetto, lasciando però "in chiaro" i relativi importi per i necessari riscontri. Eventuali chiarimenti sono in ogni caso sempre possibili nella fase di integrazione documentale.

**157 D.** Sono ammissibili i costi presenti in fatture pagate tramite RI.BA. e/o bonifico con un unico ordine emesso alla banca comprendente più pagamenti riguardanti le fatture di diversi fornitori (non tutti riconducibili al Progetto)? In estratto conto risulta una unica voce in uscita e la banca procede all'invio separato di ogni singola distinta di pagamento.

**R.** Nel caso prospettato sarà necessario fornire, unitamente alla fattura ammissibile, all'ordine di bonifico relativo ed all'estratto conto con evidenza dell'addebito cumulativo, anche copia della distinta contenente l'elenco dei pagamenti di cui il bonifico di interesse fa parte. L'esame della rendicontazione effettiva permetterà poi di concludere se, ai fini di completezza delle informazioni, siano necessarie informazioni aggiuntive.

**157bis D.** Ai fini della rendicontazione a saldo, nel caso di pagamenti effettuati a mezzo ricevuta bancaria (ri.ba), dove nel riferimento dell'attestazione di pagamento è indicato "fatture diverse", senza quindi un collegamento univoco con la fattura oggetto del progetto ammissibile, è sufficiente una dichiarazione rilasciata dal fornitore?

Ai fini della rendicontazioni andranno allegate solo le fatture oggetto del progetto ammissibile o tutte le fatture che sono state pagate con le riba indicate nella dichiarazione?

**R.** La soluzione di una DSAN sottoscritta dal fornitore è di complessa applicazione, perché presuppone una verifica di veridicità annuale a campione delle dichiarazioni ricevute, che ci riporta al problema iniziale di acquisire documentazione contabile da cui si possa evincere il pagamento delle fatture di progetto.

Nel caso di pagamenti cumulativi (laddove si riferiscano a fatture antecedenti l'ammissione a pagamento, considerato che per quelle successive è previsto il rispetto del principio di contabilità separata, di cui al paragrafo 2.2 delle "Linee guida"), si rende necessario allegare alla rendicontazione anche la copia delle fatture non di progetto, ai fini del riscontro puntuale con la ricevuta di pagamento cumulativa.

### 8.2.3 Assegni

**158 D.** Per quanto riguarda gli assegni, come prova documentale, si richiede copia conforme della "figlia" dell'assegno bancario non trasferibile; di che cosa si tratta? Della matrice o dell'intero assegno?



## Le ali alle tue idee

R. Si tratta di copia dell'assegno consegnato al fornitore.

### 8.2.4 Pagamenti cumulativi

**159 D.** Si presenta il caso di una fattura da rendicontare pagata con un bonifico bancario che la banca ha raggruppato in un'unica distinta con bonifici aventi altri destinatari.

Pertanto, il bonifico di interesse riguarda un'unica fattura (e non più fatture dello stesso fornitore, incluse anche fatture non ammissibili) ma, finendo in un'unica distinta con altri separati bonifici, genera con gli stessi un unico addebito in estratto conto.

Si richiede conferma che tale modalità, stante anche la possibilità di tracciare il singolo pagamento, sia ritenuta ammissibile.

R. Nel caso prospettato sarà necessario fornire, unitamente alla fattura ammissibile, all'ordine di bonifico relativo ed all'estratto conto con evidenza dell'addebito cumulativo, anche copia della distinta contenente l'elenco dei pagamenti di cui il bonifico di interesse fa parte.

**159bis D.** Si chiede, con riguardo a titoli di spesa emessi e pagati prima della data di ammissione a finanziamento, qualora si fossero eseguiti pagamenti cumulativi (includendo nella disposizione di bonifico anche altre fatture del fornitore o altri fornitori), se risulti possibile rendicontare gli annessi costi caricando sul sistema il dettaglio della disposizione (con gli importi analitici che la compongono, unitamente al totale, lasciando in chiaro i riferimenti del fornitore e della fattura di specie) e la copia dell'e/c recante l'addebito dell'importo totale del bonifico, per collegamento e riconciliazione.

R. Premesso che l'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti della documentazione trasmessa, la soluzione prospettata può essere idonea, per le fatture antecedenti la data di ammissione a finanziamento, a garantire un adeguato tracciamento dei pagamenti; non si esclude a priori che, laddove la distinta non risultasse esaustiva, si possa procedere, ad integrazione, alla richiesta di copia delle fatture non di progetto inserite nel pagamento cumulativo.

**160 D.** Riguardo la "non ammissibilità di pagamenti cumulativi" nelle linee guida alla rendicontazione si dice che "sono ammesse eccezioni alla suddetta disposizione esclusivamente se debitamente motivate e riconducibili al caso di pagamenti cumulativi del personale o di altre spese effettuati da grandi imprese ed enti con tesorerie centralizzate o da società capogruppo operanti con modalità analoghe per conto di proprie controllate o collegate".

Quali sono le eccezioni che riguardano questo bando visto che quelle riportate nelle linee guida non rientrano tra i casi ammissibili in bando, essendo rivolto solo a PMI?

È possibile autocertificare ai sensi del DPR 445/2000 il pagamento cumulativo descrivendo quali fatture e per quale importo sono state quietanzate con il pagamento cumulativo?

R. Di norma i pagamenti cumulativi non sono ammessi, venendo meno il principio di contabilità separata e la chiara ed univoca riconducibilità alle spese di progetto. Eventuali eccezioni possono essere ammesse per i pagamenti effettuati prima della presentazione della domanda di finanziamento; in tali casi, ai fini di piena tracciabilità dei pagamenti oggetto di rendicontazione, dovranno essere esibite, in aggiunta alle fatture di progetto, anche le fatture ulteriori oggetto del



## Le ali alle tue idee

pagamento cumulativo e/o ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria in sede di esame dello specifico rendiconto.

Non è previsto il ricorso a dichiarazioni sostitutive per attestare la quietanza dei giustificativi di spesa.

L'eccezione esemplificata fa riferimento soltanto al caso ipotetico di raggruppamenti di imprese con tesorerie centralizzate.

**160bis D.** È ammissibile un bonifico che si riferisce al pagamento di diverse fatture? in questo caso dovendo indicare nella piattaforma SIUF per ciascuna fattura l'importo del bonifico, pur allegando il documento che riporta un importo complessivo, cosa va indicato?

**R.** I pagamenti devono rispettare il principio di contabilità separata di cui al paragrafo 2.3 delle Linee guida; le eventuali spese sostenute con modalità difformi (pagamento cumulato di più fatture, in parte non riferite al progetto) possono essere ammesse se riferite a costi sostenuti in data antecedente la pubblicazione della disposizione dell'A.U. di Sviluppo Toscana di ammissione a finanziamento (ad oggi 23/10/2020 per le imprese degli allegati A-bis e A1-bis alla disposizione n. 82/2020) e se la documentazione contabile disponibile sarà valutata idonea per garantire l'avvenuto pagamento delle spese di progetto; a tal fine potrà essere richiesto di esibire copia delle distinte di bonifico con l'elenco di tutte le fatture oggetto di pagamento cumulativo e/o copia delle fatture oggetto di pagamento cumulativo, anche se non di progetto; se le fatture oggetto di pagamento cumulativo sono tutte riferite al progetto, non sussistono preclusioni all'ammissione a contributo; nella piattaforma SIUF dovrà essere indicato l'importo riferito alla singola fattura, incluso IVA e costi accessori.

**160ter** È ammissibile un bonifico riferito al pagamento di due fatture, di cui solo una è rendicontabile?

**R.** Vale quanto detto alla risposta precedente rispetto alla data di sostenimento del costo; a partire dalla data di ammissione a finanziamento decorre l'obbligo di rispettare le disposizioni del Bando e delle Linee guida, tra cui il paragrafo 2.3 che prescrive la separata contabilizzazione dei costi di progetto, ivi inclusa la fase di pagamento.

**160quater D. 1.** Un bene inserito in domanda e fatturato precedentemente alla presentazione della domanda (ma comunque in data ammissibile) è stato saldato con un bonifico che pagava la fattura e anche altre due fatture dello stesso fornitore. Le ulteriori due fatture non sono oggetto di domanda.

Nella contabile è indicato il numero delle tre fatture e sull'estratto conto si trova l'addebito complessivo. Si chiede se, inviando le tre fatture, la contabile e l'estratto conto, la spesa risulta ammissibile

**2.** Un bene inserito in domanda e fatturato in data ammissibile, ma precedente alla presentazione della domanda è stato pagato con riba. Le riba sono state addebitate fine mese (per più mesi) insieme ad altre riba riguardanti fatture non inserite nel progetto; disponendo delle riba ritirate relative al bene oggetto di intervento, delle distinte presentate in banca con tutte le riba pagate a fine mese, dell'addebito totale delle riba che si vede dall'estratto conto. La spesa è ammissibile?

Si sottolinea che in entrambi i casi si tratta di spese retroattive, dove i pagamenti e gli accordi sui pagamenti erano già in essere alla data di presentazione della domanda.



## Le ali alle tue idee

**R.** la risposta ad entrambi i quesiti è positiva, trattandosi di spesa sostenuta antecedentemente alla presentazione della domanda.

Ogni valutazione specifica in via definitiva sarà ovviamente possibile soltanto in sede di esame dell'effettiva rendicontazione di spesa.

### 8.2.5 Fattispecie specifiche

#### 161 D. La forma di pagamento PAYPAL rientra tra quelle previste dal Bando?

**R.** Le forme di pagamento ammesse sono quelle indicate al paragrafo 2.4 delle Linee guida, che consentano di individuare con chiarezza nella causale il costo a cui la transazione si riferisce, ai fini di tracciabilità della spesa. L'esigenza di tracciabilità della spesa richiede che sia chiaramente identificabile nella documentazione di pagamento il soggetto che paga (beneficiario) ed il soggetto ricevente (fornitore). Eventuali modalità di pagamento, diverse da quelle espressamente indicate nelle Linee guida, che rispondano comunque ai criteri di tracciabilità suddetti possono essere accettate in sede di rendicontazione, previa verifica dei relativi requisiti.

#### 161bis D. I pagamenti delle utenze effettuate con modalità RID sono ammessi? cosa serve produrre?

**R.** Sì, essendo garantita la tracciabilità del pagamento; si deve allegare copia del modulo iniziale di richiesta addebito in c/c, copia della fattura, copia dell'estratto conto periodico, intestato all'impresa beneficiaria, con evidenza dell'addebito.

#### 161ter D. I pagamenti delle utenze effettuati con Bollettino Postale sono ammessi? se l'unico documento dimostrativo del pagamento è il bollettino?

**R.** Sì, purché il pagamento avvenga mediante strumento elettronico (carta di debito/credito) intestato al beneficiario ai fini della verifica del sostenimento della spesa da parte del beneficiario stesso, come prescritto dalle disposizioni comunitarie; i pagamenti in contanti, per questo motivo, non sono ammessi.

#### 162 D. Se l'investimento previsto è l'acquisto di un macchinario "Industria 4.0" che costa circa 270.000,00 euro e, nel rispetto dei massimali di progetto, nella domanda è stato inserito un costo previsto di Euro 199.990,00, per la rendicontazione è sufficiente presentare pagamenti per Euro 199.990,00 o è necessario presentare pagamenti per l'intera cifra di 270.000,00 euro (ovviamente prevedendo una fattura di 270.000,00 euro)?

**R.** Nel caso specifico è necessario presentare la quietanza dell'intero importo (euro 270.000,00), inclusa la relativa componente fiscale (IVA).

#### 163 D. Se una fattura è accompagnata da una successiva nota di credito per un importo parziale, si può mettere a rendicontazione? In questo caso l'imponibile sarebbe superiore rispetto al bonifico effettuato.

**R.** In tale caso la documentazione di "pagamento" dell'imponibile iniziale (superiore al costo effettivamente sostenuto e rendicontato) è rappresentata dal bonifico e dalla nota di credito.

#### 163bis D. Si chiede conferma della correttezza della seguente procedura:



## Le ali alle tue idee

- prima della presentazione è stato effettuato un bonifico in riferimento alla caparra per il bene che è stato inserito in domanda;
- successivamente, procedendo con l'investimento, è stata emessa dal fornitore la fattura di anticipo con il pagamento in compensazione alla caparra già versata.

**R.** La fattispecie rappresentata deve ritenersi esclusa dalla disposizione contenuta al paragrafo 4 delle Linee guida, in base alla quale sono da ritenersi esclusi dai costi ammissibili i pagamenti operati mediante cessione di beni o compensazione tra il beneficiario ed il fornitore; nel caso specifico, infatti, la transazione finanziaria oggetto di fatturazione è materialmente avvenuta nella sua totalità tra beneficiario e fornitore (al momento del versamento della caparra, che dovrà essere tracciato dal punto di vista bancario); in sede di emissione della fattura si è poi provveduto alla conversione in conto prezzo della caparra confirmatoria già ricevuta.

Le compensazioni cui fanno riferimento le Linee guida (non ammesse) sono quelle relative a fatturazioni reciproche tra beneficiario e fornitore con assenza di trasferimenti finanziari o pagamenti solo parziali per la differenza dovuta, oppure a pagamenti mediante cessione di beni. Ferma restando la verifica puntuale della rendicontazione di spesa sulla base dei criteri generali di ammissibilità del Bando, nulla osta, ai fini dell'ammissione a contributo dei relativi costi, alla conversione di una caparra confirmatoria in conto prezzo.

**164 D.** Sul Bando Fondo Investimenti Toscana è possibile porre in essere la delegazione di pagamento direttamente al fornitore?

**R.** No, il meccanismo del *voucher* non è previsto per il Bando Fondo Investimenti.



## Le ali alle tue idee

### 9 MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE

#### 9.1 Definizione di UL e metodo di calcolo

**165 D.** Riguardo al calcolo delle unità lavorative (UL), si chiede se gli apprendisti vadano inseriti come dipendenti a tempo determinato. Si chiede inoltre conferma che il suddetto calcolo prescinde dal calcolo delle ULA per la verifica delle dimensioni aziendali, che comprende anche le seguenti categorie di occupati:

- CO.CO.CO/CO.CO.PRO;
- proprietari gestori e soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

**R.** Nel calcolo delle UL si fa esclusivo riferimento ai lavoratori con qualifica di "dipendente", non si computano gli apprendisti, il personale non dipendente, i proprietari gestori e soci.

**166 D.** IPOTESI: il numero di dipendenti a tempo determinato e indeterminato, iscritti a libro matricola al 01/02/2020, relativi all'intera organizzazione toscana di un'impresa beneficiaria, risultava essere pari a 10; una settimana prima dell'invio della rendicontazione a saldo delle spese, uno degli occupati della sede toscana va in pensione; a tale data il numero di dipendenti iscritti a libro matricola risulta essere pari a 9.

Affinché sia rispettato l'obbligo del mantenimento occupazionale, è necessario che venga effettuata almeno un'assunzione entro la data di invio del rendiconto, in modo che il numero di dipendenti iscritti a libro matricola risulti essere pari almeno a 10, cioè almeno pari al valore dello stesso dato al 01/02/2020?

Oppure in casi specifici, come ad esempio in caso di pensionamento, questo non è considerato ai fini del mantenimento del livello occupazionale e quindi non occorre che l'azienda effettui alcuna assunzione aggiuntiva nell'organizzazione toscana?

**R.** Per quanto riguarda il mantenimento occupazionale il calcolo viene effettuato, in UL, in modo puntuale con riferimento alla data del 01/02/2020 ed alla data della rendicontazione a saldo.

In analogia alle regole usualmente applicate alla verifica dei livelli occupazionali, non incidono sul calcolo dell'occupazione:

- dimissioni volontarie del lavoratore;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento;
- CIG;
- procedure di licenziamento collettivo intervenute secondo il criterio della non opposizione al licenziamento o del prepensionamento.

**166bis** Le dimissioni volontarie incidono sul mantenimento occupazionale? La maternità e i permessi per allattamento incidono sul mantenimento occupazionale?

**R.** Si conferma che le verifiche occupazionali previste dal Bando sono effettuate facendo riferimento alle unità lavorative (UL) e non alle ULA (unità lavorative annue). Pertanto, a fine progetto dovrà essere fornito il Libro Unico del Lavoro di febbraio 2020 e quello del mese più



## Le ali alle tue idee

recente disponibile alla data di presentazione della rendicontazione; dal confronto fra le UL risultanti da questi sarà dedotto il rispetto o meno dell'obbligo di mantenimento occupazionale.

Nel caso in cui da tale calcolo risulti una riduzione dell'occupazione, si verifica l'esistenza di una o più fattispecie tra le seguenti:

- dimissioni volontarie del lavoratore;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento;
- CIG;

che, non avendo rilevanza ai fini di cui trattasi, possono determinare una rettifica del calcolo e consentire ugualmente il rispetto dell'obbligo di mantenimento.

Ai fini del rispetto dell'obbligo di mantenimento occupazionale, le imprese beneficiarie non devono operare licenziamenti per ragioni economiche o giustificato motivo oggettivo nei dodici mesi successivi alla comunicazione di ammissione a finanziamento.

Il dipendente assente per maternità non è computato ai fini della determinazione delle UL, mentre è computato il dipendente che usufruisce dei soli permessi per allattamento.

**166ter D.** Si pone il caso di un dipendente assunto con contratto a tempo determinato, in scadenza il 30/11/2020, che non può essere prorogato, parimenti è prevista l'assunzione, a gennaio 2021, di un'altra unità; ai fini del mantenimento occupazionale, per i 12 mesi successivi alla comunicazione di ammissione al contributo, pervenuta il 12/11/2020, questo mese di intervallo potrebbe compromettere l'esito del finanziamento,

**R.** La verifica del mantenimento occupazionale sarà effettuata in sede di rendicontazione, facendo la differenza tra le unità lavorative presenti in azienda a livello toscano alla data della rendicontazione finale e le unità presenti alla data del 01/02/2020; le unità lavorative presenti in azienda al momento della rendicontazione dovranno essere titolari di un contratto di durata almeno pari a dodici mesi e che non sia ancora scaduto. La fattispecie ipotizzata nel quesito non inficia il rispetto dell'obbligo nei termini sopra espressi.

**166quater D.** In riferimento all'obbligo di mantenimento del livello occupazionale, visto il caso che i pensionamenti intervenuti nel periodo non vengono conteggiati, nel caso di impresa che in data 01/02/2020 aveva un numero di UL pari a 40 e che a fine progetto ne avrà 39, perché un soggetto andrà in pensione, si può ritenere soddisfatto il mantenimento del livello occupazionale?

Mentre, se nello stesso periodo oltre al pensionamento venisse assunto un nuovo soggetto e l'impresa avrà a fine progetto un numero di UL pari a 40, si può ritenere soddisfatto il mantenimento del livello occupazionale e soddisfare anche l'incremento occupazionale che permette di beneficiare del 10% incrementale (già previsto in domanda)?

**R.** In riferimento all'obbligo di mantenimento del livello occupazionale, nelle ipotesi formulate con il quesito può dirsi soddisfatto sia il requisito del mantenimento che il requisito dell'incremento occupazionale.





## Le ali alle tue idee

**166 quinquies D.** Si chiede conferma del fatto che non rilevi sull'obbligo del mantenimento occupazionale la dimissione per giusta causa, di un dipendente che attualmente opera nella sede NON Toscana dell'impresa beneficiaria.

**R.** Il calcolo occupazionale prende a riferimento le sole unità lavorative toscane; per quanto riguarda il divieto di licenziamento nei dodici mesi successivi alla PEC di ammissione, questo fa riferimento esclusivamente ai licenziamenti per "ragioni economiche" o "giustificato motivo oggettivo"; tale divieto si riferisce a tutto il personale dipendente del soggetto beneficiario, quindi anche di eventuali sedi al di fuori della Regione Toscana.

**167 D.** Al fine del rispetto dell'obbligo del mantenimento del livello occupazionale, l'impresa beneficiaria può assumere a tempo determinato una persona entro la data di invio del rendiconto? Nel caso in cui un dipendente vada in pensione pochi giorni prima della data di invio del rendiconto, quali comportamenti deve tenere l'impresa beneficiaria ai fini del rispetto dell'obbligo del mantenimento occupazionale?

**R.** Sì, l'impresa può assolvere l'obbligo nei termini indicati.

In caso di pensionamento, non si tiene conto della riduzione dovuta all'unità lavorativa che ha cessato il rapporto di lavoro prima della rendicontazione finale. L'impresa dovrà fornire evidenza dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento in sede di rendicontazione di spesa a saldo.

**168 D.** È ammissibile che un'impresa, pur non licenziando i propri dipendenti, possa operare una eventuale rimodulazione del contratto con riduzione delle ore di lavoro?

**R.** Eventuali riduzioni volontarie dell'orario di lavoro non incidono sulle verifiche occupazionali

**169 D.** Se un dipendente viene messo temporaneamente in cassa integrazione questo comporta problemi?

**R.** Il mantenimento dei livelli occupazionali è verificato alla data di presentazione del rendiconto a saldo e non tiene conto di eventuali lavoratori in CIG.

**170 D.** Un'azienda beneficiaria vorrebbe sostituire un dipendente della propria azienda con un altro; ciò comporta qualche variazione ai sensi del mantenimento del livello occupazionale? Le ULA rimarrebbero comunque le stesse in quanto si tratterebbe di mera sostituzione.

**R.** La verifica sul mantenimento del requisito occupazionale non è nominativa, ma si limita al confronto tra la consistenza occupazionale iniziale e finale, come indicato al paragrafo 6.1, punto 11 del bando.

**171 D.** Un'azienda ammessa a finanziamento ha un dipendente, attualmente assente per malattia, che ha superato il cosiddetto "periodo di comporto"; in questa ipotesi, l'azienda ha il diritto di licenziare il dipendente, essendo sufficiente la dimostrazione del superamento del periodo di comporto;

In questo senso si esprime la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 12568/2018), affermando che, secondo un proprio indirizzo interpretativo ormai consolidato "ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da



## Le ali alle tue idee

*quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966."*

Per quanto sopra, si chiede di sapere se il licenziamento per superamento del periodo di comporto, è escluso dai divieti previsti dal bando.

**R.** Sembra pacifico che il recesso datoriale dal contratto di lavoro per superamento del periodo di comporto sia solamente "assimilabile" all'ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (oggetto di temporanea sospensione ex lege ad opera delle disposizioni straordinarie introdotte in relazione all'emergenza sanitaria), ma non identificabile con essa.

L'eventuale riduzione della consistenza occupazionale riconducibile a tale fattispecie deve, pertanto, ritenersi esclusa dal divieto previsto al paragrafo 2.1 del Bando e, quindi, compatibile con il rispetto dell'obbligo di mantenimento previsto.

### 9.2 Periodo di riferimento

**172 D.** In merito al mantenimento occupazionale, quale periodo si deve prendere a riferimento? Se il progetto inizia il 10 novembre 2020 e termina il 10 novembre 2021 si deve prendere a riferimento questo arco temporale?

**R.** Per il mantenimento occupazionale il calcolo viene effettuato in modo puntuale, con riferimento alla data del 01/02/2020 ed alla data della rendicontazione a saldo; in entrambi i casi si farà riferimento, per il computo effettivo delle UL a quanto risultante dai modelli UNIEMENS pertinenti.

**173 D.** Se per il mantenimento occupazionale si contano le UL alla rendicontazione del progetto ed alla data del 1° febbraio 2020, come si evince il mantenimento occupazionale per i dodici mesi successivi alla comunicazione di ammissione?

**R.** Il mantenimento dell'occupazione ai fini dell'assolvimento degli obblighi di Bando è verificato nei termini descritti al paragrafo 6.1, punto 11 del Bando, ossia come differenza tra UL presenti nelle sedi/unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo ed UL presenti nelle medesime sedi/unità locali al 01/02/2020.

**174 D.** Nel caso in cui l'azienda rendiconti prima dello scadere dei 12 mesi successivi alla comunicazione di ammissione, il mantenimento occupazionale viene verificato sia in sede di rendicontazione che allo scadere dei 12 mesi? [REV 29.12.2020]

**R.** Sì, dato che il punto 11 del paragrafo 6.1 del Bando prevede espressamente l'obbligo di mantenimento per dodici mesi dalla comunicazione di ammissione; in caso di rendicontazione antecedente ai dodici mesi suddetti, la verifica potrà essere effettuata nel corso di eventuali controlli in loco, ai quali i beneficiari sono soggetti su base campionaria con estrazione semestrale.

In tal caso si andrà a verificare, durante la visita in azienda, il LUL riferito al dodicesimo mese successivo alla PEC di ammissione e la relativa consistenza in UL, da confrontare con l'analoga consistenza riferita al 01/02/2020, ferme restando le esclusioni dal computo di tutte le fattispecie esemplificate nelle FAQ (dimissioni, pensionamento, CIG, ecc.).

Analogamente si potrà verificare in tale occasione l'eventuale presenza di licenziamenti per ragioni economiche o giustificato motivo oggettivo intercorsi successivamente al 01/02/2020 e fino al dodicesimo mese successivo alla pec di ammissione.



## Le ali alle tue idee

### **175 D.** Relativamente a quale periodo si devono produrre i modelli UNIEMENS?

L'azienda deve produrre l'UNIEMENS del mese precedente alla data di presentazione della rendicontazione a saldo?

**R.** In merito all'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali, si devono allegare i modelli UNIEMENS relativi al mese di gennaio 2020, da integrare eventualmente con informazioni inerenti ad eventuali interruzioni di rapporti di lavoro (con relative motivazioni), intervenute dopo il 01/02/2020. Analogamente, alla data di presentazione della rendicontazione a saldo, l'azienda deve produrre l'UNIEMENS del mese precedente alla data di presentazione della rendicontazione, eventualmente integrato con le informazioni di cui sopra.

### **9.3 Contratti a termine**

**176 D.** Si chiede conferma che un assunto al 31 gennaio 2020 a tempo determinato 6 mesi a tempo pieno, presente al 1° febbraio 2020, non si considera come 1 ULA bensì come 0,5.

**R.** Il Bando considera le unità lavorative (UL) e non le ULA, per cui l'occupato di cui si fa menzione (full time), in forza al 01/02/2020, si considera pari ad una unità lavorativa.

**177 D.** Eventuali contratti a tempo determinato, anche relativi a personale stagionale (ad esempio contratto di 4 mesi) che scadono in modo "naturale" non incidono sul mantenimento e sull'eventuale incremento occupazionale?

**R.** Eventuali contratti a tempo determinato sono presi in considerazione ai fini dell'incremento e/o del mantenimento occupazionale soltanto se aventi durata almeno pari a dodici mesi (cfr. paragrafo 3.5 del Bando) e se aventi durata almeno fino alla data della rendicontazione finale del progetto (mantenimento).

**177bis D.** Nel caso che alla data del 01/02/2020 sia stata conteggiata una UL che era a tempo determinato e che ora non è più presente in azienda, per naturale scadenza del contratto intercorsa successivamente (e non rinnovata), ai fini del mantenimento occupazionale come va dichiarato?

Non rientra nelle cause di "riduzione dell'occupazione" presenti nel modello di dichiarazione, può essere indicata in una dichiarazione separata?

**R.** La naturale scadenza di un contratto a tempo determinato non inficia l'accesso alle agevolazioni, non costituendo un caso di licenziamento e non essendo la verifica del mantenimento occupazionale vincolata nominativamente; naturalmente tale UL dovrà essere rimpiazzata entro la data di rendicontazione da altro lavoratore dipendente, anche a termine, e con scadenza contrattuale anche successiva alla rendicontazione di spesa (purché il contratto abbia durata almeno pari a dodici mesi), al fine di garantire alla data di rendicontazione un numero di UL almeno pari a quello esistente al 01/02/2020.

### **9.4 Errori di comunicazione**

**178 D.** Qualora una società si accorgesse di aver comunicato in sede di domanda un dato UL al 01/02/2020 errato, può inserire nel modulo da utilizzare in sede di rendicontazione il dato corretto?



## Le ali alle tue idee

Tra le opzioni di riduzione dell'occupazione che non incidono sul mantenimento del requisito troviamo anche "riduzione volontaria dell'orario di lavoro espressa in UL": poiché il conteggio delle UL avviene per "teste" e non in base all'orario (fulltime o partime come invece avviene negli ULA) chiediamo come una riduzione dell'orario lavorativo possa incidere nel calcolo UL? Quali fattispecie di lavoratori vi rientrano?

**R.** Eventuali errori comunicati in sede di domanda dovranno essere evidenziati adeguatamente in sede di invio della rendicontazione di spesa (si può utilizzare la relazione di progetto allo scopo); in ogni caso attraverso l'esibizione dei modelli UNIEMENS o del LUL potrà essere evidenziato adeguatamente l'errore materiale compiuto inizialmente. Le informazioni aggiuntive richieste nella dichiarazione servono per qualificare l'eventuale variazione dell'occupazione (UL) intercorsa tra il 01/02/2020 e la data del rendiconto finale di spesa, anche se non direttamente incidenti sul numero di "teste" (come nel caso della fattispecie ricordata).

**178bis D.** Si pone il caso di un beneficiario che:

- ha erroneamente invertito il numero delle UL con quello delle ULA, alla data del 01/02/2020;
- avendo dichiarato *"di non aver licenziato il personale dipendente a partire dal 01/02/2020 e di impegnarsi a mantenerlo per i 12 mesi successivi alla comunicazione di ammissione al finanziamento"* tuttavia, nel periodo 1/2-28/10/2020, per un lavoratore a tempo determinato, con l'ultima proroga scadente il 30 luglio 2020, non ha provveduto alla trasformazione a tempo indeterminato e quindi il rapporto è cessato;

la relativa domanda di ammissione a contributo è comunque ammissibile?

**R.** Le Unità Lavorative (UL) iniziali e finali saranno comunque rideterminate in sede di controllo della rendicontazione finale di spesa da parte degli uffici di Sviluppo Toscana, sulla base dei modelli UNIEMENS al 01/02/2020 (gennaio 2020) ed alla data di rendicontazione finale (ultimo mese disponibile), nonché delle informazioni acquisite con le specifiche dichiarazioni sul mantenimento occupazionale ed eventualmente in sede di richiesta di integrazioni laddove ritenuto necessario. La conclusione naturale di un contratto a termine non costituisce licenziamento.

**178ter D.** Se in fase di presentazione della domanda sono stati calcolati i dipendenti come ULA è possibile rettificare tale dato inviando i DM10 oppure aggiornando sul portale di Sviluppo Toscana gli indicatori sul SIUF?

**R.** l'indicazione delle ULA in fase di presentazione non è da ritenersi cogente ai fini delle verifiche successive, che comunque saranno realizzate sulla base degli UNIEMENS richiesti in fase di rendicontazione; l'unico problema potrebbe essere l'aver utilizzato questo dato ai fini di dichiarare (erroneamente) un incremento occupazionale che poi non sarà realizzato, poiché questo determinerebbe, a saldo, una decurtazione del contributo concesso.



## 10 INCREMENTO OCCUPAZIONALE

**179 D.** Sul tema incremento occupazionale, in base a quanto riportato nel bando, le imprese possono effettuare assunzioni a tempo determinato e indeterminato per un periodo di almeno 12 mesi e comunque fino alla rendicontazione del progetto; come viene calcolato l'incremento occupazionale? In effetti si parla di UL (Unità lavorative), non di ULA, questo significa che il dato da calcolare si riferisce alle persone? Pertanto l'impresa può fare anche un contratto part time? Inoltre, i 12 mesi di assunzione devono rientrare tutti nel progetto oppure l'impresa può assumere una persona con un contratto che in parte rientra nei mesi di progetto ed in parte va oltre, ovviamente per un periodo che copre sempre 12 mesi?

**R.** Sì, l'incremento occupazionale è calcolato in unità lavorative (UL) e non in ULA; l'incremento deve essere verificabile alla data della presentazione della rendicontazione finale del progetto e riguardare contratti di durata almeno pari a dodici mesi, che non necessariamente devono concludersi alla data della rendicontazione finale. Si ricorda che, successivamente all'erogazione a saldo e per un periodo di cinque anni, le imprese beneficiarie sono soggette annualmente a verifiche in loco su base campionaria, nel corso delle quali sono oggetto di controllo anche gli obblighi previsti dal Bando.

**180 D.** La normativa, in merito all'incremento occupazionale, prevede che, al momento della rendicontazione del progetto, sia presente una unità lavorativa (UL) in più rispetto alle UL presenti alla data del 1° febbraio 2020. Per poter assumere la UL per il progetto il beneficiario ha tempo fino alla data di rendicontazione dello stesso. È prevista una durata minima di impiego della nuova unità? Il bando riporta quanto segue: *“Per incremento occupazionale si intende l'occupazione aggiuntiva, rispetto al totale degli occupati dell'impresa alla data del 1° febbraio 2020, ovvero il numero di nuovi addetti, sia a tempo determinato che indeterminato, assunti per un periodo almeno di 12 mesi e comunque fino alla rendicontazione del progetto, indipendentemente dalla tipologia di lavoro”*. A cosa si riferisce? Cosa significa *“e comunque fino alla rendicontazione del progetto se questa avviene prima della decorrenza dei 12 mesi”*?

**R.** come indicato al paragrafo 3.5 del Bando, l'eventuale UL da computare come incremento occupazionale deve rispondere cumulativamente ai seguenti requisiti:

- essere assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato;
- essere in forza in azienda per almeno dodici mesi;
- essere ancora in forza alla data di rendicontazione a saldo del progetto agevolato.

Laddove l'UL di cui trattasi sia assunta in prossimità dell'ultimazione del progetto, la durata effettiva del rapporto di lavoro nei termini di cui sopra (almeno dodici mesi) sarà oggetto di verifica in sede di eventuale controllo in loco. Nel caso di assunzione a termine la durata del rapporto risultante dal contratto non potrà essere inferiore a dodici mesi.

L'eventuale mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra determinerà, in caso di accertamento, la decurtazione del contributo concesso in misura pari al 10 % ai sensi del paragrafo 3.5 del Bando.

**180bis D.** Avendo previsto nella domanda di presentazione l'incremento occupazionale di una unità lavorativa, quando deve avvenire tale incremento? L'azienda inizierà il programma di investimento in data 05 Dicembre, a seguito della comunicazione di ammissione arrivata a mezzo



## Le ali alle tue idee

**Pec in data 12 Novembre. È sufficiente che l'inserimento della nuova unità lavorativa avvenga entro il 05 Dicembre 2020 oppure entro 30gg dal 05 Dicembre, data di avvio del programma?**

**R.** Nel rinviare al paragrafo 3.5 del bando, si ricorda che l'incremento occupazionale sarà verificato come differenza tra le unità lavorative presenti in tutte le sedi toscane dell'azienda alla data della rendicontazione finale a saldo e le unità lavorative esistenti alla data del 01/02/2020 nelle medesime sedi; i nuovi addetti dovranno avere un contratto di durata almeno pari a dodici mesi.

**180ter D.** Si pone il seguente caso: il numero di occupati a livello di sede progettuale espresso in UL (Unità Lavorative) alla data del 01/02/2020 è pari a X, a marzo 2020 è stato assunto un nuovo dipendente portando il numero di occupati a X+1; con la scadenza di un contratto a tempo determinato al 30/11/2020, il numero di occupati ritorna a X, tuttavia, entro gennaio 2021, sarà assunta un'altra UL; ciò può pregiudicare il diritto al beneficio previsto per l'incremento occupazionale?

**R.** Il contratto per l'unità lavorativa in più dovrà essere ancora attivo alla data di presentazione della rendicontazione finale di spesa ed avere una durata pari ad almeno dodici mesi.

**180quater D.** Avendo le linee guida esplicitato che il progetto ha inizio con la prima spesa effettuata o il primo impegno giuridico preso, l'assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato prima dell'inizio delle procedure di investimento, è valida come incremento occupazionale?

**R.** Il Bando premia come incremento occupazionale l'assunzione di personale successivamente alla data di decorrenza di ammissibilità delle spese, che corrisponde al periodo di emergenza sanitaria. Ai fini della conferma della maggiorazione di aliquota agevolativa (10%), pertanto, rileva l'effettivo incremento di unità lavorative (UL) calcolato come differenza tra la data di rendicontazione a saldo ed il 01/02/2020. Tale incremento deve, inoltre, essere realizzato con personale assunto per almeno dodici mesi (nel caso di contratti a termine il cui dodicesimo mese scada successivamente alla data di rendicontazione, la verifica potrà essere confermata in caso di eventuale controllo in loco successivo, che sarà effettuato su base campionaria annuale).

In base alle modalità di verifica dell'incremento occupazionale, come sopra richiamate, l'assunzione di una unità lavorativa (UL) a tempo indeterminato secondo quanto ipotizzato nel quesito concorre alla determinazione dell'incremento occupazionale dichiarato.

**181 D.** Nel caso in cui l'azienda abbia l'investimento già in corso di realizzazione, pur non avendo ricevuto la pec di ammissione, può procedere con l'assunzione?

**L'assunzione a tempo determinato deve avere una durata minima di 12 mesi?**

**R.** Sì certamente; si ricorda che l'assunzione deve avere durata pari ad almeno dodici mesi e che, comunque, deve risultare alla data di presentazione della rendicontazione finale di spesa

**182 D.** Ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale è considerata la stabilizzazione di un apprendista, ovvero il passaggio da contratto di apprendistato (gli apprendisti non sono conteggiati come UL) a contratto a tempo indeterminato?

**R.** Dato che gli apprendisti non sono computati nelle UL ai fini del rispetto dell'obbligo di mantenimento, l'eventuale passaggio contrattuale rileva ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale.



## Le ali alle tue idee

**183 D.** Con la realizzazione del progetto finanziato, si prevede un incremento occupazionale pari a 3 ULA. Qualora venisse mantenuto l'incremento occupazionale, ma non nella misura prevista (es. incremento di n. 1 ULA anziché n. 3 ULA), vi sarebbero penalizzazioni in termini di ammissibilità del progetto e/o misura del contributo concesso?

**R.** Come espressamente indicato al paragrafo 3.5 del Bando, in caso di mancata realizzazione dell'incremento occupazionale previsto, sarà ridotto il contributo concesso in misura pari alla maggiorazione (10%) riconosciuta in sede di ammissione a finanziamento. Si evidenzia che il bando prende in considerazione le unità lavorative (UL) e non le ULA.

**183bis D.** Si pone il seguente caso: nella domanda ammessa e finanziata è stato richiesto un contributo aggiuntivo del 10% in vista di un'assunzione a tempo indeterminato, che avverrà nei primi mesi del 2021, ma nel frattempo, per motivi personali, un dipendente ha anticipato il pensionamento al 31/12/2020, ad oggi quindi, l'ingresso di un nuovo dipendente nel 2021 in termini numerici non costituirà più occupazione aggiuntiva; cosa accadrà nel caso in cui l'aumento occupazionale non si verifichi? Verrà detratto il contributo aggiuntivo (10%) in fase di erogazione?

**R.** Come indicato anche nella FAQ 166, per quanto riguarda gli obblighi occupazionali il calcolo viene effettuato, in UL, in modo puntuale con riferimento alla data del 01/02/2020 ed alla data della rendicontazione a saldo.

In analogia alle regole usualmente applicate alla verifica dei livelli occupazionali, la sopravvenuta riduzione occupazionale per pensionamento volontario del lavoratore, non essendo (ovviamente) imputabile all'impresa beneficiaria, non avrà effetti sul calcolo di cui trattasi. Di tale evento si dovrà fare menzione in sede di rendicontazione finale di spesa, mediante compilazione della specifica dichiarazione (mod. ALL 3, reperibile sul sito: [www.sviluppo.toscana.it/fondo\\_investimenti\\_rend](http://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend)).

Si precisa che il calcolo avviene facendo riferimento alle unità lavorative (UL) e non alle U.L.A.

Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di incremento occupazionale assunto in sede di presentazione della domanda, si procederà alla revoca della maggiorazione di contributo riconosciuta inizialmente (10%), come previsto dal D.D. n. 14508/2020, paragrafo 3.5.

**184 D.** Nel caso cui l'impresa realizzi un incremento occupazionale, non dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, può essere chiesto il ricalcolo del contributo con la maggiorazione del 10%?

**R.** Le informazioni dichiarate in sede di domanda di finanziamento, in base alle quali sono stati determinati i parametri di ammissione a contributo, non possono essere modificati, se non per riduzioni dell'investimento ammesso o del contributo concesso.

**185 D.** Cosa si deve produrre per dimostrare l'incremento occupazionale?

**R.** Ai fini di verifica dell'incremento occupazionale, si richiede il LUL di gennaio 2020 ed il LUL del mese precedente la presentazione della rendicontazione di spesa, da integrare eventualmente con informazioni inerenti ad eventuali interruzioni di rapporti di lavoro (con relative motivazioni) intervenute dopo il 01/02/2020.

**185bis D.** Sussiste alcun obbligo di assumere nuovo personale non avendo indicato tale impegno, selezionando la relativa casella, in domanda?



## Le ali alle tue idee

L'obbligo di incremento occupazionale sussiste soltanto se questo è stato dichiarato espressamente in domanda e se è stata riconosciuta la relativa maggiorazione di contributo.





**Le ali alle tue idee**

## 11 ATTIVAZIONE TIROCINIO

**186 D.** ai sensi del paragrafo 6.1 del bando l'azienda che beneficia del contributo tra 100.000 e 200.000 € deve attivare almeno un tirocinio non curriculare nel periodo di realizzazione dell'investimento. A partire da quando? dalla data di inizio dell'investimento e per 6 mesi per soggetti di età non inferiore a 18 anni e 12 mesi per i soggetti laureati?

**R.** Il tirocinio deve essere attivato nel periodo di realizzazione del progetto agevolato e connesso alle attività dello stesso, quindi almeno successivamente alla data di avvio delle spese o dei relativi impegni giuridici (contratti, conferme d'ordine e simili). In particolare, ai sensi della DGRT 72/2016 (come integrata dalla DGRT 433/2017), l'obbligo di tirocinio può essere assolto successivamente all'assegnazione del contributo regionale e fino all'erogazione della rata di saldo.

Ai sensi del punto 6 della sopraccitata DGRT n. 72/2016 il tirocinio di cui trattasi deve avere la seguente durata:

- sei mesi per i soggetti di età non inferiore a 18 anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione;
- dodici mesi per i soggetti laureati, fatte salve le tipologie di tirocinio per cui la normativa preveda durate inferiori.

Si ricorda, infine, che, ai sensi del successivo punto 9 della medesima deliberazione GRT, l'obbligo di attivazione dei tirocini non si applica alle imprese con sedi operative nelle aree di crisi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 199 del 2 marzo 2015.

**186bis D.** I tirocini possono essere attivati a seguito della pubblicazione delle graduatorie di ammissione o è necessario attendere la PEC di comunicazione esiti?

Sono ammissibili tirocini attivati nel periodo compreso tra la pubblicazione delle graduatorie e l'arrivo della PEC con l'esito, visto che il beneficiario è a conoscenza del riconoscimento del contributo tramite graduatorie?

**R.** La PEC di comunicazione di formale ammissione rileva soltanto per i termini di avvio e completamento del progetto, ai sensi del paragrafo 3.3 del Bando. Se l'impresa figura in uno degli allegati relativi alle imprese AMMESSE e FINANZIATE (Allegati A-BIS e A1 BIS alla Disposizione dell'AU di Sviluppo Toscana n. 82 del 23/10/2020), può attivare il tirocinio a far data dal 23/10 u.s..

**186ter D.** Il tirocinio deve essere necessariamente attivato successivamente alla comunicazione per PEC della concessione dell'agevolazione? Se si attivasse prima non sarebbe riconosciuto? O sarebbe riconosciuto per i mesi successivi alla data della ricezione della pec?

**R.** Il tirocinio deve essere attivato nel periodo di realizzazione del progetto, quindi entro la data di ultimazione; l'attivazione immediata - e comunque prima dell'erogazione del contributo - è richiesta per eventuali contratti di apprendistato di cui al paragrafo 6.1, punto 13.h del Bando.

**186quater D.** Un'azienda finanziata grazie allo scorrimento del 04/12/2020, il giorno successivo alla presentazione della domanda (24/09/2020) ha dato avvio al tirocinio, di cui aveva necessità per la realizzazione delle attività. Il tirocinio attivato riporta il riferimento al progetto ed il tirocinante è stato assegnato al reparto oggetto dell'investimento; tale tirocinio può essere considerato ammissibile ai fini del Bando? Tale obbligo può essere soddisfatto dall'attivazione di un contratto di apprendistato (ancora da effettuare) di un laureato?



## Le ali alle tue idee

**R.** Purtroppo il tirocinio deve essere attivato successivamente all'ammissione a finanziamento (23/10 o 04/12 a seconda del provvedimento di finanziamento adottato da Sviluppo Toscana); i contratti di apprendistato utilizzabili sono soltanto quelli appartenenti alle specifiche tipologie previste dal Bando (apprendistato per la qualifica professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore, apprendistato di alta formazione e ricerca). Il soggetto laureato può, all'occorrenza, essere attivato come tirocinante ai sensi delle disposizioni in tema di tirocini obbligatori.

**187 D.** Un'azienda ha attivato un tirocinio non curriculare a dicembre 2019 che è terminato a settembre 2020; il tirocinante ha effettuato la sua attività proprio in relazione all'investimento presentato a valere sul bando Investimenti. Tale tirocinio può essere considerato come requisito previsto all'art. 6.1 del bando, n.13, lettera h?

**R.** Ai sensi della DGRT 72/2016 (come integrata dalla DGRT 433/2017), l'obbligo di tirocinio può essere assolto successivamente all'assegnazione del contributo regionale e fino all'erogazione della rata di saldo, anche ai fini di comunicazione al Soggetto promotore dei dati del contributo cui si riferisce.

**187bis D.** Nel caso non ci sia ancora l'ammissione formale, per un progetto con data inizio prevista lo 01/10/2020, si può attivare il tirocinio?

**R.** Secondo quanto previsto dalla DGRT n. 72/2016 (punto 7), richiamata dal punto 13.h del paragrafo 6.1, 7), il beneficiario deve individuare "a seguito del riconoscimento del contributo" i contenuti del tirocinio ossia gli obiettivi e le competenze da acquisire da parte del tirocinante che dovrà essere ospitato.

**188 D.** Se ad un'azienda è stato riconosciuto un contributo di 100.000,00 € deve attivare un tirocinio non curriculare o questo si attiva partendo da 100.001,00 €?

**R.** Il tirocinio deve essere attivato a partire dall'importo di euro 100.000,00 di contributo.

**188bis D.** In caso di non attivazione del tirocinio è prevista una decurtazione del 10% del contributo: si intende 10% sul valore del contributo assegnato (es. spesa ammissibile 200.000, contributo al 50% 100.000, decurtazione 10.000, contributo scende a 90.000) oppure sul valore dell'investimento ammesso (es. come precedente ma decurtazione di 20.000, contributo scende a 80.000)?

**R.** La decurtazione del 10% è applicata al contributo concesso (euro 10.000,00 nell'esempio). Laddove in sede di rendicontazione finale risultasse ammesso un contributo a saldo inferiore a quello iniziale, la decurtazione per mancata attivazione del tirocinio sarà comunque commisurata al contributo concesso inizialmente, in quanto questo è l'importo che è rimasto impegnato a favore dello specifico beneficiario.

**188ter D.** Nel bando si prevede l'obbligo di attivare un tirocinio per "contributi concessi fra 100.000,00 e 200.000,00 euro"; nel caso di progetto con investimento previsto di € 100.000 e contributo di € 40.000, si ritiene di non rientrare in tale obbligo.

**R.** Gli importi indicati per l'obbligo di attivazione del tirocinio fanno riferimento all'importo del contributo, non della spesa prevista; pertanto, nel caso proposto l'obbligo non sussiste.



## Le ali alle tue idee

**189 D.** Un'azienda risulta assegnataria di un contributo pari ad euro 100.000,00; il bando prevede, in questo caso, l'attivazione di un tirocinio non curricolare; se, in corso di realizzazione del progetto, l'azienda decidesse di portarlo a termine con un investimento di importo leggermente inferiore, che porterebbe alla rideterminazione di un contributo inferiore a 100.000,00 euro, l'azienda sarebbe esonerata dall'obbligo dell'attivazione del tirocinio?

**R.** L'obbligo di attivazione fa riferimento all'entità del contributo concesso risultante dall'atto di ammissione ed eventuali sue successive modifiche.

Eventuali "economie" di fatto, risultanti in sede di rendicontazione in presenza di un contributo assegnato formalmente superiore, non sono rilevanti ai fini dell'operatività dell'obbligo di attivazione del tirocinio.

**189bis D.** Se una azienda è stata ammessa a contributo con un investimento da 200.000 euro ed un finanziamento da 100.000, se in rendicontazione spende meno e rendiconta meno può evitare di prendere un tirocinante? In questo caso il contributo viene decurtato proporzionalmente o sempre del 10% rispetto all'importo?

**R.** Ai fini dell'obbligo di attivazione del tirocinio fa fede il contributo concesso, determinando la concessione un impegno formale di fondi a favore di un determinato progetto almeno fino alla rendicontazione a saldo dello stesso, fondi che non possono, quindi, essere reimpiegati per ulteriori beneficiari. Laddove il progetto risulti, ad oggi, sovradimensionato, si può presentare un'istanza di variazione del piano finanziario.

L'eventuale esigenza in tale senso deve essere formalizzata, tramite la PEC dell'impresa richiedente, alla PEC:

[asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)

con oggetto "istanza di variante - riapertura piattaforma", chiedendo la riapertura della piattaforma di domanda.

Si ricorda che l'istanza di variazione del piano finanziario può essere presentata una sola volta entro la data di scadenza del progetto (paragrafo 7.2.A del Bando).

**189ter D.** Se un'Azienda renderà meno (comunque sempre più del 60% delle spese ammesse) e quindi anche il contributo, che in sede di ammissione è stato pari ad € 100.000, in sede di rendicontazione sarà inferiore a tale importo, il TIROCINIO deve essere comunque attivato?

**R.** Il tirocinio è riferito all'entità del contributo assegnato ed impegnato da parte della Regione Toscana a favore del singolo progetto. Laddove sia certa la revisione del piano finanziario al di sotto dell'importo di euro 100 mila, si suggerisce di presentare una formale istanza di variazione in tal senso. Diversamente l'obbligo di tirocinio graverà comunque sul soggetto beneficiario.

**190 D.** Nel caso in cui il contributo ammesso sia superiore ad € 100.000 e quindi ci sia l'obbligo di attivare un tirocinio, il tirocinio può essere "sostituito" dalla realizzazione di un incremento occupazionale?

**R.** Le condizioni di attivazione del tirocinio (o di sostituzione con particolari forme di apprendistato) sono quelle indicate al paragrafo 6.1, punto 13.h del Bando.



## Le ali alle tue idee

**191 D.** Relativamente all'obbligo di attivazione del tirocinio, se il beneficiario, invece di implementare uno stage o tirocinio, assume un diplomato come apprendista, può essere soddisfatto tale adempimento?

**R.** Nel rinviare al paragrafo 6.1, lettera h del Bando per le disposizioni di dettaglio, si precisa che i contratti di apprendistato, utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui trattasi, sono esclusivamente i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

**191bis D.** L'obbligo di tirocinio, previsto da bando, deve prevedere l'attivazione di competenze connesse al progetto presentato in domanda; se ad esempio verranno acquistati dei macchinari, il tirocinante deve essere (una o più tra queste alternative):

1. Inserito nel reparto di produzione e addetto a quello specifico macchinario, e/o nel caso, linea produttiva?
2. Inserito nel reparto di produzione in senso generale, in quanto il macchinario è destinato all'attività produttiva?
3. Oppure c'è facoltà di inserimento del tirocinante anche nel reparto amministrativo/uffici (sebbene l'investimento sia di carattere produttivo)?

E se per l'azienda beneficiaria non fosse possibile inserire un tirocinante come addetto all'impianto produttivo?

**R.** L'attinenza del tirocinio rispetto al progetto finanziato viene valutata in base ai contenuti del progetto formativo, che viene formalizzato al momento dell'attivazione del tirocinio stesso. Di fronte all'impossibilità normativa di inserire il tirocinante nel reparto produttivo in cui opera il macchinario oggetto di agevolazione, non può escludersi a priori che un tirocinio nell'ambito dell'ufficio amministrativo sia avulso dall'attività caratteristica oggetto di finanziamento: l'attività amministrativa (fatturazioni, incassi, gestione crediti, approvvigionamenti, ecc.) connessa con gli output produttivi del reparto in cui opera il macchinario finanziato è comunque attinente al progetto.

**191ter D.** Le competenze da acquisire durante il tirocinio devono essere necessariamente collegate all'investimento?

**R.** Sì.

**191quater D.** È possibile attivare un tirocinio di tipo amministrativo, se il tirocinante svolge mansioni in linea con il progetto presentato?

**R.** La coerenza delle mansioni del tirocinante con il progetto deve emergere dal progetto formativo, che fa parte della documentazione da allegare alla rendicontazione; di norma si richiede, inoltre, che l'area amministrativa - nel caso esemplificato - sia interessata dalle spese di progetto.

**192 D.** Identificati i contenuti del Tirocinio, quali sono gli adempimenti per assolvere l'obbligo di comunicazione alla Regione per l'inserimento sul sito GiovaniSì?

**R.** La comunicazione avviene mediante indicazione al CPI competente che trattasi di tirocinio attivato ai sensi della DGRT n. 72/2016.



## Le ali alle tue idee

**192bis D.** La comunicazione preventiva verso la Regione Toscana in che modalità potrà essere effettuata? (sul bando si parla di “nota applicativa”).

**R.** Il tirocinio deve essere connesso alle attività di progetto ed il fatto che sia connesso con gli adempimenti previsti dall'erogazione di un contributo FESR deve essere reso noto al CPI in sede di attivazione dello stesso, al fine di inserire le informazioni opportune sul sito regionale Giovanisì; pertanto non può essere attivato prima dell'ammissione a contributo.

**192terD.** Se l'investimento è stato concluso a novembre/dicembre 2020, ma si deve ancora attivare il tirocinio, si può già rendicontare o si deve aspettare l'attivazione?

**R.** Prima della rendicontazione deve essere attivata la procedura con il CPI, evidenziando che si tratta di un tirocinio connesso con gli obblighi FESR previsti dalla Deliberazione GRT n. 72/2016. Il progetto formativo dovrà fare espresso riferimento al progetto di investimento agevolato. Il tirocinio dovrà essere svolto in uno dei reparti aziendali interessati dalla spesa oggetto di rendicontazione.

**193 D.** Si chiede conferma che un'impresa obbligata ad attivare un tirocinio, la quale non intende presentare richiesta di erogazione per SAL intermedio, ma procedere direttamente a rendicontare a saldo, possa comunicare i dati del tirocinio stesso direttamente in sede di relazione finale.

**R.** Si conferma.

**193bis D.** Se le spese di progetto sono già state fatturate, si deve comunque attivare il tirocinio anche se l'investimento è già concluso? Si devo farlo prima di inviare la domanda di erogazione?

**R.** Sì, l'attivazione del tirocinio in relazione all'entità del contributo concesso fa parte degli obblighi del soggetto beneficiario (paragrafo 6.1 del Bando), pena la revoca del 10% del contributo concesso.

**193ter D.** Si pone il caso di un beneficiario che ha già terminato l'investimento, ha individuato il tirocinante adatto per l'attività specifica inerente al progetto, ma per l'inizio effettivo del tirocinio, prima il candidato dovrà iscriversi a Garanzia Giovani e poi si dovranno aspettare i tempi tecnici del CPI. Il termine ultimo per la rendicontazione è di 30 giorni dalla data dell'ultimo pagamento, l'ultimo pagamento è avvenuto il 30/11/2020; quindi si dovrà rendicontare entro il 30/12/2020.

Considerando tempi lunghi del CPI come ci si deve regolare? [REV 29.12.2020]

**R.** I termini a disposizione per l'ultimazione e la rendicontazione dei progetti sono gli stessi per tutti i beneficiari (dodici mesi dalla ricezione della PEC di ammissione, con rendicontazione e saldo dei titoli di spesa nei trenta giorni successivi).

In ogni caso, è essenziale che l'impresa documenti in sede di rendicontazione di aver formalizzato quanto di propria competenza al CPI, chiarendo all'interno della relazione finale di progetto la peculiarità della situazione.

L'effettivo assolvimento dell'obbligo (avvio materiale del tirocinio) potrà essere oggetto di verifica mediante integrazione documentale successiva, oppure, al più tardi, in caso di eventuale controllo in loco campionario nei cinque anni successivi all'erogazione del saldo.



## Le ali alle tue idee

**193quater D.** Il tirocinio può essere stipulato per 2 mesi e poi prorogato di altri 4 mesi o, ai fini del bando, deve essere stipulato fin dall'inizio per 6 mesi?

**R.** Premesso che, in caso di mancata proroga ed attivazione di un ulteriore tirocinio con soggetto diverso, i due mesi iniziali non potranno essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, nulla osta all'attivazione di un tirocinio di durata iniziale pari a due mesi, da prorogare alla scadenza per ulteriori quattro mesi.



## 12 OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DEGLI INVESTIMENTI

**194 D.** Sul Bando si legge che, ai sensi dell'art. 20 co. 1 della L.R. 71/2017, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenimento dell'investimento agevolato per un periodo di otto anni dall'erogazione a saldo dell'agevolazione. Poiché per motivi diversi un bene acquisito ora potrebbe diventare non più "utilizzabile" dall'azienda (per obsolescenza, guasto o altro), in relazione agli investimenti riferiti a beni strumentali, si chiede se e dopo quanto tempo possono essere alienati e/o rivenduti.

Inoltre, si chiede se le spese di ristrutturazione di locali in affitto comportano l'obbligo di rimanere negli stessi locali per un certo periodo di tempo.

**R.** I vincoli previsti dalla LRT n. 71/2017 e richiamati dal Bando sono applicati a tutti i beni oggetto di contributo con il Fondo investimenti, ivi inclusi i costi relativi agli immobili; il mancato rispetto del vincolo temporale di destinazione richiesto dalla legge (obbligo di non alienazione) determina la revoca del contributo nei termini previsti dalla legge regionale. Si veda, al riguardo, il paragrafo 6.1, punto 14 del Bando.

**194bis D.** Nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi previsti dal bando quali sono le sanzioni in cui incorre?

Ad esempio: nel caso di progetto con interventi sugli immobili e vendita negli anni successivi dell'immobile, a cosa va incontro l'impresa beneficiaria?

**R.** Il mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6.1 del Bando comporta la revoca dell'agevolazione.

In particolare, l'alienazione dei beni prima del termine di otto anni dall'erogazione del saldo determina una revoca parziale proporzionale al periodo di mancato rispetto del vincolo (si veda il punto 14 del sopraccitato paragrafo 6.1 ed alla LRT n. 71/2017 ivi citata).

**195 D.** Con riferimento a quanto previsto nel paragrafo 6.1, punto 14.a) dell'Allegato 1, si chiede se è possibile, negli 8 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione, la sostituzione del bene per usura, rottura, o altri casi specifici. Ci sono infatti alcuni beni, come autocarri, computer e software che durante l'orizzonte di 8 anni perdono la loro utilità economica e quindi è necessario per l'impresa sostituirli, così come viene previsto anche dai bandi agevolativi per "Industria 4.0."  
[REV 29.12.2020]

**R.** Il comma 35 della LEGGE 17 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), nel prorogare i termini per fruire delle agevolazioni "Industria 4.0", ha previsto che, qualora l'impresa decida di cedere a titolo oneroso il bene agevolato nel corso del periodo di fruizione dell'iperammortamento, la stessa potrà continuare a fruire dell'agevolazione sulle quote residue del beneficio a condizione che:

*"- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;*

*- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".*



## Le ali alle tue idee

L'attestazione è necessaria al fine di garantire il possesso delle caratteristiche tecniche del bene tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla Legge 232/2016.

Considerato il richiamo espresso, contenuto nel paragrafo 3.4 del Bando, alla coerenza con la disciplina degli investimenti in tecnologie digitali di cui all'art. 1, comma 11, della Legge di Bilancio 2017, deve ritenersi applicabile ai suddetti beni anche la disposizione della successiva Legge n. 202/2018 che proroga il regime agevolativo di cui trattasi e stabilisce le condizioni alle quali si può procedere con la sostituzione dei beni già oggetto di beneficio fiscale.

Anche nel caso del Bando Fondo Investimenti Toscana, pertanto, i beni materiali ed immateriali riconducibili alle categorie "Industria 4.0" potranno essere sostituiti con altri beni nuovi, aventi caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato F al Bando.

A tal fine, il soggetto beneficiario dovrà attestare l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni di costo unitario superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato). L'attestazione è necessaria al fine di garantire il possesso delle caratteristiche tecniche del bene tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla Legge 232/2016.

**Ad oggi, sulla base del dettato dell'art. 1 comma 195 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) i beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica semplice, per i beni di costo unitario di acquisizione superiore a 300.000 euro.**

Per gli altri beni (mobili) l'eventuale intervento di sostituzione dovrà essere sottoposto preventivamente alla valutazione del Responsabile del Bando, che analizzerà caso per caso l'effettivo mantenimento dei presupposti originari di ammissibilità alla luce delle finalità del Bando e dei relativi principi generali, con particolare riguardo:

- al mantenimento delle finalità e degli obiettivi del progetto inizialmente agevolato per il periodo di stabilità dell'operazione richiesto dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- al rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti dal Bando a carico dei soggetti beneficiari e dei beni inseriti nel programma agevolato;
- al rispetto tassativo delle disposizioni in tema di intensità massima dell'agevolazione, con esclusione di qualsiasi elemento di profitto derivante dalla dismissione del bene agevolato con i fondi dell'Azione 3.1.1.a3.

### 12.1 Obblighi di Informazione e Comunicazione

**195bis D.** In riferimento agli obblighi di pubblicità del contributo è prevista, dal Regolamento europeo, l'apposizione di una targa "permanente" per i progetti con importo > 500.000 € e l'apposizione di un poster in formato A3 per i progetti con importo < 500.000 €. In quest'ultimo caso è prevista una tempistica? Ci sono obblighi temporali anche per la pubblicità sul sito?

**R.** La pubblicità è richiesta durante l'attuazione del progetto; ovviamente deve essere possibile riscontrare l'adempimento durante l'eventuale fase di controllo in loco (che avviene annualmente su base campionaria), per cui è opportuno mantenerne evidenza anche successivamente all'erogazione del saldo.





## Le ali alle tue idee

### 13 VARIANTI

**196 D.** In caso di variazione del progetto di investimento, la richiesta di variazione deve avvenire prima della esecuzione della spesa variata perché questa possa essere considerata ammissibile?

**R.** Le variazioni del piano finanziario sono disciplinate dal paragrafo 7.2 A) del Bando. Non è necessario che la richiesta sia presentata prima della esecuzione della spesa variata, fermo restando che soltanto dopo la valutazione positiva dell'istanza potrà essere effettivamente considerata ammissibile al contributo la spesa variata.

La richiesta di variazione del piano finanziario deve essere formalizzata, tramite la PEC dell'impresa richiedente, alla PEC:

[asa-regimidaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)

con oggetto "istanza di variante - riapertura piattaforma", chiedendo la riapertura piattaforma di domanda.

Le variazioni del piano finanziario possono essere richieste una sola volta entro la data di scadenza del progetto (paragrafo 7.2.A del Bando).

**196bis D.** È possibile la variazione degli importi delle singole voci all'interno della stessa colonna (colonna investimenti ordinari)?

**R.** Il piano finanziario può essere modificato liberamente, fermo restando il contributo già concesso. Se la variazione riguarda costi appartenenti alla medesima macrocategoria di costo ammissibile, non è necessaria alcuna formalità, salvo relazionare le modifiche e le relative motivazioni nella relazione finale da trasmettere con la rendicontazione di spesa.

Se, invece, si deve modificare la categoria di spesa, l'esigenza in tale senso deve essere formalizzata, tramite la PEC indicata alla risposta precedente.

In tal caso, le variazioni del piano finanziario possono essere presentate una sola volta entro la data di scadenza del progetto (paragrafo 7.2.A del Bando).

**196ter D.** È possibile ed in che modo (ad esempio quali sono i vincoli percentuali tra le voci di spesa) fare variazioni di spesa sul piano finanziario delle domande presentate sul Bando Fondo Investimenti?

**R.** Il piano finanziario può essere modificato liberamente, fermo restando il contributo già concesso. Se la variazione riguarda costi appartenenti alla medesima macrocategoria di costo ammissibile, non è necessaria alcuna formalità, salvo relazionare le modifiche e le relative motivazioni nella relazione finale da trasmettere con la rendicontazione di spesa.

Se, invece, si deve modificare la categoria di spesa, l'esigenza in tale senso deve essere formalizzata, tramite la PEC dell'impresa richiedente, alla PEC:

[asa-regimidaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)

con oggetto "istanza di variante - riapertura piattaforma", chiedendo la riapertura della piattaforma di domanda. In tal caso, le variazioni del piano finanziario possono essere presentate una sola volta entro la data di scadenza del progetto (paragrafo 7.2.A del Bando).

Non ci sono limiti alla percentuale di variazione delle voci di spesa, salvo rispettare i vincoli di Bando relativi all'incidenza massima che alcune categorie di costo possono avere rispetto al piano finanziario (capitale circolante, progettazione).



## Le ali alle tue idee

**196quater D.** Qualora i fornitori decidessero di applicare uno sconto e rivedere quindi i prezzi al ribasso, rispetto a quanto comunicato tramite i preventivi allegati alla domanda, potrebbero esserci problemi? Gli importi devono necessariamente attenersi a quanto comunicato? Il contributo (50% dell'investimento) qualora fosse ammissibile il ribasso dei prezzi, si ridurrebbe proporzionalmente rimanendo sempre al 50% del costo sostenuto?

**R.** Le variazioni possono riguardare tutte le categorie di spesa ammissibile, in aumento o in riduzione, fermo restando il costo totale del progetto ed il contributo già concesso, nonché il rispetto dei vincoli previsti dal Bando ai paragrafi 3.2 e 3.4 e la percentuale minima di realizzazione pari al 60% dell'investimento originariamente ammesso, come previsto al paragrafo 6.1 del Bando. Pertanto è possibile presentare una variazione del piano finanziario approvato purchè vengano rispettati i limiti imposti dal bando e purchè la riduzione sia al massimo pari al 40% dell'investimento ammesso. Ovviamente il contributo sarà ricalcolato di conseguenza.

**196quinquies D.** Si pone il caso di una azienda che ha inserito in domanda un importo di € 105.000,00 relativo a nuova attrezzatura; ad oggi ne vorrebbe finanziare una parte che ammonta a € 70.000,00. L'impresa rimane sempre ammessa a contributo dato che realizza almeno il 60%?

**R.** Per quanto riguarda le riduzioni del piano finanziario, l'effettivo rispetto dell'importo minimo realizzato (60%) viene effettuato a seguito del controllo della rendicontazione di spesa a saldo e sull'entità della relativa spesa giudicata ammissibile da parte dei nostri uffici.

Si consideri che il budget a disposizione può essere realizzato entro dodici mesi dalla data di consegna della PEC di ammissione, salvo proroghe (due mesi previsti dal Bando, cui si possono aggiungere, per i progetti avviati dopo la presentazione della domanda ed entro il 31/01/2021 ulteriori tre mesi di proroga straordinaria concessa ai sensi della Deliberazione GRT n. 1243 del 15/09/2020 per tener conto della situazione di emergenza nazionale).

**196sexies D.** Se in fase di rendicontazione la spesa sostenuta è inferiore alla spesa indicata/richiesta nella domanda iniziale, deve essere presentata sempre una variante?

**R.** in caso di minore spesa rispetto al previsto è sufficiente dare conto delle motivazioni nella relazione finale di progetto.

**197 D.** Nel caso di modifiche del piano finanziario, sarà possibile aggiungere una tipologia di spesa che non era stata inizialmente prevista? In particolare sarà possibile aggiungere al progetto di investimento spese per capitale circolante, riducendo comunque un'altra tipologia di spesa?

**R.** Le variazioni del piano finanziario, fermo restando il contributo massimo già concesso ed il rispetto degli eventuali massimali (%) previsti dal bando per alcune categorie di spesa (progettazione, capitale circolante), nonché i limiti di cui al paragrafo 3.2 del Bando, non hanno limitazioni nella rimodulazione delle voci di spesa tra categorie.

**197bis D.** Un'impresa beneficiaria all'interno del budget di progetto aveva previsto una quota di circa 1.000 € per scorte e materie prime; se volesse utilizzare quella cifra per l'acquisto di un'attrezzatura anziché per acquistare scorte e materie prime come inizialmente previsto, tale variazione sarebbe ammissibile? Occorre comunque procedere con una pec di "istanza di variante - riapertura piattaforma" da inviare all'indirizzo [asa-regimidaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)?



## Le ali alle tue idee

**R.** La variante proposta, determinando una modifica della macrocategoria di costo ammissibile (da capitale circolante a immobilizzazioni materiali) richiede un'istanza formale. Si tenga presente che variazioni del piano finanziario possono essere presentate una sola volta nell'arco temporale di realizzazione del progetto.

**197ter D.** È possibile chiedere la variazione delle voci su qualunque categoria di costo (quindi anche nelle spese per capitale) e variare le categorie di costo da investimenti digitali a investimenti ordinari (non digitali)?

**R.** Sì, è possibile chiedere la variazione delle voci su qualunque categoria di costo (quindi anche nelle spese per capitale) e variare le categorie di costo da investimenti digitali a investimenti ordinari (con relativo adeguamento del bonus riconosciuto in fase di ammissione). Variazioni di questa natura devono essere obbligatoriamente formalizzate prima del termine di ultimazione del progetto mediante la procedura descritta sopra, alla FAQ 196.

**197quater D.** Se nella domanda sono state indicate esclusivamente spese da sostenere per € 187.500,00, il beneficiario potrebbe inserire, in parte, spese già sostenute da febbraio 2020, ma non indicate in sede di presentazione della domanda ed in parte spese da sostenere, per raggiungere comunque la spesa totale di € 187.500,00?

**R.** la rimodulazione del piano dei costi presentato in domanda di finanziamento è sempre possibile, con le seguenti precisazioni:

- se si modifica la natura delle spese (passando da una macrocategoria - ad esempio "macchinari" - ad un'altra di quelle previste in tabella al paragrafo 3 delle Linee guida - per esempio "mezzi mobili"), è necessaria una variante formale, per cui si rimanda alla procedura descritta sopra, alla FAQ 196;

- se la rimodulazione riguarda la medesima macrocategoria di costo ammissibile, cambiando soltanto la spesa di dettaglio (un macchinario più costoso al posto di due di minor valore, un diverso modello di automezzo, spese di locazione della sede aziendale al posto del noleggio di un macchinario, ecc.), non occorre alcuna richiesta formale; sarà sufficiente relazionare sulle variazioni intercorse e sulle relative motivazioni nell'ambito della relazione finale di progetto, avendo cura di chiarire la coerenza delle modifiche con il progetto proposto inizialmente e con l'attività principale (codice ATECO) finanziata.

Ovviamente in ogni caso rimane fermo l'importo massimo dell'investimento già approvato e, soprattutto, del contributo concesso.

**197quinquies D.** Si chiede conferma che, nel caso in cui un'impresa apporti variazioni di spesa al piano finanziario ammesso, spostando una parte dei costi previsti in fase di domanda dalla categoria di costo "manutenzione straordinaria" alla categoria di costo "macchinari e attrezzature", non è necessario presentare alcuna istanza formale di variante, salvo relazionare le modifiche e le relative motivazioni nella relazione finale da trasmettere con la rendicontazione di spesa, dal momento che la variazione riguarda costi appartenenti alla medesima macrocategoria di costo ammissibile?

**R.** La manutenzione straordinaria afferisce alla categoria "realizzazione di interventi sugli immobili", mentre macchinari ed attrezzature appartengono alla categoria "immobilizzazioni materiali", pertanto l'eventuale spostamento di costi dall'una all'altra richiede un'istanza formale.



## Le ali alle tue idee

**197sexies D.** E' possibile rimodulare l'investimento tra diverse categorie, ma all'interno della stessa macrocategoria senza procedere con una richiesta formale di variante (ad esempio rivedere gli importi portando in aumento la "ristrutturazione edilizia" e riducendo "macchinari ed attrezzature" sempre nel limite del totale "Investimenti materiali ed immateriali")?

**R.** Le macrocategorie sono quelle indicate nella tabella di cui al paragrafo 3 delle Linee guida; le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali appartengono a categorie diverse, così come gli interventi edilizi afferiscono ad una ulteriore macrocategoria; pertanto, per poter rivedere gli importi, portando in aumento la "ristrutturazione edilizia" e riducendo "macchinari ed attrezzature" occorre una variante formale.

**198 D.** Quante richieste di variante può presentare una azienda?

**R.** Nel corso della realizzazione del progetto si può proporre una sola istanza di variazione del piano finanziario, da presentare entro i termini per la conclusione del progetto, come eventualmente prorogati ai sensi del paragrafo 3.3 del Bando. Tale istanza può riguardare tutte le spese inserite nel piano dei costi proposto con la domanda di finanziamento.

**198bis D.** In merito all'obbligo di avviare il progetto entro i 30 gg dal ricevimento della comunicazione di ammissione (PEC), laddove si voglia modificare il progetto ammesso, come ci si deve regolare? In questo caso è obbligatorio presentare la variante entro tale termine e quindi avviare il nuovo progetto oppure avviare il nuovo progetto e presentare la variante in una fase successiva?

**R.** La variante finanziaria (paragrafo 7.2A del Bando) può essere presentata una sola volta, entro il termine previsto per l'ultimazione dell'intervento. Il progetto - nella sua veste modificata - può essere avviato a prescindere. Ovviamente, in tal caso, l'ammissibilità del progetto modificato potrà essere verificata e formalizzata soltanto a seguito dell'esame, a tempo debito, dell'istanza di variante.

**199 D.** Se in sede di domanda è stato presentato un progetto di ampliamento della struttura, ma poi l'impresa decide di procedere ad una ristrutturazione, si deve presentare una variante progettuale? Entro quali termini?

**R.** Entrambi gli interventi edilizi prospettati rientrano nella medesima categoria di costo ammissibile (interventi sugli immobili), per cui la variante ipotizzata non incide sul piano finanziario da un punto di vista qualitativo; si ritiene però che ci possano essere delle variazioni economiche, trattandosi di interventi sostanzialmente diversi.

In ogni caso, l'eventuale istanza di variante può essere presentata entro la data di ultimazione dell'intervento, laddove in corso d'opera si rendano necessarie ulteriori rimodulazioni connesse alla diversa natura dell'intervento edilizio da realizzare. Si ricorda, infatti, che è prevista la possibilità di presentare una sola variante di tipo finanziario nell'arco di tempo di realizzazione del progetto.

**199bis** Se si decide di cambiare tipologia di intervento sull'immobile, passando ad esempio da manutenzione straordinaria a restauro conservativo, è necessario presentare una formale richiesta di variante?



## Le ali alle tue idee

Inoltre, per le spese relative al capitale circolante, se si passa da una voce all'altra di spesa, ad esempio da affitto ad acquisto di materie prime, è necessario presentare una variante?

**R.** Le variazioni di dettaglio ipotizzate, che attengono cioè a spostamenti di costi all'interno della stessa macro-categoria di spesa ammissibile (si veda la tabella contenuta al paragrafo 3 delle Linee guida) non richiedono alcuna formalizzazione; si dovrà soltanto darne conto nella relazione di supporto alla rendicontazione, chiarendo le modifiche intercorse rispetto al progetto inizialmente ammesso e le relative motivazioni.

**199ter D.** Una azienda beneficiaria doveva realizzare una tensiostruttura, per consentire di effettuare il carico e lo scarico dei mezzi di trasporto in condizioni di maggior sicurezza; il Comune però non ha emanato i permessi per la realizzazione, per cui verrà sostituita con la realizzazione di una tettoia; cambia l'oggetto dell'investimento, ma non varia il collocamento nel piano finanziario. Premesso quanto sopra, è necessario effettuare una variante o una comunicazione in cui si attesta il cambiamento o, dato che il piano finanziario approvato non varia, è sufficiente riportare la variazione nella relazione finale?

**R.** È sufficiente dar conto della variazione nella relazione di supporto alla rendicontazione.

**199quater D.** In caso di preventivato acquisto di autocarro, inserito in domanda nella descrizione del progetto (modello e marca), che nel frattempo è uscito di produzione, è consentito acquistarne un altro di pari prezzo? Si deve inviare una comunicazione? Si dovrà procedere a richiesta di variante formale?

**R.** Ogni variazione di progetto che non modifichi la categoria di costo ammissibile originaria non è soggetta a comunicazione formale, ma soltanto a menzione nella relazione finale di progetto da allegare alla rendicontazione di spesa, precisando contenuti e motivi della modifica.

**199quinquies D.** La cisterna (serbatoio orizzontale) funzionale all'attività dell'impresa rientra tra le immobilizzazioni materiali finanziabili dal bando Fondo Investimenti?

**R.** Una cisterna è sicuramente una immobilizzazione materiale e, quindi, potenzialmente una spesa ammissibile al Bando. L'effettiva ammissibilità dipende dalla pertinenza del costo di cui trattasi rispetto all'attività principale dell'impresa, da evidenziare adeguatamente nella relazione finale di progetto. Soltanto nell'ambito della documentazione complessiva a saldo ed in presenza delle informazioni dell'intero progetto potrà essere espresso un giudizio definitivo.

**199sexies D.** Si pone il caso di una richiesta per l'acquisto di una motrice con cisterna, per un importo di € 137.500,00, di cui € 99.500,00 relativo alla motrice e 38.000,00 relativo alla cisterna. Successivamente alla presentazione della domanda si è riscontrato che i KW della motrice sono superiori a 180, quindi bene escluso dall'ammissibilità a contributo. Si chiede se è possibile finanziare oltre alla cisterna di € 38.000,00, un'altra cisterna di equivalente valore. Le cisterne verranno inserite nei cespiti ammortizzabili come attrezzatura.

**R.** Non ci sono problemi a modificare l'articolazione di dettaglio del piano dei costi nel rispetto delle finalità del Bando e della pertinenza del piano modificato rispetto all'attività tipica dell'impresa oggetto di finanziamento. In particolare, nel caso prospettato dovendo introdurre un'attrezzatura al posto di un automezzo, appartenente a diversa categoria ammissibile, sarà



## Le ali alle tue idee

necessario presentare un'istanza formale mediante specifica comunicazione, tramite la PEC dell'impresa richiedente, alla PEC:

asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it

con oggetto "istanza di variante - riapertura piattaforma", chiedendo la riapertura della piattaforma di domanda.

Si ricorda che le variazioni del piano finanziario possono essere richieste una sola volta entro la data di scadenza del progetto (paragrafo 7.2.A del Bando). Prima di poter erogare un contributo (anche a SAL) relativo a spese originariamente non previste, è necessario che il nuovo piano finanziario sia stato approvato.

**200 D.** In fase di presentazione della domanda è stata indicata una quota di € 15.000 come manutenzione straordinaria; a seguito di problemi sorti con la ditta incaricata di tale operazione, si vorrebbe "spostare" tale somma nella sezione "mobili, arredi e altri beni funzionali all'attività di impresa". È possibile effettuare tale modifica e con quali modalità?

**R.** Le variazioni al piano finanziario sono disciplinate dal paragrafo 7.2A del Bando ed in generale possono essere effettuate una sola volta entro la scadenza prevista per l'ultimazione del progetto, come eventualmente prorogata.

La variazione tra categorie diverse di spese ammissibili è possibile senza vincoli, fatta eccezione per il rispetto dei limiti di cui al paragrafo 3.2 del Bando e dei vincoli percentuali previsti al paragrafo 3.4 per alcune categorie di spesa.

**200bis D.** Nella domanda di ammissione a contributo, il costo per la sostituzione delle serrande del capannone è stato inserito erroneamente nella categoria "macchinari e attrezzature", quando sarebbe stato corretto inserirlo nella categoria "manutenzione straordinaria"; non dev'essere apportata alcuna modifica al progetto, in quanto i lavori da effettuare non cambiano; i lavori per le serrande possono esser effettuati o l'errore formale di classificazione può comportare problemi ai fini dell'erogazione del contributo? Si deve richiedere la modifica del progetto?

**R.** È opportuno che le singole spese siano imputate alle corrette categorie di riferimento; a tal fine si suggerisce la presentazione di una istanza di revisione del piano dei costi iniziale; la revisione suddetta può contemplare anche l'eventuale inserimento di ulteriori spese di cui sia sopravvenuta l'esigenza in corso di realizzazione del progetto, nel rispetto dell'importo massimo del progetto inizialmente approvato. La correzione dell'errore formale deve essere fatta prima di presentare la relativa rendicontazione sul sistema informativo.

**200ter D.** In fase di presentazione della domanda sono stati inseriti i costi relativi a impianti generici (impianto idraulico, impianto elettrico ecc..) nella categoria di costo relativa a macchinari e attrezzatura. E' stato poi chiarito nelle faq successive alla presentazione della domanda che tali spese dovevano essere inserite nella voce di costo relativa a ristrutturazione edilizia/manutenzione straordinaria. Questa modifica comporta l'obbligo di effettuare un'istanza di variazione in quanto considerata modifica formale delle macrocategorie del progetto? Oppure si può, in fase di rendicontazione, motivare tale modifica nella relazione finale di progetto?

**R.** Le indicazioni delle FAQ in merito alla classificazione delle voci di spesa sono sempre di tipo generale ed avulse dallo specifico contesto di impresa in cui i costi sono effettivamente sostenuti; ciò che deve guidare l'imputazione delle voci di spesa alle diverse categorie di rendicontazione è



## Le ali alle tue idee

sempre il trattamento contabile effettivo che viene adottato nella contabilità della specifica impresa; se, quindi, tali spese confluiranno tra i "macchinari ed attrezzature" del libro dei beni ammortizzabili (perché questa è considerata la categoria più corretta nella specifica realtà di impresa considerata), analoga imputazione dovranno seguire in sede di rendicontazione sul Bando. La relazione finale di progetto chiarirà, se del caso, il trattamento contabile di queste spese e le relative motivazioni.

Se, invece, c'è stato oggettivamente un errore di valutazione in sede di presentazione della domanda di finanziamento, occorre presentare una istanza formale di variante al fine di adeguare il piano dei costi alle categorie di spesa corrette.

**201 D.** Si chiede se lo spostamento all'interno della stessa categoria di costo (es da macchinari attrezzature a mobili e arredi...) è considerata variante soggetta a procedura autorizzatoria oppure è possibile farla senza variante.

**R.** Le variazioni finanziarie (da formalizzare, al massimo una volta nell'arco temporale di realizzazione del progetto, entro la data di ultimazione dell'intervento agevolato) sono esclusivamente quelle che determinano lo spostamento di costi di progetto da una macrocategoria di costo ammissibile ad un'altra (ad esempio da lavori su immobili a macchinari o viceversa, da macchinari a capitale circolante e simili). Nei casi in cui ci siano, invece, variazioni di dettaglio tra una tipologia di spesa prevista in domanda di finanziamento ed una effettivamente realizzata, sarà sufficiente darne conto e motivazione all'interno della relazione di progetto da allegare alla rendicontazione di spesa.

**201bis** Nel caso ci siano variazioni dei costi relativi alle singole voci di spesa all'interno della stessa categoria di costo, ad es. "messa in sicurezza dei locali", si può procedere senza richiesta di Variante progetto, è corretto?

**R.** È corretto, non è necessaria la formalizzazione di una richiesta di Variante al progetto; si dovrà solo descrivere la variazione intervenuta all'interno della relazione finale di progetto.

**202 D.** Con riferimento ad una domanda ammissibile e finanziabile, è stato indicato (nella parte del formulario dei costi), un solo preventivo, pari ad € X, come beni ed arredi, in effetti il preventivo indica tutta una serie di arredi che dovranno essere acquistati; si indicano però anche altre future spese per l'acquisto di alcune macchine, piccole attrezzature.

In questo caso, serve fare una variante per iscrivere in "macchinari ed attrezzature" questi piccoli oggetti? Se si fa la variante, questa deve essere approvata prima dell'emissione delle fatture? E se alcune fatture di anticipo fossero state già emesse prima della variante cosa succederebbe?

**R.** Si ritiene che i costi indicati nel quesito afferiscano tutti alla categoria "immobilizzazioni materiali". In ogni caso, il piano dei costi può essere adeguato alla realtà effettiva delle spese sostenute con una variante da presentare entro la data prevista per l'ultimazione del progetto (e prima della relativa rendicontazione di spesa).

**203 D.** Nel caso la variazione consistesse nello spostamento delle attrezzature da "attrezzature digitali" ad "attrezzature non digitali" sono previste delle penalità oltre ovviamente alla riduzione del contributo del 5%?



## Le ali alle tue idee

È ammissibile una variazione del piano finanziario che si riferisca a spese già sostenute prima della presentazione della domanda?

**R.** Non sono previste penalità in relazione ai contenuti dell'istanza, fatta salva l'applicazione delle eventuali diverse intensità di agevolazione pertinenti od i vincoli percentuali previsti dal Bando per certe categorie di spesa ammissibile.

**203bis D.** Esiste un criterio esatto con cui viene dato il bonus "Industria 4.0"? se un'azienda fa una variazione al bando che criteri deve seguire per non perdere il bonus?

**R.** Per quanto riguarda il bonus del 10%, dovrà essere allegata alla rendicontazione una perizia tecnica giurata di un ingegnere o un perito iscritti all'albo o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (nel caso di beni di importo fino a 300mila euro l'onere documentale suddetto può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000).

La perizia giurata deve essere integrata con un'analisi tecnica con la quale si effettua una descrizione tecnica del bene per cui si intende accedere all'agevolazione, specificando in dettaglio il costo del bene e dei suoi componenti/accessori. L'analisi tecnica deve evidenziare che il macchinario oggetto della perizia soddisfa i requisiti (obbligatorie e ulteriori) previsti dalla normativa; tra i vari aspetti da valutare vi è la verifica dell'interconnessione al sistema di produzione dell'azienda e la certezza che il bene sia identificato in modo univoco sulla rete. Nella relazione dovranno essere inoltre rappresentati in modo esaustivo i flussi di materiali e informazioni scambiati tra la macchina ed il sistema produttivo dell'impresa.

In caso di variazione del piano di spesa in corso d'opera, la sostituzione dei beni indicati in domanda come "industria 4.0" dovrà avvenire con beni aventi analoghe caratteristiche ai fini del riconoscimento della maggiorazione.

**204 D.** Al fine di investire maggiormente nelle barriere divisorie in plexiglass (per contrastare il COVID) in luogo dell'acquisto di un mezzo, è possibile "spostare" le risorse inizialmente inserite in domanda su acquisto di autocarri nella sezione mobili e arredi?

**R.** Premesso che, ai sensi del paragrafo 7.2 del Bando, la variazione del piano finanziario (cioè lo spostamento di costi da una categoria di costi ammissibili ad un'altra) è possibile una sola volta entro i termini previsti per l'ultimazione del progetto, come eventualmente prorogati a norma di Bando, non sussistono preclusioni circa l'adattamento dei contenuti qualitativi del piano finanziario, purché riferito a costi ammissibili.

**205 D.** Al paragrafo 6.1 quando si tratta il tema delle varianti viene indicato che è possibile non solo rimodulare, ma anche aumentare le categorie di spesa ammissibili. Per questo vi è un limite percentuale da rispettare?

La scadenza per la presentazione della variante è da considerarsi tra la data di ultimazione dei pagamenti del progetto e l'invio della rendicontazione?

**R.** Le modifiche al progetto sono disciplinate dal richiamato paragrafo 6.1 delle Linee guida; i vincoli da rispettare sono quelli previsti per il totale dell'investimento e per le singole categorie di





## Le ali alle tue idee

spesa ammissibile di cui ai paragrafi 3.2 e 3.4 del Bando; la scadenza ultima per la presentazione dell'istanza di variante è fissata alla data di ultimazione del progetto, come eventualmente prorogata ai sensi del paragrafo 7.2-C del Bando

**206 D.** In presenza di una fattura di bene mobile il cui imponibile superi l'importo preventivato e concesso da piano finanziario per quella voce di costo, è possibile imputare alla fattura solo la parte cofinanziata?

**R.** Eventuali rimodulazioni dei costi e delle macrocategorie di spesa, fermo restando l'importo massimo del contributo già concesso, sono possibili a norma del paragrafo 7.2 A) del Bando fino alla data di presentazione della rendicontazione finale di spesa; nel senso che il piano finanziario può essere rimodulato opportunamente prima della rendicontazione finale, assorbendo variazioni di fatto in più e in meno che si possono verificare in fase di attuazione del progetto.

**207 D.** Riguardo il rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.2 del Bando, laddove il piano finanziario ammesso riportasse un investimento da 200 mila euro in un macchinario (senza indicazione di maggior costo nella sezione 2 "Descrizione sintetica dell'intervento") ed il beneficiario intendesse acquisire un macchinario di importo maggiore (es. 250 mila euro), sarà necessaria comunque una variante progettuale oppure, visto che il piano finanziario ammesso non riporta variazioni, sarà sufficiente darne conto in sede di rendicontazione finale?

**R.** Nel caso prospettato, nel quale l'incremento di costo del progetto non incide sul contributo richiesto, è sufficiente precisare la variazione del programma nella relazione di supporto alla rendicontazione, fermo restando il giudizio effettivo di ammissibilità del progetto realizzato che potrà essere formulato soltanto a seguito dell'esame della documentazione di spesa.

**207bis D.** Nel caso in cui l'impresa si trovasse nella condizione di effettuare un investimento di un importo maggiore, sempre rispettando il progetto inserito in domanda, ma con dei beni con caratteristiche tecniche più elevate ed un costo superiore, pur sapendo che non potrà pretendere un contributo più elevato rispetto a quello assegnato, può comunque essere autorizzata ad incrementare gli importi relativi agli acquisti dei beni inseriti nel progetto bando investimenti?

**R.** Nel caso di investimento superiore al previsto, a causa di revisione dei prezzi o di mutate condizioni di mercato, ma senza variazioni qualitative del progetto (ad esempio, modificando la tipologia di macchinari o attrezzature da acquistare), si dovrà chiarire nella relazione finale di progetto quanto sopra e rendicontare la spesa effettivamente sostenuta; il contributo erogabile non potrà superare quello assegnato originariamente. Non è richiesta alcuna variante formale.

Laddove la maggiore spesa sia, invece, frutto di una diversa articolazione qualitativa del progetto (variazione della tipologia di costi ammissibili sostenuti, con spostamento di importi tra categorie diverse), si dovrà formalizzare una specifica istanza di variante agli uffici di Sviluppo Toscana che procederanno con la verifica del rispetto delle condizioni richieste dal Bando.

Ogni eventuale esigenza in tale senso deve essere formalizzata, tramite la PEC dell'impresa richiedente, alla PEC:

[asa-regimidaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)

con oggetto "istanza di variante - riapertura piattaforma", chiedendo la riapertura della piattaforma di domanda. Per quanto riguarda le variazioni del piano finanziario di cui sopra, la



## Le ali alle tue idee

relativa istanza può essere presentata una sola volta entro la data di scadenza del progetto (paragrafo 7.2.A del Bando).

**207ter D.** Nel caso in cui un'impresa beneficiaria il cui progetto si aggira intorno ai 199.000 €, con contributo ammesso di circa 106.000 €, volesse acquistare una tipologia di macchinario diversa da quelle inserite in progetto, ma utile per sviluppare una parte della sua produzione e qualora l'importo di questo nuovo macchinario dovesse essere pari a 400.000 €, è possibile prevedere tale variazione, fermo restando l'importo di contributo concesso? L'importo superiore al massimo di investimento previsto da bando è bloccante?

Inoltre, nel caso in cui tale variazione fosse ammissibile (previa motivazione in sede di istanza di variazione), la rendicontazione è subordinata al pagamento per intero del macchinario?

**R.** Nel caso in cui l'impresa beneficiaria volesse modificare il progetto iniziale, inserendo l'acquisto di un macchinario del valore di 400 mila euro, questo è possibile, fermo restando il contributo massimo concedibile in relazione all'investimento massimo consentito dal bando (euro 200.000,00).

Nell'ipotesi suddetta la rendicontazione a saldo è subordinata al pagamento per intero del macchinario (inclusa la quota non ammissibile a contributo); mentre può essere richiesto un SAL intermedio al raggiungimento di un valore quietanzato pari al 50% del progetto ammesso; in sede di SAL possono essere ammesse anche fatture quietanzate parzialmente, mentre in sede di rendicontazione a saldo le fatture devono essere interamente quietanzate.

**207quater D.** Si chiedono chiarimenti circa la variazione al rialzo, da parte del fornitore, di un preventivo relativo ad un bene "Industria 4.0"; a fronte dell'incremento della spesa si deve procedere:

- a richiesta formale di variazione, ridistribuendo i costi con le altre voci di spesa (fermo restando il costo totale del progetto ed il contributo già concesso)?
- Nel caso di richiesta di variazione quali sono le tempistiche per la comunicazione del nuovo piano finanziario?
- Nel caso non si procedesse a richiesta di variazione, si potrebbe comunque aver riconosciuto a contributo l'importo di 14.000 euro già ammesso ad oggi da piano finanziario approvato per il suddetto bene?

**R.** Le variazioni del piano finanziario da formalizzare sono soltanto quelle relative a spostamenti di costi tra una macrocategoria di spesa ammissibile e l'altra. Microvariazioni sia qualitative che quantitative nell'ambito della stessa macrovoce di spesa, rispetto al piano finanziario originario, non sono soggette a comunicazione formale, ma dovranno essere soltanto relazionate in sede di rendicontazione nell'ambito della relazione di progetto, fornendo le motivazioni e le descrizioni del caso.

Un eventuale incremento di costo oltre il budget, a seguito di modifica al rialzo del prezzo del bene da parte del fornitore, deve essere gestito analogamente.

Il contributo concesso, ovviamente, non può essere incrementato rispetto all'importo originariamente ammesso.



## Le ali alle tue idee

### 13.1 Variazione sede

**208 D.** In caso una azienda debba modificare le sede nella quale svolgerà il progetto, come deve procedere?

**R.** Per quanto riguarda la variazione della sede di progetto, rispetto a quanto inserito nella domanda di finanziamento, l'impresa beneficiaria deve presentare richiesta formale di variazione anagrafica, comunicando a mezzo PEC la variazione della sede legale ed operativa su cui verrà effettuato il progetto ed allegando visura camerale aggiornata dalla quale si evinca tale sede.

La comunicazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo:

[asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)

indicando nell'oggetto "variazione sede legale ed operativa Bando Fondo Investimenti CUP\_\_". Si rammenta che se la nuova sede operativa avesse un codice primario diverso da quello della sede indicata e prevista nella Domanda presentata, ciò potrebbe comportare lo spostamento del progetto da un settore ad un altro e la non finanziabilità del progetto stesso.

**208bis D.** Si pone il caso di una azienda beneficiaria che entro fine anno cambierà la sede legale e conseguentemente anche la sede operativa.; dato che in domanda è stata indicata quale sede per lo svolgimento del progetto la sede attuale, si chiede se occorre comunicare tale variazione ai fini della realizzazione del progetto, allegando i documenti di variazione che saranno prodotti.

**R.** Premesso che la modifica della sede di progetto è una variazione che deve essere formalizzata al fine di ricevere una approvazione da parte dei nostri uffici, valgono le indicazioni fornite al quesito precedente (208); si evidenzia che la richiesta di modifica della sede di progetto dovrà essere motivata. Di norma la variazione della sede di svolgimento del progetto deve essere comunicata entro 30 giorni dall'avvenuta variazione anagrafica.

**209 D.** Si chiedono indicazioni rispetto ad un azienda ammessa al bando in oggetto, la quale sta eseguendo degli investimenti per una nuova sede, sempre in Toscana, non dichiarata in fase di domanda:

- l'azienda può portare in rendicontazione le spese riferite a questa nuova sede?
- se sì, è necessario che la sede risulti attiva in CCIAA al momento del sostenimento delle spese o sono ammissibili comunque le spese anche in fase di allestimento? In tale ultimo caso comunque è necessario che la sede sia attiva in CCIAA al momento della rendicontazione?
- se ammessa tale variazione, è necessario fare una variante o altre comunicazioni a Sviluppo Toscana?
- nelle fatture emesse dai fornitori, è necessario che sia indicata la sede oggetto d'investimento?

**R.** Le spese ammissibili sono unicamente quelle riferite (come risultante dalla documentazione di spesa, fatture, documenti di trasporto e simili) alla sede di progetto risultante dalla domanda di finanziamento e dai relativi atti di ammissione a contributo.

Nel caso prospettato l'impresa beneficiaria deve presentare formale istanza di variazione anagrafica. In particolare, l'impresa deve comunicare a mezzo PEC la variazione della sede legale ed operativa su cui verrà effettuato il progetto, allegando visura camerale aggiornata dalla quale si evinca tale sede.

La comunicazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo:



## Le ali alle tue idee

[asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)

indicando nell'oggetto "variazione sede legale ed operativa Bando Fondo Investimenti CUP\_\_".

La sede di cui trattasi deve sicuramente risultare attiva al momento della rendicontazione e garantire il rispetto degli obblighi di stabilità dell'operazione ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e tutti gli obblighi di cui al paragrafo 6.1 del Bando, come verificabili anche in sede di eventuale controllo in loco.

**209bis D.** In fase di domanda per la sede dell'investimento è stata indicata come ubicazione "Da definire", in previsione del cambio di sede operativa in un immobile più ampio. Se l'attivazione della sede richiede tempi più lunghi, rispetto ai 30 giorni richiesti per l'attivazione del progetto, come è meglio risolvere questo problema, per non perdere il contributo?

L'impresa ha stipulato un contratto preliminare di locazione per la nuova sede, ma i tempi di attivazione della nuova sede non coincidono con i 30 giorni; nonostante questo accordo preliminare, gli ordini possono partire con l'indicazione dell'attuale sede?

Si può avviare l'investimento facendo riferimento alla sede attuale già in Regione Toscana e tra qualche mese presentare una variazione di progetto per la variazione della sede di realizzazione dell'investimento?

**R.** L'eventuale avvio a realizzazione del progetto nell'attuale sede (ovviamente per spese riferite a beni che possono essere agevolmente trasferiti in altra sede, come attrezzature o simili) non pone criticità ai fini di mantenimento del contributo; al momento della variazione della sede, l'impresa beneficiaria deve presentare richiesta formale di variazione anagrafica, comunicando a mezzo PEC la variazione della sede legale ed operativa su cui verrà effettuato (completato) il progetto ed allegando visura camerale aggiornata dalla quale si evinca tale sede.

La comunicazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo:

[asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)

indicando nell'oggetto "variazione sede legale ed operativa Bando Fondo Investimenti CUP\_\_". Si rammenta che se la nuova sede operativa avesse un codice primario diverso da quello della sede indicata e prevista nella Domanda presentata, ciò potrebbe comportare lo spostamento del progetto da un settore ad un altro e la non finanziabilità del progetto stesso.

Le uniche criticità potenziali derivanti dal trasferimento deriverebbero dall'esigenza di imputare al progetto di cui trattasi spese direttamente connesse alla sede iniziale (locazioni, ad esempio, o manutenzioni di impianti o dell'immobile), perché non è possibile finanziare un progetto con doppia ubicazione (di cui una non più nella disponibilità del beneficiario dopo il trasferimento) anche per esigenze di controllo in loco a cui sono soggetti annualmente su base campionaria gli investimenti finanziati dal FESR.

**209ter D.** Si pone il caso di un progetto per la realizzazione di sala prove e laboratorio analisi chimiche/fisiche; in domanda è stata inserita, come da bando, la sede locale, ma tale laboratorio sarà realizzato in altra sede, comunque sempre nel territorio toscano; è ammissibile la spesa al contributo? Si dovrà produrre adeguata documentazione relativa all'apertura di una nuova sede locale e quindi farla inserire in visura, è corretto?

**R.** L'intervento agevolato può essere realizzato in una qualsiasi sede dell'impresa beneficiaria, purché localizzata in Toscana e regolarmente censita presso il Registro delle imprese con un codice Ateco coerente con quanto dichiarato in domanda ed ammesso a finanziamento.



## Le ali alle tue idee

La sede suddetta dovrà risultare destinataria dei costi di progetto come desumibile da documentazione amministrativa e contabile ed essere iscritta presso il Registro delle imprese al momento dell'avvio a realizzazione del progetto.

**209quater D.** Nella presentazione di due progetti, che prevedono lavori di ristrutturazione straordinaria in un caso e la predisposizione di impianti generici sull'immobile nell'altro, che verranno ed in parte sono già state eseguite su immobili diversi, è stata indicata come ubicazione del progetto l'indirizzo in cui risiede ad oggi la sede legale in quanto l'unità locale e la nuova futura sede legale non sono ancora attive. Al momento in cui tali due diverse unità saranno attive si provvederà a fare una variazione indicando le corrette sedi. E' corretta tale linea di ragionamento?

**R.** La sede di progetto può essere variata e con essa i contenuti (formulando istanza di variante economica, possibile una sola volta nell'arco di realizzazione del progetto), ma non possono esserci due sedi, l'intervento finanziato deve riguardare la sede legale o la sede operativa.

**209quinquies D.** Si pone il caso di una azienda che ha ricevuto una lettera di sfratto dall'attuale sede legale e operativa entro il 31.12.2020. Supponendo che entri nel nuovo fabbricato entro Marzo 2021, ha la possibilità di trasferire le spese che prevedeva di sostenere nella vecchia sede sul nuovo fabbricato? Potrebbe inserire, sempre rispettando il valore dell'investimento indicato in domanda, spese di macchinari e spese di manutenzione straordinaria? Basta fare l'istanza di variante?

**R.** la realizzazione del progetto iniziale, eventualmente adattato e rimodulato, in altra sede non pone problemi in linea generale.

Preliminarmente alla rendicontazione di spese sostenute in sede diversa, però, sarà necessario formalizzare agli uffici di Sviluppo Toscana competenti per l'ammissione a contributo la variazione intercorsa. Ogni eventuale esigenza in tale senso deve essere formalizzata, tramite la PEC dell'impresa richiedente, alla PEC:

[asa-regimidaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)

con oggetto "Bando Fondo Investimenti Toscana Azione 3.1.1.a3-a - riapertura piattaforma - CUP PROGETTO - DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO - TIPOLOGIA VARIANTE RICHIESTA, chiedendo la riapertura della piattaforma di domanda.

Relativamente alla variazione di sede, dovrà essere allegata all'istanza una visura camerale aggiornata; pertanto, le suddette variazioni potranno essere comunicate a Sviluppo Toscana S.p.A. soltanto dopo che l'impresa avrà effettuato le dovute comunicazioni alla CCIAA.

Per quanto riguarda le variazioni del piano finanziario eventualmente connesse al trasferimento della sede di progetto, si ricorda che si tratta di una modifica che può essere richiesta una sola volta nell'arco di tempo di realizzazione del progetto (paragrafo 7.2.A del Bando).

Prima di poter erogare un contributo (anche a SAL) relativo a spese originariamente non previste o riferite ad una sede di versa da quella inizialmente indicata, è necessario che le modifiche ed il nuovo piano finanziario siano stati approvati.

**210 D.** Il beneficiario, dopo la presentazione della domanda, ha avuto la possibilità di acquistare un'immobile da ristrutturare accanto all'impresa stessa, pertanto sta valutando se procedere con l'ampliamento come da domanda o con l'acquisizione e ristrutturazione del nuovo immobile in cui



## Le ali alle tue idee

verrà esercitata l'attività oggetto di finanziamento; in questo secondo caso ci possono essere criticità?

**R.** la sede di formale realizzazione del progetto, rispetto alla quale è valutata in fase di rendicontazione l'ammissibilità dei singoli costi, deve risultare chiaramente dagli atti di ammissione. La variazione della sede di progetto nei termini descritti non presenta criticità sostanziali, ma dovrà essere formalizzata nei confronti degli uffici di Sviluppo Toscana per un aggiornamento della localizzazione dell'intervento.

Ai fini delle eventuali erogazioni di contributo è opportuno che tale istanza sia formalizzata prima della rendicontazione di spesa, tenendo anche conto dei necessari tempi di valutazione formale da parte degli uffici addetti.

Laddove si renda necessaria anche una variazione del piano finanziario, si consideri che il piano finanziario può essere modificato una sola volta nell'arco temporale di realizzazione del progetto.

**210bis D.** Si pone il caso di un'impresa beneficiaria, già con sede operativa in Regione Toscana, il cui progetto prevede la realizzazione di investimenti che saranno effettuati per lo spostamento dell'attività in una nuova sede operativa, sempre in Regione Toscana. Si chiede:

1. Le imprese beneficiarie a seguito dello scorrimento di graduatoria del 04/12/2020 riceveranno anche una comunicazione via Pec? L'avvio del progetto dovrà avvenire entro il 04.01.2021, oppure occorre attendere la comunicazione di ammissione via pec?
2. Per avvio del progetto è considerata valida la sottoscrizione di un accordo preliminare di locazione della nuova sede con il pagamento della relativa caparra? Oppure la sede nuova deve già risultare in visura camerale al momento dell'avvio del progetto?
3. Le fatture relative ai macchinari dovranno essere intestate alla nuova sede?
4. Eventualmente per dare avvio al progetto è possibile effettuare gli ordini dei nuovi macchinari facendo riferimento alla sede attuale e successivamente presentare una richiesta di variazione della nuova sede?

**R.** 1. Le imprese beneficiarie interessate dallo scorrimento di graduatoria del 04/12/2020 riceveranno anche la comunicazione via Pec, da cui decorreranno a norma di Bando i trenta giorni per l'avvio a realizzazione del progetto;

2. ai fini dell'avvio del progetto è valido qualsiasi impegno giuridico inerente alla realizzazione delle spese di progetto; pertanto, la sottoscrizione di un contratto di locazione con decorrenza posticipata riferito alla nuova sede può costituire idonea documentazione a tal fine; ai sensi del paragrafo 2.2, punto 2 del Bando, la sede di progetto deve risultare formalmente dal Registro Imprese al momento dell'avvio a realizzazione del progetto;

3. tutte le spese di progetto dovranno essere intestate alla nuova sede o risultare destinate a tale sede da eventuale ulteriore documentazione (ad esempio d.d.t quando previsto, verbali di consegna e simili);

4. nulla osta all'avvio del progetto (con acquisto e consegna di macchinari) presso la sede attuale con successiva istanza di variazione della sede.

### 13.2 Variazioni societarie

**211 D.** Se il beneficiario (società di capitali) procede alla scissione societaria secondo cui esso continua l'attività e completa l'investimento, mentre alla *newco* viene trasferito il possesso degli



## Le ali alle tue idee

immobili aziendali, occorre darne comunicazione? Oppure basta che il beneficiario dopo la scissione mantenga i requisiti economico-finanziari necessari per l'ottenimento del contributo?

**R.** Se il soggetto beneficiario opera una scissione societaria avente ad oggetti beni non interessati dal progetto agevolato e senza trasferire alla *newco* eventuali spese già sostenute ed imputate a patrimonio, l'operazione NON costituisce variante rilevante da comunicare ai sensi del Bando; si consideri, in ogni caso, che, laddove il progetto agevolato preveda il sostenimento di spese sull'immobile interessato dalla scissione (possibile anche nella forma di "spese su beni di terzi capitalizzate"), la disponibilità dell'immobile (locazione o altro) dovrà essere garantita per il periodo di vincolo previsto dal Bando (otto anni successivi all'erogazione del saldo del contributo).

**211bis D.** nel caso di azienda rientrante nell'elenco delle ammesse e finanziate (ALLEGATO A della disposizione 91 del 04.12.2020) che cambia il legale rappresentante, quali adempimenti deve assolvere ai fini del bando? Deve essere fatta una variante?

**R.** le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini della gestione del contributo sono esclusivamente quelle relative alle informazioni risultanti dal Registro delle imprese. Se intervenute dopo la pubblicazione del decreto di concessione dell'aiuto devono essere comunicate tramite PEC all'indirizzo:

[asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)

con l'indicazione della variazione intervenuta, allegando visura camerale e non dovranno essere effettuate sulla piattaforma informatica. Si precisa che le suddette variazioni potranno essere comunicate a Sviluppo Toscana S.p.A. soltanto dopo che l'impresa avrà effettuato le dovute comunicazioni alla CCIAA, in modo tale che la piattaforma possa aggiornare automaticamente rilevandoli dal Registro Imprese, senza che vi sia necessità di ulteriori richieste di integrazioni.

**211ter D.** Nel caso di cessione di ramo d'azienda qualora il bene oggetto dell'investimento venga ceduto è possibile trasferire il beneficio al cessionario?

**R.** L'eventuale cessione di ramo d'azienda è disciplinata dal paragrafo 7.5 A del bando. La disciplina generale relativa alle variazioni del soggetto beneficiario è contenuta ai paragrafi 7.3 e 7.4 del Bando.

Le linee guida operative per le varianti saranno pubblicate prossimamente; in ogni caso, ogni eventuale esigenza in tale senso deve essere formalizzata, tramite la PEC dell'impresa richiedente, alla PEC:

[asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)

con oggetto "Bando Fondo Investimenti Toscana Azione 3.1.1.a3-a - riapertura piattaforma - CUP PROGETTO - DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO - TIPOLOGIA VARIANTE RICHIESTA, chiedendo la riapertura della piattaforma di domanda.

Successivamente, l'impresa riceverà tramite e-mail un avviso di avvenuta riattivazione dell'account e potrà, quindi, accedere alla piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. (all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi/>), utilizzando le stesse chiavi di accesso (username e password) ricevute per la compilazione della domanda di aiuto e compilare la domanda di variante secondo le stesse modalità seguite in sede di presentazione della domanda di aiuto.

Se la modifica del beneficiario avviene prima dell'erogazione del saldo:

- nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le



## Le ali alle tue idee

agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda – al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando/contratto.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

Se la modifica del beneficiario avviene dopo l'erogazione del saldo:

- in questi casi il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto co-obbligato al rispetto degli obblighi di cui al punto n. 14 del paragrafo 6.1 del Bando e risponde solidalmente in caso di inadempienza.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata a Sviluppo Toscana nei termini sopra descritti entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

L'Amministrazione regionale, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento. A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni suddette si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, si procederà in ogni caso alla verifica che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria.

Nel caso specifico di cessione di ramo di azienda, l'atto di trasferimento del ramo d'azienda dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa. In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario. Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto).





**Le ali alle tue idee**

## 14 REVOCA E RINUNCIA

**212 D.** Se un'azienda effettua un licenziamento per ragioni economiche, quali sono le conseguenze? Oltre la revoca totale del contributo ed il rimborso forfettario a titolo di risarcimento, si chiede se all'azienda viene posto anche il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all'adozione dell'atto di revoca

**R.** Ai fini di valutare l'eventuale esclusione dai bandi per i tre anni, si rileva che la LR 71/2017 prevede l'interdizione anche nei casi di revoca per "mancanza o venir meno dei requisiti previsti dal bando" (art. 23 comma 1 lett.a). Si ricorda la possibilità di rinuncia alle agevolazioni entro sessanta giorni dalla concessione al fine di evitare sanzioni.

**212bis D.** In caso di azienda rientrante nell'originario elenco A/TER delle imprese finanziabili la cui approvazione è avvenuta con relativa Disposizione AU N. 91 del 04/12/2020, il termine di 60 giorni per la rinuncia decorre da tale data (04/12/2020) o dalla data di ricevimento della PEC?

**R.** La rinuncia alle agevolazioni è disciplinata in dettaglio dal paragrafo 5.7 del Bando, cui si rimanda per gli specifici adempimenti.

La comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di consegna della PEC con cui si informa il soggetto beneficiario dell'avvenuta ammissione a finanziamento.

**212ter D.** Come si comunica la rinuncia al contributo concesso?

**R.** è sufficiente inviare una comunicazione, tramite la PEC dell'impresa richiedente, alla PEC:

[asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)

inserendo nell'oggetto "FONDO INVESTIMENTI TOSCANA - RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE" ed allegando una istanza in tal senso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e contenente il riferimento al progetto finanziato.

## 15 RICHIESTE DI RIESAME IN AUTOTUTELA

**213 D.** Se il contributo indicato in graduatoria è inferiore a quello richiesto nella domanda approvata, si chiede da cosa dipenda la differenza e, nel caso si tratti di errore materiale, si chiede la correzione in autotutela.

**R.** Come previsto dal bando al paragrafo 5.5 eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione, alla PEC:

[asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)  
adducendo le debite motivazioni.